

# PUG

piano  
urbanistico  
generale

2023



UNIONE COMUNI  
DISTRETTO CERAMICO

## EC ► relazione illustrativa - parte 3 VALSAT

### VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE



OTTOBRE 2023

#### amministratori

Oreste Capelli  
*sindaco*

Giancarlo Palandri  
*vicesindaco*

Flavio Biondini  
*RUP e assessore all'urbanistica*

#### unità di pianificazione

Federica Manni  
*referente dell'ufficio tecnico*

Ezio Righi  
*redazione del piano*

Simone Ruini  
*redazione del piano*

#### consulenti

Valeriano Franchi  
*geologia, sismica, acque  
e sicurezza del territorio*

Alberto Monti  
*potenzialità archeologiche*

Roberto Odorici  
*zonizzazione acustica*

Simone Ruini  
*patrimonio di interesse e paesaggio*

Pietro Natale Capitani  
*agricoltura e zootecnia*



**VAS VaISAT**  
**VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE**  
**E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**Ezio Righi**  
**Simone Ruini**

Ottobre 2023

**amministratori**

Oreste Capelli  
*sindaco*

Giancarlo Palandri  
*vicesindaco*

Flavio Biondini  
*RUP e assessore all'urbanistica*

**unità di pianificazione**

Federica Manni  
*referente dell'ufficio tecnico*

Ezio Righi  
*redazione del piano*

Simone Ruini  
*redazione del piano*

**consulenti**

Stefania Asti  
*geologia e sismicità*

Valeriano Franchi  
*geologia e sismicità*

Alessandro Ghinoi  
*geologia e sismicità*

Alberto Monti  
*beni archeologici*

Roberto Odorici  
*acustica*

Pietro Natale Capitani  
*Agricoltura e zootecnia*

Simone Ruini  
*patrimonio di interesse e paesaggio*

### **3** Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Rapporto ambientale (VAS/ValSAT)

---

## Sommaro

<b>3</b>	<b>Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e Rapporto ambientale (VAS/ValSAT) .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>VAS e ValSAT .....</b>	<b>3</b>
3.1.1	Le relazioni fra gli ordinamenti .....	3
3.1.2	La ValSAT dopo la legge regionale 24/2017 .....	3
3.1.3	La VAS secondo il d.lgs 156/2006 .....	4
<b>3.2</b>	<b>L'impianto della ValSAT .....</b>	<b>5</b>
3.2.1	La ValSAT nel processo di formazione del PUG .....	5
3.2.2	La ValSAT quale Rapporto ambientale .....	5
3.2.3	La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale .....	6
<b>3.3</b>	<b>La valutazione delle trasformazioni diffuse .....</b>	<b>12</b>
<b>3.4</b>	<b>La valutazione delle trasformazioni del territorio urbanizzato.....</b>	<b>14</b>
3.4.1	I limiti dell'intensificazione residenziale del territorio urbanizzato .....	14
3.4.2	I limiti quantitativi delle intensificazioni residenziali .....	14
3.4.3	La distribuzione delle intensificazioni di residenza .....	16
3.4.4	I fattori preclusivi.....	17
3.4.5	I fattori limitanti .....	19
3.4.6	Le opportunità delle infrastrutture e dei servizi a rete .....	20
3.4.7	I servizi di prossimità .....	22
3.4.8	Le dotazioni di parcheggi pubblici .....	24
3.4.9	I caratteri tipologici del contesto.....	25
3.4.10	La valutazione della sostenibilità delle intensificazioni .....	26
3.4.11	Le intensificazioni sostenibili.....	27
3.4.12	L'integrazione funzionale sostenibile del territorio urbanizzato.....	28
3.4.13	L'intensificazione sostenibile degli insediamenti produttivi .....	28
<b>3.5</b>	<b>La valutazione delle trasformazioni nel territorio rurale .....</b>	<b>29</b>
3.5.1	Le integrazioni dell'edificato sparso e discontinuo .....	29
3.5.2	L'accesso a servizi pubblici e privati .....	32
3.5.3	Il trasporto pubblico .....	34
3.5.4	La sostenibilità del recupero nel territorio rurale.....	34
3.5.5	Conclusioni .....	34
<b>3.6</b>	<b>La valutazione delle trasformazioni localizzate .....</b>	<b>35</b>
3.6.1	I fattori propulsivi di trasformazioni.....	35
3.6.2	I fattori preclusivi o limitanti.....	36
3.6.3	Ipotesi di sviluppi insediativi per residenza .....	40
3.6.4	Ipotesi di nuove localizzazioni produttive .....	42
3.6.5	La sostenibilità dei nuovi tracciati viari. ....	45

<b>3.7</b>	<b>Gli indicatori per il monitoraggio .....</b>	<b>48</b>
<b>3.8</b>	<b>Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni.....</b>	<b>485</b>
3.8.1	La conformità alla legge regionale 24/2017 .....	2
3.8.2	La conformità al PTCP.....	14
3.8.3	La conformità al Piano programma energetico.....	68
3.8.4	La conformità alla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna” .....	70

## 3.1 VAS e ValSAT

### 3.1.1 Le relazioni fra gli ordinamenti

ValSAT e VAS hanno origine e funzioni intrinsecamente diverse, che non devono essere confuse. La ValSAT, originariamente istituita dall'articolo 5 della legge regionale urbanistica 20/2000, è valutazione di sostenibilità ambientale e *territoriale*, obbligatoria per i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, dal piano territoriale regionale ai piani particolareggiati, che deve prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani.

La VAS, istituita dall'articolo 4 del d.lgs. 152/2006, secondo il comma 3 del medesimo articolo, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. E' dunque diretta a finalità di natura essenzialmente ambientale, che non comprendono le implicazioni di natura territoriale che invece la ValSAT deve considerare, e che ovviamente rivestono importanza essenziale per le determinazioni in materia urbanistica.

La legge regionale 9/2008 aveva transitoriamente disciplinato la VAS, stabilendo che questa *...per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.*

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge regionale 24/2017, che all'articolo 8 demanda ad un apposito atto di coordinamento tecnico l'individuazione dei contenuti del documento di ValSAT, *in conformità per gli aspetti ambientali all'allegato VI del d.lgs. 152/2006.*

### 3.1.2 La ValSAT dopo la legge regionale 24/2017

La giunta regionale, con deliberazione 2135/2019, ha approvato tale atto, intitolato *Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e valutazione di*

*sostenibilità ambientale e territoriale del piano urbanistico generale.*

Al paragrafo 2.7 vi è trattato il *contributo della ValSAT alla costruzione del Piano*, che definisce la ValSAT come *uno strutturato sistema di supporto alle decisioni, destinato a far fronte alla crescente complessità del processo decisionale e a facilitare la generazione e la gestione dell'informazione necessaria per decidere.*

Fra le *caratteristiche fondamentali* che la ValSAT deve possedere per svolgere tale compito meritano particolare attenzione i seguenti:

- ogni passaggio deve essere documentato, ripercorribile, partecipato;
- deve coinvolgere attivamente gli attori nelle diverse fasi di analisi del contesto, di valutazione degli obiettivi e delle politiche, di monitoraggio dell'attuazione;
- deve identificare i sistemi presenti sul territorio; con le loro reti di infrastrutture, relazioni, regole, nonché le parti di territorio, che rappresentano situazioni riconoscibili e significative ai fini della pianificazione;
- deve identificare le relazioni tra i sistemi (ovvero come interagiscono tra loro i sistemi);
- deve infine effettuare un'analisi di "vulnerabilità" e di "resilienza", identificando le necessità di riduzione della vulnerabilità e le capacità di contribuire all'incremento della resilienza territoriale.

Su queste basi, nella elaborazione della Strategia, *la ValSAT vaglia e seleziona l'insieme degli obiettivi e delle politiche e azioni necessarie a garantire i principi di sostenibilità, equità e competitività del sistema sociale ed economico..., il diritto alla salute, alla abitazione e al lavoro. In particolare, in relazione agli obiettivi, ai criteri di sostenibilità e alle prestazioni da raggiungere nelle varie parti di città, la ValSAT dà indicazioni sugli effetti potenziali delle politiche di rigenerazione urbana.*

Il ruolo della ValSAT nel percorso di formazione della *Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale* è poi rappresentato dal paragrafo 3.2 dell'Atto mediante il seguente schema.

<b>F1</b> QC – Quadro conoscitivo  VD – Valutazione e Diagnosi	<b>F1a</b>	Indagini territoriali, socio-economiche, ecologico-ambientali Scenario attuale
	<b>F1b</b>	Individuazione dei Sistemi funzionali e dei luoghi Individuazione dei Servizi Ecosistemici. Analisi del metabolismo urbano e territoriale
	<b>F1c</b>	Scenario di riferimento Analisi in termini di "vulnerabilità" e "resilienza"
	<b>F1d</b>	Relazione fra i Sistemi funzionali e valutazione dello stato di funzionalità Valutazione dello stato dei servizi ecosistemici
	<b>F1e</b>	Quadro dei condizionamenti: problemi, opportunità, prestazioni. Condizioni e condizionalità
<b>F2</b> Supporto alla elaborazione della Strategia	<b>F2a</b>	Scenario di piano. Requisiti, prestazioni e condizioni di sostenibilità
	<b>F2b</b>	Indicazioni per la definizione della Strategia: condizionalità (obiettivi e azioni) Schema di assetto del territorio
<b>F3</b>  Valutazione della sostenibilità della Strategia del PUG	<b>F3a</b>	Confronto fra scenario di riferimento e scenario di piano Valutazione di coerenza interna rispetto al quadro conoscitivo diagnostico
	<b>F3b</b>	Valutazione di coerenza esterna (rispetto alle Strategie regionali, nazionali, europee e ai Piani sovraordinati)
	<b>F3c</b>	Valutazione delle possibili modalità alternative per raggiungere obiettivi e prestazioni. Schema di assetto : interventi ad Accordo operativo o Piano di iniziativa pubblica, Disciplina ordinaria conformativa, Disciplina nuove urbanizzazioni
	<b>F3d</b>	Misure di mitigazione e compensazione
<b>F4</b> Attuazione e Monitoraggio	<b>F4a</b>	Valutazione progetti di trasformazione (accordi operativi): indicatori per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni, efficacia degli interventi
	<b>F4b</b>	Monitoraggio: indicatori per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e delle politiche della Strategia, indicatori di contesto
Fasi di elaborazione della Strategia e della ValSAT del PUG Fonte: Paragrafo 3.2 dell'Atto di indirizzo approvato con DGR 2135/2019		

### 3.1.3 La VAS secondo il d.lgs 156/2006

Secondo quanto è disposto dall'allegato VI del d.lgs 156/2006, la VAS è riferita a un rapporto ambientale, articolato nei seguenti punti:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- aspetti concernenti lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano o del programma;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Per evidenti ragioni di solidità amministrativa la ValSAT deve conseguentemente costituirsi come *Rapporto ambientale* di VAS, conformandosi ai contenuti e al modello prescritto dal d.lgs 152/2006. Ciò non comporta tuttavia contraddizioni con i principi e i contenuti indicati dalla legge regionale e dall'atto di indirizzo richiamato al precedente paragrafo.

## 3.2 L'impianto della ValSAT

### 3.2.1 La ValSAT nel processo di formazione del PUG

Il quadro conoscitivo ha esplorato e identificato, in un'ampia latitudine di politiche pubbliche e private che agiscono sul territorio, i fattori che tendono a promuovere trasformazioni fisiche e funzionali del territorio o che, al contrario, ne richiedono limitazioni o pongono condizionamenti.

Nella concezione del PUG adottata la ValSAT consiste essenzialmente nel porre sistematicamente a confronto le trasformazioni prefigurate dai fattori propulsivi con i divieti e i condizionamenti posti dai fattori limitativi od ostativi accertati ed analiticamente esposti nella Parte 2 di questa relazione, in forma di sintesi del quadro conoscitivo.

Su questi riferimenti la valutazione procede attraverso i seguenti passaggi:

- a. assunzione dell'insieme completo delle istanze di trasformazione fisica o funzionale del territorio (elencate alla successiva sezione 3.2.3.1) ricavate dal quadro conoscitivo e definizione del piano di riferimento in cui effettuare la VALSAT di tali trasformazioni;
- b. assunzione dell'insieme completo dei condizionamenti posti alle trasformazioni ricavate dal quadro conoscitivo e definizione della parte di relazione illustrativa in cui incidono, ValSAT o conformità (raccolti alla sezione 3.2.3.2);
- c. confronto tra le istanze di trasformazione riferibili alla ValSAT e fattori limitativi che si applicano, con interventi per garantire la possibilità di effettuare la trasformazione e di mitigarne gli effetti (alle sezioni 3.3, 3.4, 3.5);

- d. valutazione delle trasformazioni localizzate individuate da PUG ed eventuali interventi per garantire la sostenibilità (alla sezione 3.6);
- e. individuazione degli indicatori per il monitoraggio e l'aggiornamento del piano (al capitolo 3.3).

Nella Parte 4, dedicata alle determinazioni, ogni trasformazione del territorio proposta è considerata in relazione alla sua sostenibilità come accertata dalla VAS/ValSAT, nonché alla sua compatibilità con il complesso delle dinamiche che ne conseguono.

Le determinazioni avranno il compito di tradurre in termini di disciplina delle trasformazioni le condizioni che ne concretano la sostenibilità, sia come contenuti di assetto del territorio, sia come prescrizioni normative di PUG secondo la natura delle questioni. Ovvero, in altri termini, stabilendo le soglie e le condizioni che ogni trasformazione deve rispettare e osservare come requisito di compatibilità o sostenibilità. Gli studi sui sistemi infrastrutturali delle reti di servizi ad esempio hanno individuato le condizioni di sostenibilità locale e territoriale di nuove urbanizzazioni, compatibili se osservanti delle condizioni per ciascuno esplicitate.

### 3.2.2 La ValSAT quale Rapporto ambientale

Allo scopo di assolvere alla funzione di valutazione ambientale strategica, in adempimento delle disposizioni della Parte seconda del d.lgs 152/2006, la ValSAT deve corrispondere ai requisiti del Rapporto ambientale richiesto dall'articolo 13 e dettagliati dall'Allegato VI del medesimo decreto, come è stato riferito al precedente punto 3.1.3. Tali requisiti sono distintamente considerati nel prospetto che segue,.

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;	Gli obiettivi di carattere più generale sono esposti alla Parte 1, quelli di natura settoriale sono materia degli studi specialistici che compongono il quadro conoscitivo.
b. aspetti concernenti lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano o del programma;	Le conoscenze apportate dagli studi specialistici, esposte in sintesi, compongono la Parte 2 della presente relazione, <i>Sintesi del quadro conoscitivo</i> .
c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;	
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano;	
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;	
f. possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;	Provvede questa stessa Parte 3 della relazione illustrativa.
g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;	
i. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni;	La Parte 4 della presente relazione illustrativa, dedicata alle <i>Determinazioni</i> , trae le conclusioni dalle valutazioni dalla VAS-ValSAT, dando ragione delle scelte assunte qualora si presentino alternative.
j. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;	E' presentata alla successiva sezione 3.4 di questa Parte 3 della Relazione illustrativa.

Per corrispondere pienamente a quanto è disposto dal d.lgs 152/2006, il *Rapporto ambientale* da sottoporre a valutazione dovrà pertanto consistere nelle prime quattro Parti della Relazione illustrativa, con l'aggiunta della *sintesi non tecnica* prescritta sempre dall'allegato VI alla lettera l).

### 3.2.3 La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

In linea generale la ValSAT ha il compito di porre a confronto i fattori propulsivi di trasformazioni fisiche e funzionali del territorio con i fattori preclusivi o fortemente limitativi, come entrambi accertati dal quadro conoscitivo, dando evidenza agli eventuali conflitti e proponendone la composizione alle determinazioni conclusive.

#### 3.2.3.1 I fattori propulsivi di trasformazioni del territorio

La ricognizione del quadro conoscitivo presentata Sintesi del quadro conoscitivo ha identificato i fattori propulsivi nelle istanze di trasformazioni fisiche e funzionali implicate dalle strategie operanti nel territorio di Frassinoro, dalle politiche locali e dalle istanze di famiglie e imprese. Tali istanze sono riunite nel prospetto che segue, distinte dal medesimo identificativo delle voci della *Sintesi del quadro conoscitivo*, e classificate in tre categorie, riferite ai corrispondenti diversi generi di valutazione loro appropriati, ovvero:

- trasformazioni edilizie diffuse;
- trasformazioni edilizie localizzate;
- trasformazioni urbanistiche.

ID sintesi del quadro conoscitivo	FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo	trasformazioni edilizie diffuse	trasformazioni edilizie localizzate	trasformazioni urbanistiche
2.3	<b>2.3 Le tutele naturalistiche</b>			
2.4	<b>2.4 Il sistema forestale boschivo</b>			
2.5	<b>2.5 Il parco del Frignano</b>			
2.7	<b>2.7 Le zone e i beni di interesse paesaggistico</b>			
2.8	<b>2.8 La viabilità panoramica e le visuali del paesaggio</b>			
2.9	<b>2.9 Il paesaggio agrario</b>			
2.10	<b>2.10 I geositi di interesse</b>			
2.11	<b>2.11 La rete ecologica</b>			
2.12	<b>2.12 I caratteri ambientali dei corpi idrici superficiali</b>			
2.13	<b>2.13 Il sistema dei crinali</b>			
2.14	<b>2.14 I calanchi</b>			
2.16	<b>2.16 Le aree percorse dal fuoco</b>			
2.17	<b>2.17 L'acclività</b>			
2.18	<b>2.18 La protezione dall'inquinamento luminoso</b>			
2.19	<b>2.19 Lo stato della pianificazione</b>			
2.20	<b>2.20 Il patrimonio esistente e l'attività edilizia</b>			
2.20.1	- tutte le trasformazioni fisiche e funzionali, ad eccezione di quelle urbanistiche	X		
2.21	<b>2.21 Le dinamiche tendenziali nel territorio urbanizzato</b>			
2.21.1	- tutte le trasformazioni edilizie e dell'uso	X		
2.21.2	- intensificazione della struttura insediativa;			X
2.21.3	- nuove urbanizzazioni.			X
2.22	<b>2.22 Le dinamiche tendenziali nel territorio rurale</b>			
2.22.1	- integrazioni delle strutture aziendali agricole	X		
2.22.2	- impianto di nuovi centri aziendali	X		
2.22.3	- tutte le trasformazioni edilizie e dell'uso sul patrimonio edilizio esistente	X		
2.22.4	- integrazioni dell'edificato sparso e discontinuo per esigenze di famiglie o attività produttive del luogo	X		
2.23	<b>2.23 Le strutture insediative storiche</b>			
2.23.1	- tutte le trasformazioni fisiche e funzionali	X		
2.24	<b>2.24 La viabilità storica</b>			
2.25	<b>2.25 La tutela generale del patrimonio di interesse</b>			

ID sintesi del quadro conoscitivo	<b>FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO</b> <i>voci della sintesi del quadro conoscitivo</i>	trasformazioni edilizie diffuse	trasformazioni edilizie localizzate	trasformazioni urbanistiche
2.26	<b>2.26 Gli elementi devozionali</b>			
2.27	<b>2.27 I beni architettonici con vincoli sovraordinati</b>			
2.28	<b>2.28 La protezione del patrimonio archeologico</b>			
2.29	<b>2.29 La dotazione di attrezzature e spazi collettivi per la residenza</b>			
2.30	<b>2.30 Le dotazioni di parcheggi pubblici</b>			
2.30.1	- incremento della dotazione di parcheggi pubblici in prossimità delle aree carenti di dotazioni private.		X	
2.31	<b>2.31 La dotazione di autorimesse</b>			
2.31.1	- incremento della dotazione di parcheggi pubblici in prossimità delle aree carenti di dotazioni private, in particolare dei centri storici.		X	
2.32	<b>2.32 La dotazione di parcheggi di pertinenza</b>			
2.32.1	- incremento della dotazione di parcheggi pubblici in prossimità delle aree carenti di dotazioni private, in particolare dei centri storici.		X	
2.33	<b>2.33 La dotazione di servizi di prossimità</b>			
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>			
2.34.1	- modifiche dell'uso, ampliamenti nel territorio urbanizzato	X		
2.34.2	- ulteriori spazi per funzioni commerciali di vicinato, non preventivamente localizzabili	X		
2.34.3	- realizzazione di nuove strutture di vendita		X	
2.35	<b>2.35 Distribuzione dell'energia elettrica</b>			
2.35.1	- estensioni delle reti di distribuzione	X		
2.35.2	- nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.		X	
2.36	<b>2.36 Prelievo e distribuzione dell'acqua potabile</b>			
2.36.1	- estensioni delle reti di distribuzione	X		
2.37	<b>2.37 Provvista e distribuzione di metano</b>			
2.37.1	- estensioni delle reti di distribuzione	X		
2.38	<b>2.38 Smaltimento di acque meteoriche e reflui urbani</b>			
2.38.1	- estensioni e adeguamenti della rete	X		
2.38.1	- adeguamenti e nuovi impianti di depurazione	X		
2.39	<b>2.39 Le telecomunicazioni</b>			
2.39.1	- ulteriori estensioni della rete	X		
2.41	<b>2.41 Gli spostamenti per lavoro e per studio</b>			
2.41.1	- interventi migliorativi sulla viabilità	X		
2.42	<b>2.42 Le infrastrutture per la mobilità</b>			
2.42.1	- miglioramento del livello di servizio della SP 486	X		
2.42.2	- interventi diffusi di adeguamento e di razionalizzazione della rete di supporto	X		
2.43	<b>2.43 Progetti sulla grande viabilità</b>			
2.43.1	- non ne ricorrono.			
2.44	<b>2.44 Le innovazioni nella viabilità comunale</b>			
2.44.1	- apertura dei nuovi tracciati		X	
2.45	<b>2.45 Il trasporto pubblico</b>			
2.46	<b>2.46 Le telecomunicazioni</b>			
2.46.1	- ulteriori estensioni della rete	X		
2.48	<b>2.48 La sostenibilità energetica degli insediamenti</b>			
2.49	<b>2.49 Efficienza energetica e sicurezza degli edifici</b>			
2.49.1	- conferimento al patrimonio edilizio di più elevati requisiti di efficienza energetica e sicurezza sismica	X		
2.50	<b>2.50 I cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione</b>			
2.51	<b>2.51 I cambiamenti climatici: la prevenzione dei rischi</b>			

<b>ID sintesi del quadro conoscitivo</b>	<b>FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo</b>	<b>trasformazioni edilizie diffuse</b>	<b>trasformazioni edilizie localizzate</b>	<b>trasformazioni urbanistiche</b>
2.52	<b>2.52 I centri aziendali agricoli</b>			
2.52.1	- sviluppo e potenziamento dei centri aziendali esistenti mediante interventi di nuova costruzione o modificazione di costruzioni esistenti	X		
2.52.2	- realizzazione di nuovi centri aziendali;		X	
2.52.3	- realizzazione di impianti per la produzione di energia da celle fotovoltaiche e da biomasse.		X	
2.53	<b>2.53 Lo sviluppo di insediamenti produttivi</b>			
2.53.1	- ampliamento e densificazione di insediamenti produttivi esistenti	X		
2.53.2	- ampliamento di attività artigianali diffuse nel territorio agricolo e di ridotte dimensioni	X		
2.53.3	- nuove potenziali localizzazioni per industria		X	
2.54	<b>2.54 Le strutture ricettive</b>			
2.54.1	- recupero di patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale	X		
2.56	<b>2.56 I sentieri e gli itinerari escursionistici e devozionali</b>			
2.56.1	- servizi all'escursionismo, ciclo ed equiturismo ai prati di San Geminiano		X	
2.56.2	- area di sosta e servizi ai camper alla diga		X	
2.57	<b>2.57 Lo sci di fondo</b>			
2.57.1	- adeguamenti e sviluppi dei tracciati		X	
2.57.2	- strutture di servizio e ristorazione		X	
2.59	<b>2.59 L'inventario regionale delle frane</b>			
2.60	<b>2.60 Gli abitati da consolidare e le zone a rischio idrogeologico</b>			
2.61	<b>2.61 La microzonazione sismica</b>			
2.62	<b>2.62 La condizione limite di emergenza</b>			
2.63	<b>2.63 La protezione dai campi elettromagnetici</b>			
2.64	<b>2.64 Il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PLERT)</b>			
2.64.1	- installazione di nuovi impianti di emittenza	X		
2.65	<b>2.65 La protezione dal rumore</b>			
2.66	<b>2.66 La tutela dei corpi idrici</b>			
2.67	<b>2.67 Lo smaltimento dei rifiuti</b>			

### 3.2.3.2 I fattori preclusivi o limitativi di trasformazioni del territorio

Anche i fattori preclusivi o fortemente limitativi che agiscono nella valutazione sono stati accertati dal quadro conoscitivo, e accertati nella Parte 2 di questa relazione, la *Sintesi del quadro conoscitivo*.

I risultati di questa ricognizione sono presentati nel prospetto che segue, sempre in riferimento al medesimo identificativo impiegato dalla *Sintesi*.

Ciascun fattore è qualificato secondo il carattere del suo apporto alla valutazione, e secondo il genere di trasformazione del territorio su cui agisce.

<b>ID sintesi del quadro conoscitivo</b>	<b>FATTORI PRECLUSIVI O LIMITATIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo</b>	<b>concorso nella valutazione</b>	<b>trasformazioni edilizie diffuse</b>	<b>trasformazioni edilizie localizzate</b>	<b>trasformazioni urbanistiche</b>
2.3	<b>2.3 Le tutele naturalistiche</b>				
2.3.1	- osservanza delle disposizioni sovraordinate.	preclusivo	X		

<b>ID sintesi del quadro conoscitivo</b>	<b>FATTORI PRECLUSIVI O LIMITATIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO</b> <i>voci della sintesi del quadro conoscitivo</i>	<b>concorso nella valutazione</b>	<b>trasformazioni edilizie diffuse</b>	<b>trasformazioni edilizie localizzate</b>	<b>trasformazioni urbanistiche</b>
2.4	<b>2.4 Il sistema forestale boschivo</b>				
2.4.1	- non è consentita alcuna nuova costruzione, se non opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale;	preclusivo	X		
2.4.2	- è vietato l'insediamento di allevamenti intensivi;	preclusivo	X		
2.5	<b>2.5 Il parco del Frignano</b>				
2.5.1	- conformità alle disposizioni del piano territoriale e delle norme	limitativo	X	X	X
2.7	<b>2.7 Le zone e i beni di interesse paesaggistico</b>				
2.7.1	- in materia di interventi edilizi sono ammessi esclusivamente interventi su edifici esistenti, incluso l'ampliamento,	limitativo	X	X	X
2.8	<b>2.8 La viabilità panoramica e le visuali del paesaggio</b>				
2.8.1	- vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico	limitativo	X	X	
2.8.2	- requisiti degli interventi sulle infrastrutture e adiacenze	limitativo	X	X	X
2.9	<b>2.9 Il paesaggio agrario</b>				
2.9.1	- requisiti di salvaguardia e ripristino dei valori del paesaggio agrario.	limitativo	X	X	X
2.10	<b>2.10 I geositi di interesse</b>				
2.10.1	- non ne sono direttamente poste.	limitativo	X	X	X
2.11	<b>2.11 La rete ecologica</b>				
2.11.1	- all'interno della rete ecologica sono ammessi esclusivamente interventi sull'edilizia esistente, ampliamenti;	limitativo	X	X	X
2.11.2	- nuove costruzioni sono ammesse solo a servizio delle aziende agricole;	limitativo	X	X	X
2.12	<b>2.12 I caratteri ambientali dei corpi idrici superficiali</b>				
2.12.1	- osservanza delle disposizioni vigenti.	limitativo	X	X	X
2.13	<b>2.13 Il sistema dei crinali</b>				
2.13.1	- non ne sono direttamente disposte;	limitativo	X	X	X
2.14	<b>2.14 I calanchi</b>				
2.14.2	- sono vietati interventi di nuova edificazione;	preclusivo	X	X	X
2.14.3	- sono vietate opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi e lapidei;	preclusivo	X	X	X
2.15	<b>2.15 Il piano delle attività estrattive (PAE)</b>				
2.15.1	- rispetto dei piani specifici e della normativa sovraordinata.	non concorre			
2.16	<b>2.16 Le aree percorse dal fuoco</b>				
2.16.1	- Vincolo di inedificabilità per il periodo espresso dallo specifico provvedimento.	non concorre			
2.17	<b>2.17 L'acclività</b>				
2.17.2	- sono sconsigliabili nuove edificazioni.	limitativo		X	X
2.18	<b>2.18 La protezione dall'inquinamento luminoso</b>				
2.18.1	- non ne sono individuate che rilevino per la disciplina urbanistica.	non concorre			
2.19	<b>2.19 Lo stato della pianificazione</b>				
2.19.1	- non ne ricorrono	non concorre			
2.20	<b>2.20 Il patrimonio esistente e l'attività edilizia</b>				
2.20.1	- non ne sono proposti.	non concorre			
2.21	<b>2.21 Le dinamiche tendenziali e i caratteri del territorio urbanizzato</b>				
2.21.1	- sostenibilità delle intensificazioni.	limitativo			X
	- limite tassativo del 3% all'accrescimento dell'estensione del territorio urbanizzato.	limitativo			X
2.22	<b>2.22 Le dinamiche tendenziali e i caratteri del territorio rurale</b>				
2.22.1	- integrazione nei centri aziendali dei nuovi fabbricati agricoli;	limitativo	X	X	X
2.22.2	- ammissibilità di nuove costruzioni non connesse all'agricoltura nel solo ambito delle aree di pertinenza o completamento dell'edificato sparso o discontinuo.	limitativo	X	X	X

<i>ID sintesi del quadro conoscitivo</i>	<b>FATTORI PRECLUSIVI O LIMITATIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO</b> <i>voci della sintesi del quadro conoscitivo</i>	<i>concorso nella valutazione</i>	<i>trasformazioni edilizie diffuse</i>	<i>trasformazioni edilizie localizzate</i>	<i>trasformazioni urbanistiche</i>
2.23	<b>2.23 Le strutture insediative storiche</b>				
2.23.1	- rispetto dei valori architettonici, storici, culturali e testimoniali collettivamente posseduti dagli aggregati edilizi.	limitativo	X	X	X
2.24	<b>2.24 La viabilità storica</b>				
2.24.1	-requisiti degli interventi sulla sede viaria e adiacenze	limitativo	X	X	X
2.25	<b>2.25 La tutela generale del patrimonio di interesse</b>				
2.25.1	- aderenza a principi di tutela e rispetto del patrimonio di interesse.	limitativo	X		
2.26	<b>2.26 Gli elementi devozionali e commemorativi</b>				
2.26.1	- si ammettono esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo o restauro scientifico;	limitativo	X		
2.26.2	- salvaguardia dell'integrità fisica dei manufatti e della loro percezione e fruizione, particolarmente in occasione di interventi sulla viabilità.	limitativo	X		
2.27	<b>2.27 I beni architettonici con vincoli sovraordinati</b>				
2.27.1	- recepimento e articolazione delle discipline di tutela del patrimonio oggetto di vincolo.	limitativo	X	X	
2.28	<b>2.28 La protezione del patrimonio archeologico</b>				
2.28.1	- osservanza delle modalità e cautele prescritte per ciascuna zona.	limitativo	X	X	
2.29	<b>2.29 La dotazione di attrezzature e spazi collettivi per la residenza</b>				
2.29.1	- mantenimento e salvaguardia delle aree richieste dal fabbisogno	limitativo	X	X	X
2.30	<b>2.30 Le dotazioni di parcheggi pubblici</b>				
2.30.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	limitativo	X	X	X
2.31	<b>2.31 La dotazione di autorimesse</b>				
2.31.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	limitativo	X		
2.32	<b>2.32 La dotazione di parcheggi di pertinenza</b>				
2.32.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	limitativo	X		
2.33	<b>2.33 La dotazione di servizi di prossimità</b>				
2.33.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	limitativo			X
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>				
2.34.1	- disponibilità di dotazioni territoriali e di parcheggi pubblici e di pertinenza conforme	limitativo	X		
2.35	<b>2.35 Distribuzione dell'energia elettrica</b>				
2.35.1	- applicazione delle distanze di rispetto delle linee di alta e media tensione;	preclusivo	X	X	X
2.35.2	- disciplina regolativa degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili.	limitativo	X	X	X
2.35.4	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo			X
2.36	<b>2.36 Prelievo e distribuzione dell'acqua potabile</b>				
2.36.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo		X	X
2.37	<b>2.37 Provvista e distribuzione di metano</b>				
2.37.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo			X
2.38	<b>2.38 Smaltimento di acque meteoriche e reflui</b>				
2.38.1	- rispondenza a requisiti costruttivi dei sistemi di collettamento;	non concorre			
2.38.2	- rispondenza a requisiti dei sistemi di depurazione;	non concorre			
2.38.3	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo		X	X
2.39	<b>2.39 Le telecomunicazioni</b>				

<i>ID sintesi del quadro conoscitivo</i>	<b>FATTORI PRECLUSIVI O LIMITATIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO</b> <i>voci della sintesi del quadro conoscitivo</i>	<i>concorso nella valutazione</i>	<i>trasformazioni edilizie diffuse</i>	<i>trasformazioni edilizie localizzate</i>	<i>trasformazioni urbanistiche</i>
2.39.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo		X	X
2.41	<b>2.41 Gli spostamenti per lavoro e per studio</b>				
2.41.1	- non ne ricorrono.	non concorre			
2.42	<b>2.42 Le infrastrutture per la mobilità</b>				
2.42.1	- salvaguardia dei corridoi riservati a varianti e rettifiche piano altimetriche;	non concorre			
2.42.2	- osservanza delle fasce di rispetto alla viabilità esistente.	non concorre			
2.42.3	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con la funzionalità della circolazione.	limitativo		X	X
2.44	<b>2.44 Le innovazioni nella viabilità comunale</b>				
2.44.1	- salvaguardia dei corridoi	limitativo	X		
2.45	<b>2.45 Il trasporto pubblico</b>				
2.45.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere normalmente ubicati a distanza pedonale dalle fermate del TPL.	limitativo		X	X
2.46	<b>2.46 Le telecomunicazioni</b>				
2.46.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	limitativo		X	X
2.48	<b>2.48 La sostenibilità energetica degli insediamenti</b>				
2.48.1	- conformità delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie alle norme in materia di risparmio energetico.	non concorre			
2.49	<b>2.49 Efficienza energetica e sicurezza degli edifici</b>				
2.49.1	- non ne ricorrono.	non concorre			
2.50	<b>2.50 I cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione</b>				
2.50.1	- limiti all'uso del territorio imposti da esondazioni fluviali e allagamenti, vulnerabilità della rete idraulica, instabilità geomorfologica;	limitativo		X	X
2.51	<b>2.51 I cambiamenti climatici: la prevenzione dei rischi</b>				
2.51.1	- per le costruzioni potenzialmente soggette al rischio di esondazioni fluviali e allagamenti, è da disporsi l'attuazione di misure di protezione nel caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione integrale.	limitativo	X		
2.51.2	- nuove urbanizzazioni, significativi movimenti di terra e rilevanti opere infrastrutturali devono essere subordinati al preventivo accertamento della salvaguardia del suolo da processi di degrado.	limitativo	X	X	X
2.52	<b>2.52 I centri aziendali agricoli</b>				
2.22.1	- integrazione nei centri aziendali dei nuovi fabbricati agricoli;	limitativo	X		
2.54	<b>2.55 Il sistema dei percorsi ciclabili</b>				
2.54.1	- salvaguardia dei tracciati	limitativo	X		
2.56	<b>2.56 I sentieri e gli itinerari escursionistici e devozionali</b>				
2.56.1	- salvaguardia della praticabilità dei tracciati	limitativo	X		
2.57	<b>2.57 Lo sci di fondo</b>				
2.57.1	- salvaguardia della praticabilità dei tracciati.	limitativo	X		
2.57.2	- subordinare ogni intervento che comporti incremento di rischio all'esito positivo di un'apposita valutazione geologica preventiva:	non concorre	X	X	X
2.58	<b>2.58 Dissesto e instabilità</b>				
2.58.1	- nelle frane attive preclusione di nuove costruzioni e ampliamenti;	preclusivo	X	X	X
2.58.2	- nelle frane quiescenti e fasce di rispetto nuove costruzioni e ampliamenti sono subordinati a specifici accertamenti.	limitativo	X	X	X
2.59	<b>2.59 L'inventario regionale delle frane</b>				
2.59.1	- nelle frane attive preclusione di nuove costruzioni e ampliamenti;	preclusivo	X	X	X



ID sintesi del quadro conoscitivo	FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo	L'ACCERTAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
2.22	<b>2.22 Le dinamiche tendenziali nel territorio rurale</b>	
2.22.1	- integrazioni delle strutture aziendali agricole	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.22.3	- tutte le trasformazioni edilizie e dell'uso sul patrimonio edilizio esistente	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio urbanizzato
2.23	<b>2.23 Le strutture insediative storiche</b>	
2.23.1	- tutte le trasformazioni fisiche e funzionali	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio urbanizzato
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>	
2.34.1	- modifiche dell'uso, ampliamenti nel territorio urbanizzato	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio urbanizzato
2.34.2	- ulteriori spazi per funzioni commerciali di vicinato, non preventivamente localizzabili	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio urbanizzato
2.35	<b>2.35 Distribuzione dell'energia elettrica</b>	
2.35.1	- estensioni e adeguamenti della rete	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.36	<b>2.36 Prelievo e distribuzione dell'acqua potabile</b>	
2.36.1	- estensioni delle reti di distribuzione	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.37	<b>2.37 Provvista e distribuzione di metano</b>	
2.37.1	- estensioni delle reti di distribuzione	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.38	<b>2.38 Smaltimento di acque meteoriche e reflui urbani</b>	
2.38.1	- estensioni e adeguamenti della rete	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.39	<b>2.39 Le telecomunicazioni</b>	
2.39.1	- ulteriori estensioni della rete	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.41	<b>2.41 Gli spostamenti per lavoro e per studio</b>	
2.41.1	- interventi migliorativi sulla viabilità	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.42	<b>2.42 Le infrastrutture per la mobilità</b>	
2.42.2	- interventi diffusi di adeguamento e di razionalizzazione della rete di supporto	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.46	<b>2.46 Le telecomunicazioni</b>	
2.46.1	- ulteriori estensioni della rete+	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.49	<b>2.49 Efficienza energetica e sicurezza degli edifici</b>	
2.49.1	- conferimento al patrimonio edilizio di più elevati requisiti di efficienza energetica e sicurezza sismica	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.52	<b>2.52 I centri aziendali agricoli</b>	
2.52.1	- sviluppo e potenziamento dei centri aziendali esistenti mediante interventi di nuova costruzione o modificazione di costruzioni esistenti	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.
2.53	<b>2.53 Lo sviluppo di insediamenti produttivi</b>	
2.53.1	- ampliamento e densificazione di insediamenti produttivi esistenti	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio urbanizzato
2.53.2	- ampliamento di attività artigianali diffuse nel territorio agricolo e di ridotte dimensioni	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio rurale
2.54	<b>2.54 Le strutture ricettive</b>	
2.54.1	- recupero di patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale	Da valutare nei loro effetti cumulativi sul territorio rurale
2.64	<b>2.64 Il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PLERT)</b>	
2.64.1	- installazione di nuovi impianti di emittenza	La sostenibilità coincide con l'osservanza delle discipline in atto.

### 3.4 La valutazione delle trasformazioni del territorio urbanizzato

Sono qui considerate di rilevanza urbanistica, e come tali assoggettate a VAS ValSAT, non solo le ipotesi di interventi di nuova urbanizzazione, ma anche gli effetti cumulativi delle trasformazioni diffuse sul territorio urbanizzato.

il prospetto che segue riunisce le istanze di trasformazioni che sono state individuate dal quadro conoscitivo.

ID sintesi del quadro conoscitivo	FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo
2.20	<b>2.20 Il patrimonio esistente e l'attività edilizia</b>
2.20.1	- tutte le trasformazioni fisiche e funzionali, ad eccezione delle trasformazioni urbanistiche
2.21	<b>2.21 Le dinamiche tendenziali nel territorio urbanizzato</b>
2.21.1	- tutte le trasformazioni edilizie e dell'uso
2.21.2	- intensificazione della struttura insediativa;
2.21.3	- nuove urbanizzazioni.
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>
2.34.1	- modifiche dell'uso, ampliamenti nel territorio urbanizzato
2.34.2	- ulteriori spazi per funzioni commerciali di vicinato, non preventivamente localizzabili
2.53	<b>2.53 Lo sviluppo di insediamenti produttivi</b>
2.53.1	- ampliamento e densificazione di insediamenti produttivi esistenti

#### 3.4.1 I limiti dell'intensificazione residenziale del territorio urbanizzato

L'intensificazione del territorio urbanizzato, ove compatibile con le dotazioni pubbliche e private, con le esigenze di stabilità e con i caratteri tipologici del contesto è da ricercarsi, in quanto:

- risponde a esigenze di maggior spazio da parte di famiglie e imprese;
- contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno senza ulteriore dispendio di suolo;
- attua il vantaggioso utilizzo delle potenzialità inesauste dei sistemi infrastrutturali e dei servizi esistenti;
- può essere occasione di guadagni di qualità, nel rispetto delle caratteristiche urbanistiche, e nell'equilibrio delle dotazioni di servizi e dotazioni, pubbliche e private.

Al paragrafo 7.2.2 della relazione di quadro conoscitivo *Il territorio di Frassinoro*, la discussione dei criteri di limitazione della capacità insediativa ha constatato che il suo proporzionamento a uno stimato fabbisogno abitativo ha esaurito funzione e significato con l'esaurirsi dei massivi processi territoriali del secolo scorso, concludendo che non può in alcun modo essere valido riferimento per la disciplina urbanistica di interventi le cui necessità, sito, natura ed entità non sono dominabili da alcuna previsione deterministica, ma a cui è necessario offrire le più ampie opportunità di trovare soddisfazione.

L'ammissibilità di interventi che vanno ad intensificare il territorio urbanizzato, sia come ampliamenti dell'esistente sia con nuove costruzioni, deve essere accertata da una valutazione preventiva della loro sostenibilità, che le consideri sia individualmente, sia sistematicamente negli effetti complessivamente attesi dal loro assommarsi nel tempo.

E' pertanto da valutare quanto la struttura insediativa è in grado di sostenere intensificazioni del tessuto edilizio esistente, considerando:

1. i fattori preclusivi posti da tutele, sicurezza, salubrità;
2. i fattori limitanti che subordinano gli interventi edilizi a verifiche preventive di compatibilità;
3. le potenzialità inesauste delle dotazioni di spazi e attrezzature collettive esistenti o programmate;
4. la capacità inesausta di utilizzo delle reti infrastrutturali e dei servizi esistenti o programmate;
5. le potenzialità degli spazi di sosta e ricovero di autovetture;
6. le compatibilità con le caratteristiche e la qualità del contesto edilizio.

Qualità dell'aria e clima acustico non hanno efficacia discriminante in questo territorio provinciale.

Spetta alla VAS-ValSAT quantificare i limiti massimi di intensificazione.

#### 3.4.2 I limiti quantitativi delle intensificazioni residenziali

L'intendimento di ricercare la massima intensificazione sostenibile deve confrontarsi in primo luogo con i fattori che intervengono a limitarla quantitativamente.

Nella realtà di Frassinoro si riconoscono tre fattori che possono concorrere a limitare quantitativamente l'intensificazione insediativa:

Il primo consiste nella capacità di approvvigionamento a servizio dei consumi essenziali, ovvero il ciclo dell'acqua ed energia elettrica. Dalla consultazione con i gestori non sono emerse criticità a questo proposito. D'altra parte, i processi di intensificazione nella loro gradualità, in siti e in tempi non prevedibili, producono

effetti in orizzonti temporali comparabili con quelli del rinnovo e adeguamento delle reti.

Il secondo è posto dalle istanze di risparmio di suolo: trattandosi di intensificazioni prevalentemente interne al territorio urbanizzato la legge regionale non pone per esse limitazioni di sorta. Gli sviluppi insediativi dell'edificato sparso e discontinuo o ai margini dei centri abitati non hanno difficoltà a conformarsi alla limitazione posta dalla legge regionale all'ampliamento del territorio urbanizzato, senza incontrarvi un limite quantitativo.

Il fattore che ha massima efficacia discriminante sul piano quantitativo è il terzo, ovvero le potenzialità inesauste della dotazione esistente di attrezzature e spazi collettivi di confacente accessibilità, escludendo in linea di principio un loro futuro accrescimento, se non già efficacemente programmato.

La capacità delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi di sostenere un maggiore carico insediativo è quindi valutata in riferimento alle sole potenzialità inesauste offerte dalla consistenza attuale delle aree per attrezzature e spazi collettivi, a prescindere da possibili o eventuali potenziamenti.

La dotazione di attrezzature e spazi collettivi di rilievo locale è oggetto della Parte 5 della relazione di quadro conoscitivo "*Il territorio di Frassinoro*".

A questa dotazione è attribuita primaria efficacia discriminante, sia per la sua rilevanza intrinseca nell'ambito delle strategie convergenti su questo territorio, che attribuiscono funzione primaria al sistema dei servizi per il sostegno e il recupero di vitalità, sia in quanto riserve strategiche per dare risposta a esigenze di entità e natura oggi non prevedibili, ma che possono manifestarsi nel lungo termine.

Le disponibilità esistenti e funzionanti o quantomeno già di proprietà comunale, interne al territorio urbanizzato, sono attribuite alle diverse parti di territorio in ragione del rango dei diversi servizi presenti nei centri abitati e dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri già qui richiamati al precedente punto 3.4.1.4.

La valutazione delle dotazioni esistenti è riferita ad uno standard di 50 metri quadrati per abitazione, che considerando 2,5 abitanti per abitazione corrisponde a 20 metri quadrati per abitante, pari alla standard della legge regionale 47/1978 per i comuni inferiori a diecimila abitanti, dedotti i parcheggi, che richiedono una valutazione apposita.

Le dotazioni esistenti risultano superare di oltre sei ettari il fabbisogno assunto, e quindi in grado di servire complessivamente quasi novecento ulteriori abitazioni.

Ripartite nei centri abitati qualificati come territorio urbanizzato le dotazioni sono sufficienti a sostenere i maggiori carichi insediativi computati nel prospetto che segue:

eccedenze della dotazione di attrezzature e spazi collettivi	totali	intensificazione sostenibile
	metri quadrati	abitazioni
Frassinoro	12.108	242
Castell'Alfiano	1.116	22
Castello	2.353	47
Castell'Alfiano	2.756	55
Castell'Alfiano	312	6
Castell'Alfiano	8.090	162
Castell'Alfiano	10.380	208
Castell'Alfiano	111	2
Castell'Alfiano	10.931	219
Castell'Alfiano	1.830	37
Castell'Alfiano	13.085	262
Castell'Alfiano	797	16
Totale	63.869	1.277

Le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi esistenti non pongono pertanto limitazioni significative a incrementi della capacità insediativa per residenza se non nei casi di Spersera e Vallorsara.


Si tratta ora di valutare come le potenzialità di intensificazione virtualmente così ampie debbano distribuirsi sul territorio, in relazione ai fattori preclusivi o limitativi e dalle potenzialità inesauste di reti, servizi, dotazioni, che intervengono a circoscriverne e orientarne la localizzazione.

### 3.4.3 La distribuzione delle intensificazioni di residenza

Nell'ambito dei limiti quantitativi di intensificazione accertati al punto precedente per i diversi centri qualificati come territorio urbanizzato, la valutazione deve rivolgersi alla selezione dei siti in cui l'intensificazione è ammissibile ok preferenziale.

A questo scopo è individuato all'interno dei territori urbanizzati e ai loro margini un assortimento di 39

posizioni rappresentative di ipotetici sviluppi insediativi o intensificazioni del territorio urbanizzato, quali riferimenti per valutare l'azione combinata di fattori preclusivi o limitanti e di opportunità.



Le ipotesi di sviluppi insediativi sono posizionate tenendo conto delle zone di completamento B e delle zone di espansione C disposte dal piano regolatore e tuttora non edificate, ad eccezione di quelle soggette a

fattori preclusivi già noti, in particolare la frana attiva individuata dall'inventario regionale nella parte nord del capoluogo.


### 3.4.4 I fattori preclusivi

Il primo fattore selettivo delle opportunità di intensificazione del territorio urbanizzato consiste nei fattori preclusivi, individuati nei seguenti:

- frane attive identificate dal PTCP;
- frane attive identificate dall'inventario regionale;
- fasce di rispetto a frane attive;
- sistema forestale boschivo non compreso in territorio urbanizzato;
- rischio idrogeologico elevato, zone 1, 2, A, B;
- tutela naturalistica;
- beni geologici;

- rispetto assoluto alle sorgenti.

Nel cartogramma esemplificativo che segue, relativo al capoluogo, le aree interessate dai diversi fattori. Non essendo possibile la distinta e contemporanea rappresentazione di tutti i poligoni che li georeferenziano, è impiegata una simbologia uniforme in toni trasparenti di grigio, che sovrapponendosi risultano tanto più scure quanto maggiore è il loro numero. Ovviamente la *Tavola dei vincoli* supporta conoscenza analitica e dettagliata di ciascun fattore.



I fattori precludono sette delle ipotesi di intensificazione o sviluppo insediativo assunte al precedente punto 3.5.2.


fattori preclusivi	Frana attiva da inventario regionale	Rischio idrogeologico elevato Zone 12AB	Rispetto a frana attiva da inventario regionale	Rispetto a frana attiva da PTCP	Sistema forestale boschivo non in territorio urbanizzato	
Cargedolo 38						
Case Farioli36		■				non ammissibile
Fontanaluccia11						
Fontanaluccia13						
Fontanaluccia16						
Fontanaluccia22		■				non ammissibile
Fontanaluccia27						
Fontanaluccia28						
Fontanaluccia33						
Fontanaluccia35		■				non ammissibile
Frassinoro1						
Frassinoro15						
Frassinoro18						
Frassinoro19						
Frassinoro23						
Frassinoro24						
Frassinoro32						
Frassinoro7						
MadonnaPietravolta12						
MadonnaPietravolta25						
Piandelagotti30						
Piandelagotti31						
Riccolto10						
Riccolto21						
Romanoro14						
Romanoro34						
Romanoro4						
Romanoro40	■		■	■		non ammissibile
Rovolo2			■	■		non ammissibile
Rovolo3						
Rovolo6						
Rovolo7						
Sassatella26						
Sassatella5						
Sassatella9						
SGeminiano38						
Spervara20						
Vallorsara17						
Vallorsara8						

### 3.4.5 I fattori limitanti

Come fattori limitanti di intensificazioni del territorio urbanizzato e di sviluppi insediativi sono assunte le disposizioni che non escludono la possibilità di nuove edificazioni e ampliamenti, ma la subordinano a stringenti condizioni. Si individuano come tali le seguenti:

- Fasce di attenzione alle frane attive da inventario regionale;
- Fasce di attenzione alle frane attive da PTCP;
- Frane quiescenti da inventario regionale;
- Frane quiescenti da PTCP;
- Sistema forestale boschivo in territorio urbanizzato;
- Rischio idrogeologico elevato: zone C;
- Parco del Frignano;
- Acclività superiore al 15%;
- Rispetto geometrico alle sorgenti.

I fattori limitanti concorrono in prima istanza alla valutazione della sostenibilità urbanistica di intensificazioni con funzione selettiva, congiuntamente alla valutazione delle opportunità offerte dalle dotazioni territoriali e dai servizi di prossimità. Ferma resta la subordinazione degli interventi edilizi agli esiti delle verifiche prescritte dai dispositivi di tutela e protezione, in particolare in ordine alla stabilità.




### 3.4.6 Le opportunità delle infrastrutture e dei servizi a rete

Il requisito di possibile diretto allacciamento alle reti infrastrutturali è stato assunto in 50 metri lineari, mentre le linee di trasporto pubblico sono considerate di accessibilità pedonale per i residenti entro una distanza di 300 metri, corrispondente ad un percorso stimato di 400..

I corrispondenti buffer consentono di valutare le opportunità presenti nel territorio comunale.

Da parte dei gestori non sono state quantificate le potenzialità inesauste delle reti, di cui si considera qui rilevante la sola presenza. I processi di intensificazione hanno peraltro tempi e gradualità di ordine analogo alla cadenza di rinnovamento e adeguamento degli impianti.




Le opportunità di allacciamento alle reti e di accesso alle linee di trasporto pubblico sono presentate nel prospetto che qui segue, distintamente per ciascun sito di ipotizzata intensificazione o sviluppo.

infrastrutture a rete e trasporto pubblico	trasporto pubblico	acquedotto	fognatura	gasdotto	media tensione	banda larga
	Cargedolo 38	■	■	■		■
Case Farioli36	■	■	■		■	
Fontanaluccia11	■	■	■		■	
Fontanaluccia13	■	■	■		■	
Fontanaluccia16	■	■	■		■	
Fontanaluccia22						
Fontanaluccia27	■				■	
Fontanaluccia28	■	■	■		■	
Fontanaluccia33	■	■	■		■	
Fontanaluccia35						
Frassinoro1	■	■	■	■	■	■
Frassinoro15	■	■	■	■		
Frassinoro18	■	■	■			
Frassinoro19	■	■	■	■	■	■
Frassinoro23	■	■	■	■	■	■
Frassinoro24	■	■	■	■		■
Frassinoro32	■	■	■			
Frassinoro33	■	■	■	■	■	■
Frassinoro7	■	■	■		■	■
MadonnaPietravolta12	■	■	■	■		
MadonnaPietravolta25	■	■	■	■		
Piandelagotti30	■	■	■		■	
Piandelagotti31	■	■	■		■	
Riccovolto10	■	■	■		■	
Riccovolto21	■	■	■		■	
Romanoro14	■	■	■			■
Romanoro34	■	■	■			■
Romanoro4	■	■	■		■	■
Romanoro40						
Rovolo2						
Rovolo3	■	■	■			
Rovolo6	■	■	■			
Rovolo7						
Sassatella26	■	■	■		■	
Sassatella5	■	■	■		■	
Sassatella9	■	■	■		■	
Spervara20	■	■	■		■	
Vallorsara17	■	■	■	■		
Vallorsara8	■	■	■	■		

### 3.4.7 I servizi di prossimità

La dotazione di servizi di prossimità è accertata per ciascun sito oggetto di ipotesi di intensificazione o sviluppo, in un intorno di effettiva percorrenza pedonale

non superiore a 400 metri (si veda la Parte 5 della relazione di quadro conoscitivo “Il territorio di Frassinoro”).






### 3.4.8 Le dotazioni di parcheggi pubblici

Le dotazioni di parcheggi pubblici, valutate in riferimento ad una dotazione consigliata di 0,5 posti auto per abitazione, non mostra criticità, in relazione alla bassa densità dei rispettivi contesti e alla ampiezza dei lotti

edificabili, che consente di provvedere le dotazioni necessarie agli interventi di intensificazione.




### 3.4.9 I caratteri tipologici del contesto

La ricognizione delle altezze esistenti, espresse in numero di piani fuori terra, ricavate dalle registrazioni del censuario catastale, mostra il predominio assoluto della casa singola a due piani. Le rare eccezioni sono disposte nel centro urbano ai lati della provinciale, via Roma, e generalmente riconducibili a interventi di sostituzione o sopraelevazione negli anni della più intensa produzione edilizia nella seconda metà del Novecento.

La distribuzione della consistenza edilizia, in numero di abitazioni per fabbricato, corrisponde strettamente all'assetto delle altezze.

La valorizzazione dei caratteri morfologici esistenti, nel rispetto delle peculiarità strutturanti il paesaggio urbano, ha portato a ricercare criteri di omogeneità di altezza, tipo edilizio, densità per ciascun lotto del territorio urbanizzato.



L'assortimento tipologico esistente nel capoluogo è qui presentato a scopo esemplificativo.

Fonte: *elaborazione propria.*

## 3.4.10 La valutazione della sostenibilità delle intensificazioni

I fattori di valutazione della sostenibilità delle intensificazioni sono fatti operare nei seguenti modi:

- i fattori preclusivi semplicemente le escludono;
- la disponibilità delle reti infrastrutturali e del servizio di trasporto pubblico attribuisce un punteggio positivo;
- l'accessibilità pedonale ai servizi di prossimità attribuisce anch'essa punteggio positivo;
- i fattori limitanti presenti attribuiscono punteggi negativi.

Gli intorni dei siti degli sviluppi insediativi ipotizzati di maggior punteggio sono preferenziali per l'attribuzione di potenzialità di intensificazione.

In tutti i casi le possibilità di intensificazione sono subordinate all'esito delle verifiche che le condizionano, come esplicitate nelle *Strategie locali*, con particolare riferimento alla stabilità.

La dotazione di parcheggi di urbanizzazione non risulta discriminante, in quanto tutte le ipotesi di intensificazione e sviluppo insediativo sono situate in contesti che non presentano significative criticità per le opportune dotazioni.

I caratteri tipologici del contesto, in particolare l'assoluta prevalenza del tipo casa singola a due piani fuori terra, sono fattori condizionanti per la redazione della disciplina urbanistica di dettaglio, ma in questo assetto insediativo non hanno effetti limitativi delle possibilità di intensificazione sostenibile.

Il prospetto a lato presenta il riepilogo dei punteggi ottenuti da ciascuna delle ipotesi di sviluppo insediativo considerate

Complessivamente la valutazione accerta la sostenibilità di 780 abitazioni aggiuntive nel territorio urbanizzato, compatibili quantitativamente e distributivamente con le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, infrastrutture a rete, servizio di trasporto pubblico, servizi di prossimità, parcheggi pubblici.


Sono opportunità di accertata sostenibilità, offerte in risposta a esigenze puntuali, singolari, che non possono essere in alcun modo riferite a previsioni deterministiche, né a fabbisogni prevedibili o presunti, ma il cui soddisfacimento, in condizioni di accertata sostenibilità – è parte irrinunciabile della strategia di sostegno e rafforzamento della compagine sociale in queste aree montane (si veda la relazione di quadro conoscitivo *Le strategie attive sul territorio di Frassinoro*).

nome	fattori preclusivi	infrastrutture	servizi di prossimità	servizi totali	fattori limitanti	altri punteggi	intensificazione totale sostenibile	intensificazioni localizzate	possibilità residua di intensificazione servizi esistenti
Cargedolo 11								29	
Cargedolo 38		4	3	7	-2	5			
<b>Cargedolo</b>							<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
Case Farioli36	X								
Fontanaluccia11		3	7	10	-1	9		31	
Fontanaluccia13		3	7	10	-2	8			
Fontanaluccia16		4	7	11	-1	10		26	
Fontanaluccia22	X								
Fontanaluccia27		2	2	5		5			
Fontanaluccia28		3	2	5		5			
Fontanaluccia33		4	2	6	-2	4		40	
Fontanaluccia35	X								
<b>Fontanaluccia</b>							<b>162</b>	<b>137</b>	<b>25</b>
Frassinoro1		6	11	17	-1	16			
Frassinoro15		4	6	10	-1	9			
Frassinoro18		2	7	9	-1	8			
Frassinoro19		3	8	11	-1	10			
Frassinoro23		5	2	7	-1	6		27	
Frassinoro24		5	15	20	-2	18		50	
Frassinoro32		2	1	3	-1	2		24	
Frassinoro7		4	17	21	-4	17			
<b>Frassinoro</b>							<b>242</b>	<b>181</b>	<b>61</b>
MadonnaPietravolta12		4	2	6	-1	5		40	
MadonnaPietravolta25		3		3	-5	-2			
<b>Madonna di Pietravolta</b>							<b>208</b>	<b>40</b>	<b>168</b>
Piandelagotti30		3		3	-2	1		40	
Piandelagotti31		4		4	-4			44	
<b>Piandelagotti</b>							<b>262</b>	<b>107</b>	<b>155</b>
Riccovolto10		3	1	4	-3	1			
Riccovolto21		4	1	5	-3	2		30	
<b>Riccovolto</b>							<b>47</b>	<b>30</b>	<b>17</b>
Romanoro14		3	3	6	-3	3		6	
Romanoro34		3		3	-4	-1			
Romanoro4		4	4	8		8		76	
Romanoro40	X								
<b>Romanoro</b>							<b>219</b>	<b>101</b>	<b>118</b>
Rovolo2	X	4	5	9	-2	7			
Rovolo3		3		3	-3			27	
Rovolo6	X	2	5	7	-6	1			
Rovolo7		4	5	9	-2	7		10	
<b>Rovolo</b>							<b>37</b>	<b>49</b>	<b>206</b>
Sassatella26		4	3	7	-1	6		4	
Sassatella5		1	4	5	-2	3			
Sassatella9		4	5	9	-2	7		39	
<b>Sassatella</b>							<b>55</b>	<b>57</b>	<b>-2</b>
Spervara20		3		3	-2	1		27	
<b>Spervara</b>							<b>6</b>	<b>43</b>	<b>26</b>
Vallorsara17		4	2	6	-2	4		29	
Vallorsara8		3	2	5		5		1	
<b>Vallorsara</b>							<b>2</b>	<b>39</b>	<b>5</b>
Case Palandri		4		4	-5	-1		11	
<b>Case Palandri</b>		4		4	-5	-1	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

### 3.4.11 Le intensificazioni sostenibili

Il cartogramma che segue mostra, a titolo esemplificativo, le intensificazioni che sono risultate sostenibili dalla valutazione effettuata ammissibili nel

territorio del capoluogo in quanto di accertata sostenibilità. La cartografia completa è raccolta nel fascicolo *Strategie locali*.



L'assortimento tipologico esistente nel capoluogo è qui presentato a scopo esemplificativo. La cartografia completa per tutti i territori urbanizzati consiste nelle tavole *Strategie locali*, comprese nell'omonimo fascicolo.

Fonte: elaborazione propria.

### 3.4.12 L'integrazione funzionale sostenibile del territorio urbanizzato

L'analisi catastale delle attività economiche presenti nel territorio urbanizzato, svolta nel capitolo 2.3 della relazione *Il territorio di Frassinoro*, compresa nel quadro conoscitivo, ne ha osservato una presenza significativa solo nei tre centri abitati maggiori, ciascuno dei quali serve una corrispondente parte di territorio (si veda in proposito la Parte 5 della medesima relazione).

Le funzioni commerciali, i servizi alle persone e alle imprese, le attività professionali sono disposte sui tracciati viari di attraversamento dei centri abitati, concentrandosi nelle parti storiche.

La loro presenza è un dato di qualità, che va salvaguardato. Le dimensioni dei centri abitati e la consistenza dei tessuti edilizi non sono tali da richiedere una specifica disciplina dell'ammissibilità di queste funzioni nel patrimonio edilizio esistente, in quanto il suo assortimento non comprende tipi appropriati ad accogliere attività eccessivamente impattanti con il contesto residenziale.


È il regolamento edilizio ad avere il compito e i poteri di disciplinare – ove necessario - le specifiche attività, allo scopo di prevenire l'esercizio di attività incompatibili con il contesto, ma coerenti con le destinazioni d'uso degli immobili assegnate dalla disciplina urbanistica.

La strategia del territorio urbanizzato deve quindi perseguire un'integrazione funzionale sostenibile, intesa come promozione mirata della presenza negli insediamenti residenziali di funzioni produttive e commerciali complementari, tenendo conto delle potenziali incompatibilità e ricercando aggregazioni funzionali all'interesse e qualità urbana degli spazi e dei percorsi, anche in relazione.

È una dotazione che deve essere difesa e rafforzata, quale fattore essenziale di vitalità, portando particolare attenzione alla dotazione di parcheggi pubblici, critica per attività che servono estese intorni di territorio, i centri di Frassinoro, Fontanaluccia e Piandelagotti al censimento 2011 accoglievano il 47% della popolazione: per la quota maggioritaria della popolazione l'accesso ai servizi commerciali e ai servizi alle persone è generalmente mediato dall'automobile.

La dotazione di parcheggi pubblici nelle parti interne dei centri presenta locali specifiche criticità, e frequentemente può soffrire della competizione prodotta dal deficit di spazi privati di sosta e rimessaggio nei centri storici, che le strategie locali individuano e si propongono di attenuare o sanare.

Ferma restando la necessità di accrescere la dotazione di parcheggi nelle parti deficitarie, l'aggiunta di ulteriori esercizi e funzioni terziarie diffuse a quelle esistenti non presenta ragionevolmente potenzialità che possano indurre sensibili aggravamenti di criticità locali: l'inserimento di strutture di vendita è in ogni caso subordinato alla contestuale realizzazione delle necessarie dotazioni, al caso contribuendo anche al soddisfacimento di fabbisogni arretrati.



### 3.4.13 L'intensificazione sostenibile degli insediamenti produttivi

Gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio di Frassinoro sono sostanzialmente di due soli tipi.

Il primo tipo consiste negli stabilimenti di rilevante dimensione insediati nel territorio rurale. Loro significativi ampliamenti devono essere valutati individualmente, e al caso condizionati ad adeguamenti, delle dotazioni di pertinenza o della mitigazione paesaggistica, ad esempio.

Le attività artigianali di piccola dimensione presenti nel territorio rurale non sono qui considerate, in quanto eventuali normali esigenze di adeguamento dimensionale delle sedi sono soddisfatte dalle norme

Il secondo tipo è quello della zona produttiva specializzata in territorio urbanizzato: è presente come unico caso a sud est del capoluogo, priva di lotti edificabili rimasti inattuati, che comprende aziende artigiane e industriali di piccola, media e relativamente grande dimensione. Per queste l'intensificazione può consistere esclusivamente in ampliamenti e sopraelevazioni nell'area di pertinenza

Le possibilità di intensificazione devono essere valutate e favorite anche negli ambiti produttivi consolidati, per le medesime ragioni di risparmio di suolo e pieno utilizzo delle potenzialità inesaurite delle dotazioni territoriali che motivano la ricerca dell'intensificazione degli insediamenti residenziali.

Oltre a queste, la migliore saturazione degli insediamenti produttivi risponde anche a esigenze di adeguamento e sviluppo delle sedi aziendali, in relazione a nuove opportunità produttive, tecnologiche e occupazionali.

E' quindi doveroso ricercare e promuovere il più razionale utilizzo e l'intensificazione delle superfici fondiari, anche in riferimento alle aree interstiziali, richieste dalla sola osservanza delle distanze dai confini e frequentemente prive di utilizzo.

I criteri per valutare la sostenibilità dell'intensificazione di zone produttive si discostano tuttavia in modo sostanziale da quelli qui applicati per la residenza. Per le strutture produttive manca infatti una relazione deterministica fra potenzialità edificatoria, carico urbanistico atteso e conseguente fabbisogno di infrastrutture e dotazioni, quale nel caso della residenza intercorre tra edificabilità assegnata, numero di famiglie residenti e dotazioni territoriali.

Il numero di addetti di un'unità locale non è infatti funzione della sola superficie utile della sede: lo spazio necessario a dieci addetti in lavori di carpenteria pesante può accogliere comodamente cinquanta postazioni di lavoro nell'abbigliamento, e uno solo se si tratta di un magazzino.

La superficie utile non può nemmeno essere considerata un indicatore del movimento merci atteso: è sufficiente considerare il confronto concettuale fra una grande azienda di componentistica elettronica e un'impresa di logistica di modeste proporzioni.

Entrambi i fattori principali della domanda di opere di urbanizzazione in un insediamento produttivo – il numero di addetti e la movimentazione di merci – non sono quindi funzione della superficie utile.

D'altra parte in distretti produttivi in cui è prevalente la presenza di piccole e medie imprese, è lo stesso riferimento alla superficie utile a mancare di significatività sul piano urbanistico. Su un lotto di 1.000 metri quadrati la superficie coperta non supera il 40%, già per il solo rispetto delle distanze dai confini, mentre lotti di grandi dimensioni possono superare rapporti di copertura molto elevati, anche superiori all'80%.

Si deve quindi concludere che, in un sistema di produzioni che privilegia in via assoluta gli spazi a piano terreno, la disciplina degli insediamenti produttivi mediante limitazioni della superficie utile edificabile non corrisponde a fondate ragioni di equilibrio funzionale e razionalità dell'assetto urbanistico.

Stabilire, come è consueto nella pianificazione urbanistica, un unico indice fondiario (0,70 nel caso delle zone di completamento D.1 di Frassinoro) su lotti di superficie fondiaria variabile fra 1.000 e 100.000 metri quadrati non è quindi ragionevole: per i lotti più piccoli è un valore comunque irraggiungibile, per i lotti più estesi può costituire uno spreco e un'ingiustificata compressione di esigenze di sviluppo aziendale.

Considerata la mancanza di significatività della superficie utile negli insediamenti produttivi va concluso che è preferibile abbandonarne semplicemente l'impiego come fattore limitativo nella pianificazione. A circoscrivere le potenzialità di edificazione del lotto sono sufficienti i limiti geometrici di altezza e di distanza dai confini, e soprattutto l'obbligo di congrue dotazioni di parcheggi di pertinenza, riferite sia alla superficie utile attuata che alle destinazioni d'uso di progetto, o al caso, tramite il regolamento edilizio all'attività esercitata.

## 3.5 La valutazione delle trasformazioni nel territorio rurale

### 3.5.1 Le integrazioni dell'edificato sparso e discontinuo


Per quanto concerne la funzione abitativa diffusa nel territorio rurale, destinata a permanere sia sul piano quantitativo come patrimonio edilizio fisico che come consolidato modello consuetudinario, ne è stata sottolineata ripetutamente l'importanza.

La sezione 7.3.4 della parte 7 della relazione *"Il territorio di Frassinoro"* ha riconosciuto l'esistenza di esigenze di integrazioni edilizie dell'edificato sparso e discontinuo, da parte di famiglie e attività economiche presenti in luogo, che non sono determinabili in via preventiva quanto a sito e caratteristiche, né possono trovare risposta nel recupero e riuso di patrimonio edilizio esistente. Sul riferimento delle conclusioni raggiunte al capitolo 3.2 della medesima relazione, ha individuato come appropriati ad accogliere addizioni e

completamenti (in subordine a tutti i fattori preclusivi o limitanti presenti nel sito) gli aggregati che nella cartografia del database regionale risultano composti da almeno tre edifici, tutti di sedime non inferiore a 60 metri quadrati e riuniti in un intorno di 25 metri.

Gli aggregati, che risulterebbero così suscettibili di completamento e integrazione sono complessivamente 125, e comprendono allo stato di fatto 705 edifici con sedime non inferiore a 60 metri quadrati, pari al 70% del totale di 1.003 nel territorio rurale.

A titolo di confronto va riferito che i centri aziendali agricoli censiti dall'apposita ricerca sono 41, che comprendono complessivamente 113 fabbricati.



In termini di pressione antropica l'incremento di popolazione che il recupero di patrimonio inutilizzato e le integrazioni edilizie possono apportare al territorio rurale non può realisticamente essere di rilevante impatto.

Al 1951 tre quarti della popolazione, ovvero oltre 9.000 persone, risiedeva in case sparse nel territorio rurale; a censimento del 2001 vi risultavano 3.200 residenti. Un recupero di popolazione nell'ordine di qualche centinaio di famiglie nelle case sparse e nei nuclei abitati su un orizzonte ultradecennale non è certo in grado di incidere in misura sensibile sull'assetto insediativo, anche se la pressione antropica unitaria attuale è certamente multipla rispetto all'originario assetto sociale a base agricola.

Gli indirizzi dati dal PTCP pongono tuttavia anche sollecitazioni che richiedono determinazioni di pertinenza del PUG. I commi 5 e 6 dell'articolo 75 richiedono infatti valutazioni dell'ammissibilità stessa del recupero a fini abitativi, in rapporto alla sostenibilità territoriale dell'intervento, in termini di pressione antropica, in

particolare, per quanto concerne lo smaltimento di reflui e rifiuti e la compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali. In proposito va considerato quanto segue.

La ValSAT è quindi svolta sull'ipotesi della possibilità di addizioni edilizie all'interno o in adiacenza ai nuclei composti da non meno di tre fabbricati, considerati quali nuclei intensificabili.

In quanto circoscritte alle sole esigenze delle famiglie e delle attività produttive già presenti in luogo, le integrazioni di aggregati esistenti che possono essere ragionevolmente attese sono indubbiamente di entità molto modesta, sia come consistenza che come numero complessivo, prevedibile nell'ordina di alcune decine di costruzioni nell'orizzonte trentennale del PUG.

Si tratta tuttavia di un genere di trasformazioni che esige un'attenta valutazione di sostenibilità, anche e soprattutto in relazione alla novità di un criterio di pianificazione che ammette costruzioni non connesse

all'agricoltura nel territorio rurale, e ne riferisce l'ammissibilità non ad un presunto fabbisogno stabilito in via deterministica, ma alla sostenibilità di molteplici opportunità poste a disposizione.

Per la valutazione sono considerati sia i fattori che possono precludere, limitare o condizionare le nuove costruzioni, sia le opportunità che sono offerte dalle dotazioni infrastrutturali e dal servizio di trasporto pubblico.

### 3.5.1.1 I fattori preclusivi o limitanti


I fattori preclusivi o limitanti sono quelli individuati alla precedente sezione 3.4.1.

La sostenibilità rispetto a questi fattori coincide con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni, che precludono direttamente o subordinano all'esito di apposite verifiche ed al rispetto di specifiche condizioni la fattibilità dei diversi interventi, in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti.

Nel cartogramma a fianco presenta i tre generi di aggregati e la distribuzione sul territorio di fattori preclusivi o fortemente limitativi, che incidono rispettivamente per il 76% e l'88% del territorio comunale (il tono di grigio è più scuro indica la loro compresenza).

L'osservanza delle correlate disposizioni può essere validamente verificata solo in riferimento agli specifici casi, nell'ambito del procedimento dell'accordo operativo che li abilita. In termini generali si può tuttavia osservare che dei 125 aggregati composti da almeno tre unità edilizie, potenzialmente da valutarsi, 26 ricadono in tutto o in parte in aree interdette a nuove edificazioni da fattori preclusivi, e 94 in aree interessate da fattori fortemente limitanti. Rispettivamente corrispondono al 21% e 75% del totale.

L'effettiva consistenza quantitativa dei possibili interventi di integrazione e completamento dell'edificato sparso e discontinuo potrà quindi essere accertata solo a valle degli esiti delle specifiche valutazioni. Riguardo ai 99 aggregati non gravati da fattori preclusivi, si può stimare che in metà dei casi la presenza di fattori fortemente limitanti non consenta integrazioni o completamenti edilizi. Anche nell'ipotesi massima di un'addizione in media per ciascun aggregato concretamente intensificabile, il loro numero risulterebbe nell'ordine di alcune decine, nell'orizzonte temporale di riferimento del PUG, come già qui stimato in apertura. Il conseguente impatto da attendersi sul territorio risulta pertanto di entità complessivamente trascurabile.



### 3.5.1.2 Le forniture essenziali

In linea generale quella metà della popolazione che risiede nell'*edificato sparso o discontinuo* ha maturato e messo a punto da tempo i modi di adeguato approvvigionamento delle forniture essenziali di energia elettrica, acqua potabile, gas, telecomunicazioni:

- per l'energia elettrica e le telecomunicazioni con gli allacciamenti di spettanza del gestore;
- per l'acqua potabile, mediante reti locali alimentate da sorgenti locali;
- il gas per riscaldamento e uso domestico con serbatoi individuali o condivisi.


L'addizione di nuove abitazioni, o anche laboratori artigiani, internamente o in stretta adiacenza a nuclei abitati, e in intrinseca integrazione al contesto sociale che ne esprime l'esigenza, trova quindi le condizioni favorevoli di base indispensabili per un efficiente accesso a queste forniture, nel rispetto delle disposizioni che le regolano, in particolare in ordine ai prelievi di acque sorgive.

Riguardo ai reflui, valgono le disposizioni regolamentari in materia (che completamenti e addizioni devono essere occasione per una migliore osservanza nell'aggregato), mentre al collettamento e smaltimento dei rifiuti solidi provvede l'apposito servizio.

### 3.5.2 L'accesso a servizi pubblici e privati

La parte 5 della relazione di quadro conoscitivo “*Il territorio di Frassinoro*” ha quantificato la disponibilità di aree per attrezzature e spazi collettivi, distinguendole su

quattro livelli di rango territoriale, per accertare il grado di soddisfacimento dei fabbisogni negli appropriati bacini di utenza.




- Rango 1: corrisponde ai servizi per l'istruzione, concentrati nel capoluogo, che devono servire l'intero territorio comunale;
- Rango 2: sono i servizi di interesse comune, presenti nei tre centri maggiori (Frassinoro, Fontanaluccia e Piandelagotti), con utenza suddivisa nelle tre corrispondenti partizioni del territorio comunale (est, ovest e sud);
- Rango 3: comprende il verde pubblico e attrezzature per lo sport, a servizio dei soli cinque centri di maggiore dimensione e immediate adiacenze, ritenendosi superflua una dotazione di verde pubblico in borghi che sorgono in mezzo ai boschi;
- Rango 4: comprende le strutture per il culto e di aggregazione sociale, presenti nella totalità dei centri, e funzionali a corrispondenti partizioni territoriali.

Le corrispondenti dotazioni di aree di servizi esistenti o già di proprietà comunale sono risultate superiori per un'estensione di 64.000 metri quadrati ad una dotazione standard di 50 metri quadrati per abitazione (parcheggi esclusi), assunto in riferimento ai classici valori della legge regionale 47/1978 ed alla consistenza del patrimonio edilizio, che nel lungo termine cui propriamente si riferisce la pianificazione urbanistica è permanente, non della popolazione residente, che è invece variabile.

Le disponibilità inesauste cumulativamente disponibili nelle partizioni territoriali di rango 4 territorio, che comprendono anche l'*edificato sparso e discontinuo*, sono computate nel prospetto che segue. Per approfondimenti si veda la Parte 5 della relazione *Il territorio di Frassinoro*, compresa nel quadro conoscitivo.

eccedenze della dotazione di attrezzature e spazi collettivi	totali
	metri quadrati
Frassinoro	12.108
Cargedolo	1.116
Ricovolto	2.353
Sassatella	2.756
Spervara	312
Fontanaluccia	5.590
Madonna di Pietravolta	12.880
Vallorsara	111
Romanoro	10.931
Rovolo	1.830
Piandelagotti	13.085
Case Palandri	797
totali	63.869

Riguardo alla disponibilità di servizi pubblici e privati sono state esaminate le localizzazioni delle strutture per l'istruzione primaria e secondaria, del verde attrezzato e delle strutture di aggregazione, i servizi sanitari, le sedi del culto, i servizi del credito e postali, commercio al dettaglio e pubblici esercizi, i servizi alle persone.




L'accesso ai servizi dell'istruzione è assicurato dal servizio di trasporto scolastico, mentre gli altri servizi sono accessibili, oltre che col mezzo privato, anche con il trasporto pubblico per la maggioranza dei nuclei intensificabili.

### 3.5.3 Il trasporto pubblico

Nel cartogramma che segue sono rappresentati i nuclei considerati intensificabili, e le fasce di accessibilità pedonale (300 metri) alle linee del trasporto pubblico.

Sul totale di 125 aggregati, da 70 è possibile accedere alle fermate dei mezzi pubblici a distanza pedonale.



### 3.5.4 La sostenibilità del recupero nel territorio rurale

Assumendo che gli interventi di recupero abitativo possano mediamente restituire alcune unità ogni anno, si stima che complessivamente nel decennio di riferimento l'incremento di popolazione diffusa nel territorio rurale possa essere nell'ordine del centinaio di famiglie, ovvero un'entità sostanzialmente trascurabile. Un recupero di popolazione di quest'ordine di grandezza nelle case sparse e nei nuclei abitati non è infatti tale da incidere in misura percettibile sull'assetto insediativo.

La rete infrastrutturale, come pure i servizi di trasporto scolastico e raccolta dei rifiuti, comunque tutti indispensabili per le aziende e le famiglie degli agricoltori, sono certamente in grado di soddisfare l'ulteriore domanda di un centinaio di nuove utenze diffuse con omogeneità sul territorio.

Il trattamento dei reflui, peraltro certamente inferiori a quelli prodotti in sito dall'originaria utilizzazione per agricoltura e zootecnia, può e deve avvenire con modalità che garantiscano la tutela delle acque e dell'ambiente.

Sono comunque da osservarsi le disposizioni vigenti in materia di smaltimento reflui e rifiuti, nonché di compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali.

### 3.5.5 Conclusioni

La sostenibilità di nuove costruzioni integrative o aggiuntive dei nuclei *intensificabili* nei confronti dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio edilizio di valore culturale è direttamente assicurata dall'osservanza del sistema di tutele disposto dagli strumenti di pianificazione territoriale e di settore attivi sul territorio, debitamente integrate al caso dai dispositivi del PUG, nei casi indicati nel prospetto al precedente punto 3.4.1, con particolare riferimento alla compatibilità con il paesaggio.

La sostenibilità territoriale risulta accertata quanto alla disponibilità delle forniture di base, che in linea generale è già assicurata dalla preesistenza dei nuclei cui la nuova costruzione si aggrega.

L'accesso ai servizi pubblici e privati avviene con mezzi privati e servizi di trasporto pubblico, in modi e forme sviluppate e ampiamente sperimentate da quella parte della popolazione residente che risiede nel territorio rurale, e che – va ricordato – ammonta a quasi metà del totale.

Gli effetti cumulativi prodotti dall'assommarsi nel tempo di intensificazioni di nuclei abitati del territorio rurale sono da ritenersi irrilevanti, data la loro prevedibile esiguità. In ogni caso nelle norme del PUG può essere opportuno contingentarne il numero, ponendo ad esempio

un massimo di 50 unità per i fabbricati con funzione abitativa e un massimo di 5.000 metri quadrati di superficie utile complessiva per i fabbricati ad uso produttivo, in un orizzonte trentennale di riferimento.

Ricordando che i fabbricati mappati dal catasto nel territorio rurale sono 2.604, di cui 1.131 abitativi, l'esiguità dell'incidenza delle nuove costruzioni consente di escluderne criticità anche negli effetti cumulativi.

## 3.6 La valutazione delle trasformazioni localizzate

### 3.6.1 I fattori propulsivi di trasformazioni

Le trasformazioni localizzate comprendono sia gli interventi specificamente proposti e individuati dal quadro conoscitivo, sia quelli di caratteristiche e ubicazione non preventivamente note, che per loro natura e consistenza

non sono assoggettabili a verifiche di sostenibilità mediante norme diffuse.

Le trasformazioni del primo genere sono qui oggetto di apposita valutazione. Negli altri casi la sostenibilità ambientale e territoriale può e deve essere accertata solo nell'ambito della progettazione o della pianificazione attuativa.

ID sintesi del quadro conoscitivo	FATTORI PROPULSIVI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo	L'ACCERTAMENTO DELLA SOSTENIBILITA'
2.21	<b>2.21 Le dinamiche tendenziali nel territorio urbanizzato</b>	
2.21.3	- nuove urbanizzazioni	Nel PUG sono valutate le localizzazioni. Ulteriori valutazioni sono correlate alla fase attuativa.
2.22	<b>2.22 Le dinamiche tendenziali nel territorio rurale</b>	
2.22.2	- impianto di nuovi centri e strutture aziendali agricole	La valutazione è correlata alla progettazione
2.30	<b>2.30 Le dotazioni di parcheggi pubblici</b>	
2.30.1	- incremento della dotazione di parcheggi pubblici in prossimità delle aree carenti di dotazioni private, in particolare dei centri storici.	La valutazione è correlata alla progettazione
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>	
2.34.3	- realizzazione di nuove strutture di vendita	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.35	<b>2.35 Distribuzione dell'energia elettrica</b>	
2.35.1	- nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.44	<b>2.44 Le innovazioni nella viabilità comunale</b>	
2.44 .1	- apertura dei nuovi tracciati	Nel PUG è valutato il tracciato. Ulteriori valutazioni sono correlate alla progettazione.
2.52	<b>2.52 I centri aziendali agricoli</b>	
2.52.2	- realizzazione di nuovi centri aziendali;	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.52.3	- realizzazione di impianti per la produzione di energia da celle fotovoltaiche e da biomasse.	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.53	<b>2.53 Lo sviluppo di insediamenti produttivi</b>	
2.53.3	- nuove potenziali localizzazioni per industria	Nel PUG sono valutate le localizzazioni. Ulteriori valutazioni sono correlate alla fase attuativa.
2.56	<b>2.56 I sentieri e gli itinerari escursionistici e devozionali</b>	
2.56.1	- servizi all'escursionismo, ciclo ed equiturismo ai prati di San Geminiano	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.56.2	- area di sosta e servizi ai camper alla diga	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.57	<b>2.57 Lo sci di fondo</b>	
2.57.1	- adeguamenti e sviluppi dei tracciati	La valutazione è correlata alla progettazione.
2.57.2	- strutture di servizio e ristorazione	La valutazione è correlata alla progettazione.

Quali trasformazioni del territorio localizzate, in questo capitolo restano pertanto da valutare le ipotesi di trasformazione di specifiche parti di territorio considerate dal quadro conoscitivo, che corrispondono a:

- opportunità di sviluppo insediativo contermini al territorio urbanizzato;
- nuove localizzazioni produttive;
- salvaguardia di nuovi tracciati viari.

I fattori accertati dal quadro conoscitivo che in relazione al sito e alle caratteristiche delle costruzioni possono intervenire a precluderle o condizionarle sono individualmente considerati nel prospetto che segue.

Sono indicati come non concorrenti alla valutazione i fattori riferiti a trasformazioni del territorio di altra natura, o

Le valutazioni sono svolte in relazione ai fattori preclusivi o limitanti individuati dal quadro conoscitivo, e riepilogati nel prospetto presentato alla sezione che segue, e alle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, come richiesto dall'articolo 35, comma 6 della legge regionale 24/2017.

### 3.6.2 I fattori preclusivi o limitanti

a parti di territorio in cui non sono presenti nuclei di edificato sparso o discontinuo potenzialmente intensificabili.

ID sintesi del quadro conoscitivo	FATTORI PRECLUSIVI O LIMITANTI DI TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO voci della sintesi del quadro conoscitivo	valutazione
2.3	<b>2.3 Le tutele naturalistiche</b>	
2.3.1	- in materia di interventi edilizi sono ammessi esclusivamente interventi su edifici esistenti, incluso l'ampliamento,	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina..
2.4	<b>2.4 Il sistema forestale boschivo</b>	
2.4.1	- non è consentita alcuna nuova costruzione, se non opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.4.2	- è vietato l'insediamento di allevamenti intensivi;	Non concorre alla valutazione.
2.5	<b>2.5 Il parco del Frignano</b>	
2.5.1	- conformità alle disposizioni del piano territoriale e delle norme	Non concorre alla valutazione.
2.7	<b>2.7 Le zone e i beni di interesse paesaggistico</b>	
2.7.1	- in materia di interventi edilizi sono ammessi esclusivamente interventi su edifici esistenti, incluso l'ampliamento,	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.8	<b>2.8 La viabilità panoramica e le visuali del paesaggio</b>	
2.8.1	- vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.8.2	- requisiti degli interventi sulle sedi stradali e adiacenze	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.9	<b>2.9 Il paesaggio agrario</b>	
2.9.1	- requisiti di salvaguardia e ripristino dei valori del paesaggio agrario.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.10	<b>2.10 I beni geologici</b>	
2.10.1	- non ne sono direttamente poste.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.11	<b>2.11 La rete ecologica</b>	
2.11.1	- all'interno della rete ecologica sono ammessi esclusivamente interventi sull'edilizia esistente, ampliamenti;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.11.2	- nuove costruzioni sono ammesse solo a servizio delle aziende agricole;	Non concorre alla valutazione.
2.12	<b>2.12 I caratteri ambientali dei corpi idrici superficiali</b>	
2.12.1	- stringenti limitazioni degli interventi ammissibili.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.13	<b>2.13 Il sistema dei crinali</b>	
2.13.1	- non ne sono direttamente disposte;	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.14	<b>2.14 I calanchi</b>	
2.14.2	- sono vietati interventi di nuova edificazione;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.14.3	- sono vietate opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo.;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.15	<b>2.15 Il piano delle attività estrattive (PAE)</b>	
2.15.1	- nel rispetto dei piani specifici e della normativa sovraordinata.	Non concorre alla valutazione.
2.16	<b>2.16 Le aree percorse dal fuoco</b>	
2.16.1	- Vincolo di inedificabilità per il periodo espresso dallo specifico provvedimento.	Non concorre alla valutazione.
2.17	<b>2.17 L'acclività</b>	
2.17.2	- sono sconsigliabili nuove edificazioni.	Fattore limitativo, non preclusivo.

2.18	<b>2.18 La protezione dall'inquinamento luminoso</b>	
2.18.1	- non ne sono individuate che rilevino per la disciplina urbanistica.	Non concorre alla valutazione.
2.19	<b>2.19 Lo stato della pianificazione</b>	
2.19.1	- non ne ricorrono	Non concorre alla valutazione.
2.20	<b>2.20 Il patrimonio esistente e l'attività edilizia</b>	
2.20.1	- non ne sono proposti.	Non concorre alla valutazione.
2.21	<b>2.21 Le dinamiche tendenziali e i caratteri del territorio urbanizzato</b>	
2.21.1	- sostenibilità delle intensificazioni.	Non concorre alla valutazione.
	- limite tassativo del 3% all'accrescimento dell'estensione del territorio urbanizzato.	Non concorre alla valutazione.
2.22	<b>2.22 Le dinamiche tendenziali e i caratteri del territorio rurale</b>	
2.22.1	- integrazione nei centri aziendali dei nuovi fabbricati agricoli;	Non concorre alla valutazione.
2.22.2	- ammissibilità di nuove costruzioni non connesse all'agricoltura nel solo ambito delle aree di pertinenza o completamento dell'edificato sparso o discontinuo.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.23	<b>2.23 Le strutture insediative storiche</b>	
2.23.1	- rispetto dei valori architettonici, storici, culturali e testimoniali collettivamente posseduti dagli aggregati edilizi.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.24	<b>2.24 La viabilità storica</b>	
2.24.1	- requisiti degli interventi sulla sede viaria e adiacenze	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.25	<b>2.25 La tutela generale del patrimonio di interesse</b>	
2.25.1	- aderenza a principi di tutela e rispetto del patrimonio di interesse.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.26	<b>2.26 Gli elementi devozionali e commemorativi</b>	
2.26.1	- si ammettono esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo o restauro scientifico;	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.26.2	- salvaguardia dell'integrità fisica dei manufatti e della loro percezione e fruizione, particolarmente in occasione di interventi sulla viabilità.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.27	<b>2.27 I beni architettonici con vincoli sovraordinati</b>	
2.27.1	- recepimento e articolazione delle discipline di tutela del patrimonio oggetto di vincolo.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.28	<b>2.28 La protezione del patrimonio archeologico</b>	
2.28.1	- osservanza delle modalità e cautele prescritte per ciascuna zona.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.29	<b>2.29 La dotazione di attrezzature e spazi collettivi per la residenza</b>	
2.29.1	- mantenimento e salvaguardia delle aree richieste dal fabbisogno	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.30	<b>2.30 Le dotazioni di parcheggi pubblici</b>	
2.30.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.31	<b>2.31 La dotazione di autorimesse</b>	
2.31.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.32	<b>2.32 La dotazione di parcheggi di pertinenza</b>	
2.32.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.33	<b>2.33 La dotazione di servizi di prossimità</b>	
2.33.1	- equilibrio fra dotazioni e fabbisogni	Non concorre alla valutazione.
2.34	<b>2.34 I servizi commerciali</b>	
2.34.1	- disponibilità di dotazioni territoriali e di parcheggi pubblici e di pertinenza conforme	Non concorre alla valutazione.
2.35	<b>2.35 Distribuzione dell'energia elettrica</b>	
2.35.1	- applicazione delle distanze di rispetto delle linee di alta e media tensione;	Non concorre alla valutazione.
2.35.2	- disciplina regolativa degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili.	Non concorre alla valutazione.
2.35.4	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.36	<b>2.36 Prelievo e distribuzione dell'acqua potabile</b>	
2.36.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.37	<b>2.37 Provvista e distribuzione di metano</b>	
2.37.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.38	<b>2.38 Smaltimento di acque meteoriche e reflui</b>	
2.38.1	- rispondenza a requisiti costruttivi dei sistemi di collettamento;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.

2.38.2	- rispondenza a requisiti dei sistemi di depurazione;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.38.3	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Non concorre alla valutazione.
2.39	<b>2.39 Le telecomunicazioni</b>	
2.39.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.41	<b>2.41 Gli spostamenti per lavoro e per studio</b>	
2.41.1	- non ne ricorrono.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.42	<b>2.42 Le infrastrutture per la mobilità</b>	
2.42.1	- salvaguardia dei corridoi riservati a varianti e rettifiche piano altimetriche;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.42.2	- osservanza delle fasce di rispetto alla viabilità esistente.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.42.3	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con la funzionalità della circolazione.	Non concorre alla valutazione..
2.44	<b>2.44 Le innovazioni nella viabilità comunale</b>	
2.44.1	- salvaguardia dei corridoi	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.45	<b>2.45 Il trasporto pubblico</b>	
2.45.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere normalmente ubicati a distanza pedonale dalle fermate del TPL.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.46	<b>2.46 Le telecomunicazioni</b>	
2.46.1	- intensificazioni del territorio urbanizzato e sviluppi insediativi devono essere compatibili con le capacità di fornitura di nuove utenze.	Oggetto di separata apposita valutazione.
2.48	<b>2.48 La sostenibilità energetica degli insediamenti</b>	
2.48.1	- conformità delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie alle norme in materia di risparmio energetico.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.49	<b>2.49 Efficienza energetica e sicurezza degli edifici</b>	
2.49.1	- non ne ricorrono.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.50	<b>2.50 I cambiamenti climatici: adattamento e mitigazione</b>	
2.50.1	- limiti all'uso del territorio imposti da esondazioni fluviali e allagamenti, vulnerabilità della rete idraulica, instabilità geomorfologica;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina disposta dai piani territoriali e di settore..
2.51	<b>2.51 I cambiamenti climatici: la prevenzione dei rischi</b>	
2.51.1	- per le costruzioni potenzialmente soggette al rischio di esondazioni fluviali e allagamenti, è da disporsi l'attuazione di misure di protezione nel caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione integrale.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina disposta dai piani territoriali e di settore..
2.51.2	- nuove urbanizzazioni, significativi movimenti di terra e rilevanti opere infrastrutturali devono essere subordinati al preventivo accertamento della salvaguardia del suolo da processi di degrado.	Non concorre alla valutazione..
2.52	<b>2.52 I centri aziendali agricoli</b>	
2.22.1	- integrazione nei centri aziendali dei nuovi fabbricati agricoli;	Non concorre alla valutazione..
2.54	<b>2.55 Il sistema dei percorsi ciclabili</b>	
2.54.1	- salvaguardia dei tracciati	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.56	<b>2.56 I sentieri e gli itinerari escursionistici e devozionali</b>	
2.56.1	- salvaguardia della praticabilità dei tracciati	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.57	<b>2.57 Lo sci di fondo</b>	
2.57.1	- salvaguardia della praticabilità dei tracciati.	Non concorre alla valutazione..
2.57.2	- subordinare ogni intervento che comporti incremento di rischio all'esito positivo di un'apposita valutazione geologica preventiva;	Non concorre alla valutazione..
2.58	<b>2.58 Dissesto e instabilità</b>	
2.58.1	- nelle frane attive preclusione di nuove costruzioni e ampliamenti;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.58.2	- nelle frane quiescenti e fasce di rispetto nuove costruzioni e ampliamenti sono subordinati a specifici accertamenti.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.59	<b>2.59 L'inventario regionale delle frane</b>	
2.59.1	- nelle frane attive preclusione di nuove costruzioni e ampliamenti;	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.
2.59.2	- nelle frane quiescenti e fasce di rispetto nuove costruzioni e ampliamenti sono subordinati a specifici accertamenti.	Il PUG detta in proposito specifiche disposizioni.

2.60	<b>2.60 Gli abitati da consolidare e le zone a rischio idrogeologico</b>	
2.60.1	- divieto di nuove costruzioni e forti limitazioni agli interventi sull'esistente nelle zone a maggior rischio	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.60.2	- limitazioni a nuove costruzioni e interventi sull'esistente nelle zone a minor rischio	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.61	<b>2.61 La microzonazione sismica</b>	
2.61.1	- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina. del PUG
2.62	<b>2.62 La condizione limite di emergenza</b>	
2.62.1	- nelle aree di emergenza non sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.62.2	- le unità strutturali non possono aumentare ulteriormente l'altezza dell'edificio;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.62.3	- in caso di ricostruzione le unità strutturali interferenti devono rispettare la distanza dal ciglio stradale dettata dalle CLE.	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.63	<b>2.63 La protezione dai campi elettromagnetici</b>	
2.63.1	- per le trasformazioni di nuova costruzione o di ampliamento sono da rispettare le distanze minime e le verifiche sul campo imposte per legge;	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.64	<b>2.64 Il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (PLERT)</b>	
2.64.1	- osservanza delle limitazioni impartite dal PLERT raccolte nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli	La sostenibilità coincide con l'osservanza della disciplina.
2.65	<b>2.65 La protezione dal rumore</b>	
2.65.1	- non ne ricorrono.	Non concorre alla valutazione.
2.66	<b>2.66 La tutela dei corpi idrici</b>	
2.66.2	- divieto di realizzare discariche;	Non concorre alla valutazione.
2.66.3	- divieto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi	Non concorre alla valutazione.
2.67	<b>2.67 Lo smaltimento dei rifiuti</b>	
2.67.1	- sono poste esclusioni alla localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti	Oggetto di separata apposita valutazione.

### 3.6.3 Ipotesi di sviluppi insediativi per residenza

#### 3.6.3.1 Opportunità in luogo di zone o ambiti

Nella nuova legge urbanistica non esistono più la nozione di zone di espansione dei piani regolatori, né quella di territorio urbanizzabile, con cui la legge 20/2000 classificava l'insieme degli ambiti per nuovi insediamenti.

La legge non consente infatti al PUG di dare una rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti: a norma dell'articolo 35, comma 6, la cartografia del PUG deve dare solo una *rappresentazione ideogrammatica* delle parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che:

- non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e
- e beneficiano delle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici.

Non è una questione nominalistica, ma una sostanziale innovazione, che deve trovare idonea rappresentazione e soprattutto appropriato luogo e forma nella *Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale*.

In funzione di ciò, appositi elaborati devono dare *una puntuale rappresentazione dei sistemi ed elementi strutturali* del territorio extraurbano, di cui i principali sono:

- a) *il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale esistenti o previsti dai piani e programmi;*
- b) *il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;*
- c) *le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni;*
- d) *le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;*
- e) *le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.*

Nell'ambito delle opportunità riconosciute dalla componente strategica del PUG, insediamenti di nuova urbanizzazione sono localizzati, qualificati e dimensionati per iniziativa privata, mediante l'accoglimento di proposte di accordo operativo, o su iniziativa pubblica, mediante la formazione di piani particolareggiati.

Una quota dell'intensificazione sostenibile dei centri abitati quantificata alla precedente sezione 3.5.3 può al caso consistere in sviluppi insediativi al margine del territorio urbanizzato, laddove non sussistano i fattori preclusivi o fortemente limitanti e siano presenti le opportunità di sviluppo insediativo di cui all'articolo 35, comma 6 della legge regionale 24/2017.

Anche a questo proposito l'obiettivo non è la risposta ad un fabbisogno previsto e quantificato, che nel lungo periodo di riferimento del PUG sarebbe velleitario stabilire, dipendente qual è dal successo del complesso di strategie attive oggi e in futuro su questi territori, e dal concretarsi di potenzialità promettenti ma insondabili, quali si intravedono ad esempio nel lavoro a distanza. Secondo le conclusioni raggiunte nella sezione 7.2.4 della relazione *Il territorio di Frassinoro*, anche per le nuove urbanizzazioni, come per il territorio urbanizzato, il principio consiste nella individuazione di opportunità di accertata sostenibilità, disponibili per future eventuali esigenze, da attuarsi nel limite quantitativo posto dalla legge regionale all'incremento del territorio urbanizzato.

Si tratta quindi di predisporre un'organizzata e verificata risposta ad esigenze oggi non prevedibili, che potrebbero presentarsi nei decenni di riferimento dell'orizzonte temporale del PUG, di cui siano pienamente accertate la sostenibilità e la compatibilità.

#### 3.6.3.2 Le opportunità di nuove urbanizzazioni sostenibili

La valutazione è effettuata sui medesimi fattori considerati e utilizzati al capitolo 3.4 per quantificare l'intensificazione sostenibile, ed in riferimento alle ipotesi di possibili sviluppi insediativi formulate alla sezione 3.4.3, selezionando quelle corrispondenti a nuove urbanizzazioni.

Va osservato che gli sviluppi insediativi, obbligatoriamente comprensivi delle proprie dotazioni, ed in particolare delle attrezzature e spazi collettivi, non incidono sulla sostenibilità delle intensificazioni correlata appunto alla dotazione esistente di aree per attrezzature e spazi collettivi.

Gli esiti delle valutazioni, che hanno accertato la sostenibilità di sviluppi insediativi per complessive 70 abitazioni, sono dettagliati nel prospetto che segue.

nome	fattori preclusivi	infrastrutture	servizi di prossimità	punti totali	fattori limitanti	totale punti	intensificazione totale sostenibile	intensificazioni localizzate	possibilità residua di intensificazione servizi esistenti	nuove urbanizzazioni
Cargedolo 11								29		
Cargedolo 38		4	3	7	-2	5				8
Cargedolo							22	14	8	
Case Farioli36	X									
Fontanaluccia11		3	7	10	-1	9		31		
Fontanaluccia13		3	7	10	-2	8				12
Fontanaluccia16		4	7	11	-1	10		26		
Fontanaluccia22	X									
Fontanaluccia27		2	2	5		5				
Fontanaluccia28		3	2	5		5				
Fontanaluccia33		4	2	6	-2	4		40		
Fontanaluccia35	X									
Fontanaluccia							162	137	25	12
Frassinoro1		6	11	17	-1	16				
Frassinoro15		4	6	10	-1	9				
Frassinoro18		2	7	9	-1	8				
Frassinoro19		3	8	11	-1	10				8
Frassinoro23		5	2	7	-1	6		27		
Frassinoro24		5	15	20	-2	18		50		
Frassinoro32		2	1	3	-1	2		24		
Frassinoro7		4	17	21	-4	17				16
Frassinoro							242	181	61	
MadonnaPietravolta12		4	2	6	-1	5		40		
MadonnaPietravolta25		3		3	-5	-2				
Madonna di Pietravolta							208	40	168	6
Piandelagotti30		3		3	-2	1		40		
Piandelagotti31		4		4	-4			44		
Piandelagotti							262	107	155	
Ricovolto10		3	1	4	-3	1				
Ricovolto21		4	1	5	-3	2		30		
Ricovolto							47	30	17	
Romanoro14		3	3	6	-3	3		6		
Romanoro34		3		3	-4	-1				
Romanoro4		4	4	8		8		76		
Romanoro40	X									
Romanoro							219	101	118	
Rovolo2	X	4	5	9	-2	7				
Rovolo3		3		3	-3			27		
Rovolo6	X	2	5	7	-6	1				

Rovolo7	4	5	9	-2	7	10		
Rovolo						37	49	206
Sassatella26	4	3	7	-1	6	4		
Sassatella5	1	4	5	-2	3			
Sassatella9	4	5	9	-2	7	39		
Sassatella						55	57	-2
Spervara20	3		3	-2	1	27		
Spervara						6	43	26
Vallorsara17	4	2	6	-2	4	29		8
Vallorsara8	3	2	5		5	1		
Vallorsara						2	39	5
Case Palandri	4		4	-5	-1	11		
Case Palandri	4		4	-5	-1	16	11	5

### 3.6.4 Ipotesi di nuove localizzazioni produttive


In relazione alla eventuale ricerca da parte di industrie di localizzazioni di nuovi stabilimenti, in cui può essere decisiva la tempestiva disponibilità di siti appropriati, nel quadro conoscitivo sono state formulate tre ipotesi a questo scopo.

In questa sede è effettuata una verifica preliminare di sostenibilità delle ipotesi formulate al capitolo 7.3 della relazione *Il territorio di Frassinoro* compresa nel quadro conoscitivo, rimettendo le valutazioni definitive alla eventuale fase attuativa, nell'ambito degli accordi operativi o dei piani urbanistici attuativi.

#### 3.6.4.1 L'ampliamento della zona produttiva del capoluogo

La prima localizzazione ipotizzata consiste in un ampliamento della zona per industria e artigianato posta a sud est del capoluogo, in via Matilde di Canossa, a conferma di quanto già disposto dal piano regolatore vigente. Trattandosi di un'area di proprietà comunale può essere resa disponibile con

massima tempestività al presentarsi di esigenze o di opportunità





L'area è del tutto esente da fattori preclusivi o limitanti.

È dotata di tutti i servizi a rete, compresa la connessione a banda larga. Rientra inoltre nella fascia di accessibilità pedonale di due diverse linee di trasporto pubblico,

È quindi da confermarsi come sostenibile.


#### 3.6.4.2 L'ipotesi di localizzazione produttiva a Cà Fanello

La seconda ipotesi è in località Cà Fanello, sulla strada che collega il capoluogo alla SP 486R.


Non sussistono fattori preclusivi.

Ricade in frana quiescente, in cui le norme ammettono interventi di *non rilevante estensione*, in subordine ad una verifica *sulle condizioni di stabilità* del versante.

È direttamente allacciabile a una condotta principale di fognatura, all'acquedotto e alla media tensione, ed è adiacente ad una linea di trasporto pubblico.



L'ipotesi di localizzazione produttiva a Cà Fanello.



Trattandosi di un bene frazionale, è opportuno prestabilirne con adeguato anticipo la disponibilità, ove si presentino esigenze ed opportunità di utilizzo.

È inoltre da accertare preventivamente la possibilità di autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadente fra gli usi civici.

### 3.6.4.3 L'ipotesi di localizzazione produttiva a La Raggia


La terza ipotesi è localizzata sulla SP 32 in prossimità della località La Raggia.


Non sussistono fattori preclusivi, né fattori limitanti.

È direttamente allacciabile all'acquedotto e alla media tensione, ed è adiacente ad una linea di trasporto pubblico.

Trattandosi di un bene frazionale, è opportuno prestabilirne con adeguato anticipo la disponibilità, ove si presentino esigenze ed opportunità di utilizzo.

È inoltre da accertare preventivamente la possibilità di autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadente fra gli usi civici.





### 3.6.5 La sostenibilità dei nuovi tracciati viari.


#### 3.6.5.1 Connessione nord


Il primo dei nuovi tracciati viari è di collegamento tra via del Pianello e la SP 32.

Dei fattori preclusivi presenti nell'intorno, il tracciato interferisce solo col sistema forestale boschivo e col il rispetto ad una frana attiva da inventario regionale. Entrambi condizionano la fattibilità dell'opera all'esito di verifiche di compatibilità e sicurezza del versante.


Analoghe verifiche condizionano le parti in attraversamento di frane quiescenti.

I tratti di accentuata acclività non sono di impedimento per il tracciato, che ha una pendenza media del 6%.






I fattori preclusivi



I fattori limitanti



Le pendenze



Il contesto fisico


3.6.5.2 *La connessione sud*

La seconda integrazione alla viabilità connette la SP 32 a via Matilde di Canossa, quale itinerario alternativo per i movimenti diretti da monte alla SP 486R attraverso il capoluogo, e viceversa.


Di fattori preclusivi il tracciato interseca un tratto del sistema forestale boschivo, che subordina l'opera a verifiche di compatibilità. Passa inoltre ad una ventina di metri a valle del perimetro di rispetto assoluto di una sorgente, senza interferirvi.

Come fattori limitanti, circa metà del tracciato interseca una frana quiescente, che lo condiziona ad appropriate verifiche di sicurezza del versante.


Nel tratto terminale a est, di acclività più elevata, la pendenza rimane inferiore al 10%, come nel resto del tracciato.




Connessione tra SP 32 e via Matilde di Canossa




I fattori preclusivi



I fattori limitanti



Le pendenze



Il contesto fisico

### 3.7 Gli indicatori per il monitoraggio

Gli indicatori sono individuati in funzione del sistema di monitoraggio degli effetti del piano richiesto dall'articolo 5 della legge regionale 20/2000, con riferimento agli obiettivi ed ai risultati prestazionali attesi.

Devono consentire la verifica e la valutazione del successo delle politiche codificate con la formazione del piano, così da controllare nel tempo gli effetti generati sul sistema territoriale.

Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, gli indicatori devono essere direttamente congruenti agli obiettivi stessi, quali sono stati assunti dalla pianificazione, in modo congruente alla funzione esclusivamente *selettiva* degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Non possono invece essere assunti come indicatori per il monitoraggio della disciplina del territorio fenomeni a cui i suoi effetti collaborano congiuntamente ad altri. La valutazione degli effetti dei singoli fattori sul

raggiungimento degli specifici risultati, è dunque spesso condizionata da più fattori, in un sistema complesso di elementi concorrenti.

Per esempio, il fondamentale mantenimento o accrescimento della popolazione sul territorio dipende soprattutto da fattori socioeconomici e infrastrutturali sovracomunali, se non anche sovranazionali, come mostrato dallo studio sulle strategie che incidono su questo territorio, assolutamente indipendenti dall'azione di governo livello comunale.

Un'attenta valutazione degli indicatori indicati dal PTCP e consigliati dall'European Common Indicators (*Towards a Local Sustainability Profile*) alla luce di queste considerazioni ha portato a individuare i seguenti indicatori come i più appropriati e rappresentativi per la valutazione del successo delle politiche del territorio e delle scelte di pianificazione.

MACROTEMA	TEMA	STUDIO DI RIFERIMENTO	PIANO DI MONITORAGGIO	CADENZA
POLITICHE INSEDIATIVE	numero abitazioni in valore assoluto	catasto	catasto	decennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero di abitazioni realizzate con interventi di intensificazione del territorio urbanizzato	catasto	catasto	quinquennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero di abitazioni o unità immobiliari per attività produttive, derivante da interventi di recupero dei fabbricati agricoli dismessi	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero e superficie utile delle unità immobiliari per attività produttive ultimate	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero di famiglie e conseguente fabbisogno di posti auto	censimento	censimento	decennale
POLITICHE INSEDIATIVE	rapporto tra le superfici di attività/industrie dismesse da recuperare e superfici di attività/industrie dismesse recuperate	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero e superficie utile delle unità immobiliari per attività produttive realizzate con interventi di intensificazione del territorio urbanizzato;	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale

MACROTEMA	TEMA	STUDIO DI RIFERIMENTO	PIANO DI MONITORAGGIO	CADENZA
POLITICHE INSEDIATIVE	numero e superficie utile delle unità immobiliari per attività produttive realizzate in ambiti da riqualificare	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE INSEDIATIVE	percentuale e numero assoluto d'abitazioni con accessibilità alle dotazioni rientranti nei parametri di sostenibilità	studio di quadro conoscitivo sul sistema insediativo"	rilevazione censimento	decennale
POLITICHE INSEDIATIVE	dotazione di attrezzature e spazi collettivi esistenti o di proprietà comunale (mq/abitante)	studio di quadro conoscitivo "Sistema insediativo	rilevazione censimento	decennale
POLITICHE INSEDIATIVE	numero di abitazioni attuate come intensificazione del territorio rurale	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE AMBIENTALI	conclusione dei progetti ambientali proposti o recepiti dal PUG	-	studio specifico	decennale
POLITICHE AMBIENTALI	eventuali trasformazioni fisiche e funzionali incompatibili con la disciplina di protezione,	-	studio specifico	decennale
POLITICHE AMBIENTALI	quantità di elementi con impatto sul paesaggio rispetto al contesto in cui sono inseriti;	studio di quadro conoscitivo sul paesaggio	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE AMBIENTALI	estensione della rete ecologica	quadro conoscitivo	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE AMBIENTALI	quota di abitazioni servite da rete fognaria pubblica in valore assoluto e percentuale;	studio di quadro conoscitivo sulle infrastrutture	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE DI TUTELA DEL PATRIMONIO	numero di edifici di interesse abbandonati e recuperati	studio di quadro conoscitivo sul patrimonio edilizio di interesse	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE DI TUTELA DEL PATRIMONIO	numero di edifici di interesse collabenti	studio di quadro conoscitivo sul patrimonio edilizio di interesse	rilevazione d'ufficio	quinquennale
POLITICHE DI TUTELA DEL PATRIMONIO	valore percentuale di edifici di valore storico - architettonico ricadenti in territorio rurale recuperati	studio di quadro conoscitivo sul patrimonio edilizio di interesse	rilevazione d'ufficio	quinquennale

MACROTEMA	TEMA	STUDIO DI RIFERIMENTO	PIANO DI MONITORAGGIO	CADENZA
POLITICHE DI TUTELA DEL PATRIMONIO	estensione del margine di insediamenti produttivi in territorio rurale mitigati da fasce verdi	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale
BENESSERE E SICUREZZA	numero di abitazioni e di residenti ricadenti in aree a rischio idrogeologico;	quadro conoscitivo	rilevazione d'ufficio	quinquennale
BENESSERE E SICUREZZA	sofferenza acustica dei recettori sensibili	zonizzazione acustica	rilevazione d'ufficio	quinquennale
BENESSERE E SICUREZZA	aggiornamento delle funzioni definite dotazioni	-	studio specifico	decennale
BENESSERE E SICUREZZA	numero di abitanti domiciliati in aree di sofferenza ad agenti inquinanti quali campi elettromagnetici	-	rilevazione d'ufficio	quinquennale

### 3.8 Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni

L'articolo 37 della legge regionale 24/2017, comma 4, così dispone:

*Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico... è contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.*

Per dare a questo disposto razionale esecuzione è indispensabile stabilire quali siano i vincoli e le prescrizioni rispetto ai quali deve essere verificata la conformità, in quanto riferiti a contenuti e requisiti del PUG.

Quali discipline sovraordinate per le quali deve essere verificata la conformità sono individuate le seguenti

- legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24
- PTCP2009 - piano territoriale di coordinamento provinciale;

- PPEP – piano programma energetico

Sono considerate assorbite dal PTCP le disposizioni dei seguenti piani di settore:

- PAI – piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;
- PPGR- piano provinciale per la gestione dei rifiuti.

Sono privi di effetti sui territori dei tre comuni:

- Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria;
- PRIT – piano regionale integrato dei trasporti;

Hanno rilevanza per altri strumenti di pianificazione urbanistica diversi dal PUG:

- PLERT – piano di localizzazione delle emittenti radio e televisiva;

Per la verifica di conformità del PUG sono state selezionate le sole disposizioni contenenti direttive e indirizzi che devono essere distintamente adempiuti nella formazione di questi strumenti.

### 3.8.1 La conformità alla legge regionale 24/2017

Di seguito viene analizzata la conformità, rispetto alla legge regionale 24/2017. Sono considerati i soli paragrafi con dirette implicazioni sulla redazione del PUG, ovvero direttive e indirizzi.

Sono pertanto esclusi articoli e commi che consistono unicamente in titoli, definizioni, o con

funzione meramente illustrativa. Sono inoltre escluse le prescrizioni direttamente efficaci, da includersi nella *Tavola dei vincoli*.

Nella colonna a destra nella tabella è verificata la conformità dello strumento elaborato alla norma stessa.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
1	2	2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socioeconomiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni... nel rispetto dei seguenti obiettivi:	Conforme.
1	2	a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;	Conforme.
1	2	b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione...	Conforme, per quanto rientra nell'ambito di efficacia della disciplina urbanistica.
1	2	c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;	Conforme.
1	2	d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;	Conforme.
1	2	e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;	Conforme.
1	2	f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;	Conforme.
1	2	g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
2	2	<p>2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio provvedono:</p> <p>...</p> <p>b) ad acquisire, per i soggetti privati proponenti, l'informazione antimafia di cui... ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione del territorio;</p>	In riferimento alle istanze e alle osservazioni proposte da soggetti privati si ritiene che l'obbligo ricorra solo nel caso di atti negoziali, quali gli accordi operativi o il procedimento unico.
4	6	I PUG adottati e approvati ai sensi dell'articolo 3 fanno salva la definizione e l'attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.	Conforme.
5	4	In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4.	Conforme.
6	1	In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all'articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l'intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo.	Conforme.
9	1	a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l'attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all'ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti...	Conforme.
9	1	b) le aree permeabili collocate all'interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato. Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali;	Conforme.
11	2	Il PUG, nel disciplinare gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ammissibili, individua gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica nei quali l'uso di piccole aree a livello locale, per interventi edilizi e opere di urbanizzazione, è consentito direttamente attraverso permessi di costruire convenzionati....	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
14	1	... il PUG può individuare le opere incongrue presenti sul territorio urbanizzato, definendo gli obiettivi di qualificazione dell'ambiente urbano che si intendono realizzare con la demolizione o la significativa trasformazione delle stesse e indirizzi progettuali in merito alla tipologia degli interventi da attuare.	Conforme.
15	1	Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l'albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per renderne agevole l'individuazione.	Gli immobili quantomeno suscettibili di tali interventi consistono in pochissime unità, cui non avrebbe senso dedicare un apposito albo.
18	1	Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile... Comuni e le loro Unioni, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi...	Conforme.
	2	A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat", costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio. Nell'individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 22, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell'articolo 23 e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 40, comma 8.	Conforme.
	3	Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.	Conforme.
	4	Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato "sintesi non tecnica", nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
19	2	La Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del proprio piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.	Conforme.
21	2	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale provvede alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, coordinandosi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici stabilite a livello europeo, nazionale e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni settoriali. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal piano comunale.	Conforme.
24	1	Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.	Conforme.
24	2	In applicazione del principio di competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze. In particolare, in applicazione di tale principio:	Conforme.
24	2	a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con l'effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;	Conforme.
24	2	b) le indicazioni della componente strategica del PUG, relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
28	1	Allo scopo di specificare il grado di coerenza delle previsioni di piano, gli elaborati normativi degli strumenti di pianificazione devono indicare l'efficacia delle singole disposizioni, distinguendo tra prescrizioni e indirizzi, secondo i criteri distintivi indicati dal comma 2.	Conforme.
31	2	In particolare, sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui agli articoli 22 e 23, il PUG:	Conforme.
		a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all'articolo 32;	Conforme.
		b) disciplina il territorio urbanizzato, di cui all'articolo 33;	Conforme.
		c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, di cui all'articolo 34;	Conforme.
		d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e la disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36...	Conforme.
32	2	2. Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:	Conforme.
32	2	a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;	Conforme.
32	2	b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state stipulate convenzioni urbanistiche attuative;	Conforme.
32	2	c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocati all'interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;	Conforme.
32	2	d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento.	Conforme.
32	3	3. Non fanno parte del territorio urbanizzato:	Conforme.
32	3	a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa;	Conforme.
32	3	b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;	Conforme.
32	3	c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;	Conforme.
32	3	d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità.	Conforme.
32	4	In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
32	5	5. Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), il PUG definisce inoltre la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.	Conforme.
32	6	6. Nella disciplina del centro storico il PUG si conforma ai seguenti principi:	Conforme.
32	6	a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;	Conforme.
32	6	b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;	Conforme.
32	6	c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.	Conforme.
32	8	Compete inoltre al PUG individuare gli edifici che, pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, presentano un particolare interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da salvaguardare, le modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.	Conforme.
33	2	A tale scopo il PUG elabora lo schema di assetto del territorio urbanizzato, con il quale individua, con una cartografia a carattere ideogrammatico ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), le parti della città che presentano caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale, e che per questo richiedono una disciplina uniforme.	Conforme.
33	3	Il PUG, per ciascuna parte del territorio urbanizzato individuata ai sensi del comma 2 del presente articolo, definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, ai sensi dell'articolo 34, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le condizioni cui è subordinato l'intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti. Il piano in particolare definisce, per ciascuna parte del territorio urbanizzato:	Conforme.
33	3	a) gli interventi di addensamento o sostituzione urbana subordinati alla stipula di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e all'articolo 32, comma 7;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
33	3	b) gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati direttamente con la presentazione di un titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 4 del presente articolo.	Conforme.
33	4	Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce un'univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare. In particolare il piano disciplina compiutamente i seguenti interventi:	Conforme.
33	4	a) i mutamenti di destinazione d'uso e le trasformazioni edilizie da promuovere nel centro storico per realizzare le politiche di cui all'articolo 32, commi 5, 6 e 7;	Conforme.
33	4	b) gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano ai sensi dell'articolo 32, comma 8;	Conforme.
33	4	c) gli interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di costruzione e successiva demolizione, di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).	Conforme.
33	5	Fuori dai casi di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione del principio di competenza di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, il PUG non può stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia subordinata ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica.	Conforme.
34	1	1. Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:	Conforme.
34	1	a) ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;	Conforme.
34	1	b) al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell'abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, anche grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
34	2	In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e territoriali della Valsat, la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale definisce l'assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani omogenei individuati ai sensi dell'articolo 33, comma 2, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo...	Conforme.
34	3	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno, prevedendo, se necessario, forme di compensazione per il maggior onere.	Non sono determinabili fabbisogni di tale genere nel territorio comunale.
34	5	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua altresì le azioni, ordinate secondo criteri di rilevanza e fattibilità, che consentono di attuare le esigenze prestazionali, le condizioni di sostenibilità e i fabbisogni specifici di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche, dei proventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), nonché attraverso la negoziazione con soggetti privati in sede di perfezionamento degli accordi operativi.	Non conforme. Non si è individuato un modo per ricondurre azioni all'ambito di una disciplina urbanistica generale del territorio, efficace a tempo indeterminato. Nei comuni obbligati alla sua formazione, questo è propriamente compito del PPA.
35	2	Per le nuove urbanizzazioni la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale stabilisce i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale nonché il concorso delle nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, nel rispetto delle dotazioni minime di aree pubbliche di cui al comma 3 del presente articolo. In particolare, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere:	Conforme.
35	2	a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale;	Conforme.
35	2	b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
35	2	c) i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;	Conforme.
35	2	d) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.	Non ricorre il caso.
35	4	...il PUG, sulla base della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e delle previsioni della pianificazione territoriale e settoriale, ricostruisce la griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per le nuove previsioni, e stabilisce i limiti, le condizioni e le opportunità insediative che ne derivano, in conformità agli esiti della Valsat del piano. I principali elementi strutturali del territorio extraurbano sono costituiti da:	Conforme.
35	4	a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale esistenti o previsti dai piani e programmi;	Conforme.
35	4	b) il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;	Conforme.
35	4	c) le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni;	Conforme.
35	4	d) le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;	Il quadro conoscitivo non include i servizi ecosistemici.
35	4	e) le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.	Non ricorre il caso.
35	5	5. Il piano fornisce, attraverso appositi elaborati cartografici, una puntuale rappresentazione dei sistemi ed elementi strutturali di cui al comma 4, esistenti e in corso di realizzazione, definisce, attraverso apposita zonizzazione, gli ambiti destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblici...	Conforme.
35	6	6. Gli elaborati di cui al comma 5 non contengono in nessun caso una rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti bensì indicano, attraverso apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), le parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano delle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di realizzazione, secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
36	1	La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli. ... compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale.	Conforme.
36	2	Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti.	Conforme.
36	3	I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti.	Conforme.
36	4	Il PUG individua e disciplina l'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), promuovendo prioritariamente gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).	Conforme.
36	5	Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG... con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 8, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali, nell'osservanza dei seguenti principi:	Conforme.
36	5	a) per gli edifici con originaria funzione abitativa e per quelli d'interesse storico, culturale e testimoniale sono comunque consentiti interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico purché ammessi dal piano;	Conforme.
36	5	b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti unicamente gli interventi di recupero, comprensivi della demolizione e ricostruzione, che risultino compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi ammessi dal piano;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PUG
36	5	c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici con l'ampliamento dell'edificio principale ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso dei manufatti accessori originari o quelle consentite dal piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera;	Conforme.
36	5	d) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;	Conforme.
36	5	e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al 10 per cento della stessa, ovvero al 20 per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2002 e dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c).	Conforme.
37	1	1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "tavola dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un elaborato, denominato "scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.	Conforme.

<b>articolo</b>	<b>comma</b>	<b>le disposizioni della legge regionale 24/2017</b>	<b>verifica di conformità del PUG</b>
37	4	Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.	Conforme.

### 3.8.2 La conformità al PTCP

La verifica di conformità del PUG al PTCP è complicata dalla sopravvenuta disposizione dell'articolo 76, comma 2 della nuova legge urbanistica regionale.

*Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV, limitatamente ai contenuti attribuiti dalla presente legge e dalla legislazione vigente ai piani territoriali generali, metropolitani e di area vasta.*

Sarebbe tuttavia temerario discriminare quanto nel PTCP ha perduto efficacia, senza il supporto di analisi e valutazioni non opinabili. In linea generale, quindi, tutti i dispositivi del PTCP vengono qui prudenzialmente considerati come efficaci termini per la prescritta verifica di conformità.

Del PTCP sono qui considerate esclusivamente le disposizioni che consistono in direttive o indirizzi per la formazione del PSC (intese come riferibili ai PUG), concernenti trasformazioni fisiche o funzionali del territorio soggette a titolo abilitativo o alla formazione di piani urbanistici attuativi. In alcuni casi sono state assunte disposizioni che le norme del PTCP qualificano impropriamente come prescrizioni, in quanto riferite a requisiti della strumentazione urbanistica generale.

Non costituiscono pertanto oggetto di verifica di conformità le prescrizioni impartite dal PTCP, le cui efficacia e cogenza sono indipendenti dalla strumentazione urbanistica sottordinata. Come è motivato e argomentato alla parte 4 - *Il dispositivo della disciplina della Relazione illustrativa*, la disciplina direttamente efficace del PTCP, o disposta da altre fonti normative non comunali, è recepita con funzione ricognitiva nella *Carta unica del territorio*.

Oltre alle prescrizioni, sono escluse le definizioni e le disposizioni con funzione meramente illustrativa.

L'ultima colonna, *verifica di conformità*, definisce per ogni disposizione l'esito della rispettiva valutazione di conformità.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
9	4	4. (D) Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 10. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.	Conforme. Si veda la Parte 3 La ValSAT della <i>Relazione illustrativa</i> .
9	4	Devono inoltre essere esplicitate le misure da adottare per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previste ed esistenti in considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche possono produrre sul contesto paesaggistico.	Si veda sopra.
9	14	14. (D) Nelle zone di tutela ordinaria, gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.	Conforme
9	16	16. (D) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma precedente oltre che nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. In particolare, recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma e al comma precedente mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche.	Non ricorre il caso.
9	17	17. (D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni del presente piano e di altri strumenti di pianificazione infraregionale individuano:	Non ricorre il caso.
9	17	a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, in quanto ubicati su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
9	17	b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. possibilmente procedendo ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;	Non ricorre il caso.
9	17	c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di messa in sicurezza;	Non ricorre il caso.
9	17	d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;	Non ricorre il caso.
9	17	e. gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;	Non ricorre il caso.
9	17	f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a messa in sicurezza e riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;	Non ricorre il caso.
9	17	g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di messa in sicurezza e riassetto, fermo restando che essi:	Non ricorre il caso.
9	17	non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;	Non ricorre il caso.
9	17	sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.	Non ricorre il caso.
9	21	21. (l) Negli ambiti di cui al comma 2 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del presente Piano gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentivano:	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
9	21	a. la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione;	Conforme.
9	21	b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;	Conforme.
9	21	c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;	Conforme.
9	21	d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;	Conforme.
9	21	e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;	Conforme.
9	21	f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;	Conforme.
9	21	g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;	Conforme.
9	21	h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;	Conforme.
9	21	i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;	Conforme.
9	21	j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.	Conforme.
12A	2	2.1 Nelle aree di ricarica della falda descritte al precedente comma 1 lett. a, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nel PUG, come è argomentato alla Parte 4 della <i>Relazione illustrativa</i> .
12A	2	a.5(D) i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle presenti disposizioni, recepiscono le seguenti direttive:	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
12A	2	deve essere applicata, ed eventualmente approfondita con particolare riferimento agli ambiti definiti a classi di sensibilità 1 e 2 (Carta n. 3.1), la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'omonimo Allegato 1.4 alle presenti norme;	Non ricorre il caso.
12A	2	nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) devono in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;	Non ricorre il caso.
12A	2	- i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo", di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. I regolamenti urbanistici comunali devono contenere disposizioni in tal senso;	Non ricorre il caso.
12A	2	c.4 (D) nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.	Non ricorre il caso.
12A	2	A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico.	Non ricorre il caso.
12A	2	Il bilancio sopra citato deve essere riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG.	Non ricorre il caso.
12A	2	Nel caso in cui il bilancio delle previsioni urbanistiche evidenzia un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i necessari rimandi al PSC, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate alle successive lett. c.4.2.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
12A	2	c.5.2 nei settori di ricarica di tipo D non è consentita la previsione di nuove aree destinate ad attività industriali;	Non ricorre il caso.
12A	2	c.6 (D) nelle aree urbanizzate al 1° febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, nei settori di ricarica di tipo D l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera c.5.1;	Non ricorre il caso.
12A	2	2.1.d (D) Nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui alle precedenti lett. a e b, vanno rispettate le disposizioni definite per il settore di ricarica di tipo B alla lett. c.3 e quelle dell'art. 12C, comma 2.2;	Conforme.
12A	2	2.2 nelle Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche descritte al precedente comma 1 lettera b valgono le seguenti disposizioni:	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nel PUG, come è argomentato alla parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
12A	2	2.2.b (D) Deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle presenti norme, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda"); i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi devono provvedere a recepire, ed eventualmente approfondire, tale disciplina;	Si veda sopra.
12A	2	2.6 (I) con riferimento alle zone di cui al precedente comma 2.5, al fine di aumentare il grado di tutela, gli strumenti di pianificazione comunali possono elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi approfonditi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.	Non ricorre il caso.
12B	2	2.1.d (D) è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;	Non ricorre il caso.
12B	2	f.1 (D) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di godimento;	Conforme.
12B	2	f.2 (D) l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	- si fa obbligo, ove tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali;	Recepito nella Scheda dei vincoli.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
12B	2	- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel tempo in conseguenza del prelievo;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	f.3 (D) deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell' Allegato 1.4 alle presenti norme; i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi devono provvedere a recepire ed eventualmente approfondire tale disciplina;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	f.4 (D) devono essere indicati gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali;	Non ne ricorre la necessità nei territori montani.
12B	2	f.5 (D) laddove individuino aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, provvedono a disporre l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla normativa vigente;	Non ricorre il caso.
12B	2	f.6 (D) devono individuare le zone interessate da sorgenti naturali, di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500m.	Sono state recepite le individuazioni del PTCP NELLA Tavola dei vincoli.
12B	2	Nell'ambito dei territori delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui alla presente lettera di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al successivo comma 2.2;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
15	2	<p>2. (D) Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni, approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art. A-2, comma 2 della. L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 previa analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali devono comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima L.R. 20/2000.</p>	Conforme.
15	7	<p>7. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza di norma non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese.</p>	La relazione geologica non individua casi di depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione.
16	1	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle carte 2.1 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:</p>	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
16	2	2. (D) In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	Conforme.
18A	2	Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 2.1.1 – “Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato”, e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.	Conforme.
20	2	a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;	Conforme, con riferimento a fasce d'attenzione laterali ai crinali.
20	2	b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con <i>il territorio di Frassinoro</i> esistente;	Conforme.
20	2	c. il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo comma 3, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del PTPR, purché non ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, ferma restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree interessate.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
20	2	Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacenti la pianificazione comunale può localizzare: eventuali modeste previsioni insediative esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati qualora in stretta contiguità con gli stessi.	Conforme.
21	3	3. (D) Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento o riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono proposte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. In sede di PSC il Comune può definire, ai sensi dell'art. 22 L.R. 20/2000, un aggiornamento del PTCP, approvando la relativa Variante previa acquisizione dell'Intesa della Provincia. Eventuali proposte di altre variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto elaborate secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta Forestale.	Si veda la relazione <i>Il sistema forestale e boschivo</i> compresa nel quadro conoscitivo.
21	7	7. (D) Il PSC può individuare aree forestali e boschive di particolare pregio in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono definite politiche di tutela e qualificazione ed eventualmente sono esclusi gli interventi di cui al comma 6.	Non è stata esercitata questa facoltà.
23B	2	Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di redazione del PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi peculiari (A), devono verificare, al fine di assegnare, in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali dei calanchi tipici mantenere l'attuale classificazione.	Conforme.
23B	3	3. (D) La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 3 del PTPR a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.	Non ne è ricorso la necessità.
23B	5	5. (D) Nell'ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A).	Conforme.
23B	5	Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valutano inoltre a quali delle forme subcalanchive (C), di cui al precedente comma 2 applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo.	Non ne è ricorso la necessità.
23B	5	Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
23B	6	6. (I) Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.	Conforme.
23B	6	L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare la visibilità da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglia l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.	Conforme.
23B	7	7. (I) In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, possono prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, vanno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.	Non ricorre il caso.
23B	7	Gli interventi di cui sopra devono essere localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc).	Non ricorre il caso.
23C	1	L'individuazione cartografica dei crinali minori di cui alla lettera b costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.	Conforme.
23C	2	2. (P) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.	Non ricorre il caso.
23C	3	3. (I) Nei crinali principali di cui alla lettera a comma 1 ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b. del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienta le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
23C	3	a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola vanno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;	Conforme.
23C	3	b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:	Conforme.
23C	3	- eventuali nuove previsioni vanno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);	Conforme.
23C	3	- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, vanno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;	Conforme.
23C	3	- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrdoti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 4.	Conforme.
23C	4	4. (l) Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:	Conforme.
23C	4	- linee di comunicazione viaria;	Non ricorre il caso.
23C	4	- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;	Conforme.
23C	4	- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;	Non ricorre il caso.
23C	4	- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;	Non ricorre il caso.
23C	4	- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;	Non ricorre il caso.
23C	4	qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente piano.	Conforme.
23C	4	Tali interventi devono essere corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.	Conforme.
23D	3	3. (D) I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, verificano, recepiscono ed integrano i beni geologici individuati dalla Provincia.	Conforme. Si vedano nello studio <i>Il paesaggio</i> le schede ricognitive dei geositi.
23D	3	Nell'ambito dello strumento urbanistico generale i beni individuati sono riportati nelle tavole di Piano e sottoposti dalle Norme a specifica disciplina di tutela.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
24	1	1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza delle prescrizioni e delle direttive del presente articolo.	Conforme. Si veda nella <i>Relazione illustrativa</i> la Parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica</i> .
24	2	2. (D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:	Si veda sopra.
24	2	a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;	Si veda sopra.
24	2	b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali rifugi e posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta (individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati), per le quali vanno definiti i limiti e le condizioni di tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, ove sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, nelle situazioni in cui gli edifici e le strutture esistenti (di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori), che sono da destinare prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;	Si veda sopra.
24	2	c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;	Si veda sopra.
24	2	d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;	Si veda sopra.
24	2	e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, come classificati nell'Allegato della L.R.31/2002; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;	Si veda sopra.
24	2	g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
24	2	h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;	Si veda sopra.
24	2	n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico possono essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.	Si veda sopra.
28	2	I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale in sede di redazione del PSC.	Conforme, mediante il recepimento di quanto indicato dal PTCP.
28	2	I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione di tali aree sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2.	Non è stata esercitata questa facoltà.
28	4	4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive.	Conforme. Nessun genere di nuovo insediamento è ammesso.
28	7	7. (D) I varchi ecologici sono precisati dai Comuni in sede di PSC, a partire dalle indicazioni contenute nella carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al PSC il compito di vietare l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.	Non ricorre il caso.
28	8	8. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione;	Il PUG ha recepito la rete ecologica di livello provinciale senza variazioni. Le integrazioni individuate appartengono alla rete locale.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
28	9	9. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti di nuovo insediamento, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.	Non ricorre il caso.
28	10	10. (D) Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di rete ecologica provinciale.	Non ricorre il caso.
30	3	3. Il PTCP riporta nelle tavole della Carta n. 1.2 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente piano.	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli, come è argomentato alla parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
31	10	9. (D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle Aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.	Conforme.
31	13	12. (D) I Comuni interessati da Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/05 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.	Conforme, mediante il recepimento nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli delle prescrizioni del PTCP in materia.
32	1	1. La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.	I PUG individuano cinque Progetti di tutela, recupero e valorizzazione coerenti alle indicazioni del PTCP. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
32	2	2. (l) I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.	Si veda sopra.
34	2	2. I Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo.	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
34	4	4. Ai quattro ambiti territoriali, descritti nella Relazione del PTCP, si applicano i seguenti indirizzi:	Si veda sopra.
34	4	4.b. Ambito della quinta collinare	Conforme.
34	4	La tutela di questo ambiente ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della prima quinta visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche alla riqualificazione del territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato della provincia. In questo ambito si collocano la Riserva naturale Salse di Nirano e la proposta di istituzione del Paesaggio protetto della collina occidentale modenese.	Conforme.
34	4	4.c Ambiti fluviali di alta pianura	Si veda sopra.
34	4	In questi ambiti devono essere promossi progetti di riqualificazione fluviale finalizzati a dotare i territori circostanti di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti devono prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell'ambiente fluviale.	Si veda sopra.
34	7	7. Le Unità di paesaggio vengono descritte nell'Appendice 2 della Relazione generale e sono individuate e perimetrare nella Carta 7; ad esse si applicano gli indirizzi previsti dall'Allegato 2 delle presenti Norme quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerente la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.	Conforme. Si veda lo studio Il paesaggio, compreso nel quadro conoscitivo.
34	8	8. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
36	1	1. (D) La carta dei beni culturali e paesaggistici, la cui metodologia è stata approvata in sede di intesa (Appendice n. 3 alla Relazione Generale) tra Direzione Regionale e Soprintendenze locali, individua e rappresenta i beni e le aree su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o paesaggistico che tali beni e aree rappresentano. I criteri adottati per la rappresentazione delle tutele sulla cartografia costituiscono un sistema unitario riconoscibile e condiviso, finalizzato ad identificare agevolmente ed univocamente i beni paesaggistici e culturali del territorio della Provincia di Modena.	Non conforme, perché resa superflua dalla <i>Tavola dei vincoli</i> , che è comprensiva di questi contenuti.
37	3	3. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, inseriscono tra gli elaborati del Piano Strutturale Comunale la Carta delle identità del paesaggio, al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del proprio territorio, e ne curano l'aggiornamento.	Conforme. Si veda lo studio Il paesaggio compreso nel quadro conoscitivo.
37	4	4. (I) Ai fini della redazione della Carta delle Identità del paesaggio, i Comuni hanno facoltà di utilizzare la metodologia di cui al progetto LOTO, (Appendice n. 4 alla Relazione Generale).	Si veda sopra.
39	1	1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla presenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici.	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
39	1	A tal proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico-scientifico - allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti.	Si veda sopra.
41A	2	I Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC e loro varianti generali devono assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela meglio definite all'articolo 35 del presente Piano, dedicato alla pianificazione comunale.	La relazione <i>Le potenzialità archeologiche</i> ha ampiamente integrato quanto indicato dal PTCP.
42	2	2. (D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo // <i>territorio di Frassinoro Storico</i> e dettando per esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 s.m.i.	Conforme. Si vedano gli studi // <i>territorio di Frassinoro e Il patrimonio edilizio</i> , compresi nel quadro conoscitivo.
42	2	Per insediamenti e strutture storici si intendono anche motte, castra e agglomerati storici ricostruibili dalla cartografia storica le cui tracce sono tuttora riscontrabili in sito.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
42	3	3. (P) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al comma 1, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio PSC, provvedono ad approfondire in sede di Quadro Conoscitivo del PSC lo studio del proprio territorio, approfondendo le indicazioni rappresentate nelle tavole della Carta n. 1.1 del PTCP, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna o di altri istituti competenti.	Conforme. Si vedano gli studi <i>Il territorio di Frassinoro e Il patrimonio edilizio</i> , compresi nel quadro conoscitivo.
42	4	4. (P) I medesimi Comuni, con riferimento alle strutture del Sistema Insediativo Storico per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui al capo A-II della L.R. 20/2000, provvedono a dettare, attraverso il PSC ed il PSC, la predetta disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.	Non ricorre il caso.
42	4	Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali, con la finalità di ricondurre l'assetto urbanistico-edilizio alle regole formative degli insediamenti storici, ed escludendo qualunque intervento di sostituzione dei tessuti.	Non ricorre il caso.
42	6	La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica degli elementi oggetto del presente articolo, da eseguire in sede di quadro conoscitivo del PSC anche attraverso la collaborazione con enti ed istituti competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca).	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica</i> - della <i>Relazione illustrativa</i> .
44A	1	Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.	Conforme. Si veda lo studio <i>Il territorio di Frassinoro</i> .
44A	1	L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.	Si veda sopra.
44A	2	2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
44A	3	3. (l) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:	Conforme. Si vedano le <i>Norme generali</i> .
44A	3	a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);	Si veda sopra.
44A	3	b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l'orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari	Si veda sopra.
44A	3	c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.	Si veda sopra.
44B	1	1. Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.	Conforme.
44B	1	L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.	Conforme.
44B	2	2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.	Conforme.
44B	3	3. (l) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:	Si tratta di prescrizioni da recepirsi nella <i>Scheda dei vincoli</i> .
44B	3	a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 c.2 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;	Si veda sopra.
44B	3	b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
44B	4	4. (l) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.	Conforme.
44D	1	1. La Carta n. 1.1 del presente Piano riporta tutti gli elementi censiti come facenti parte delle strutture di interesse storico testimoniale: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili, al fine di individuare, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica rivestita dalle diverse strutture, su quali di questi elementi articolare opportune discipline in applicazione alle disposizioni di cui alle direttive dei successivi commi 2 e 3 e agli indirizzi di cui al comma 4.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio della <i>Relazione illustrativa</i> .
44D	2	2. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, sono tenuti a verificare ed eventualmente aggiornare le localizzazioni, di cui al precedente comma e di individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico-testimoniale, eventuali ulteriori strutture quali: teatri storici; luoghi di aggregazione sociale all'aperto, vie e piazze di interesse storico; sedi comunali; giardini e ville comunali, palazzi; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; edifici con lapidi storiche e religiose; monumenti eretti a scopo patriottico; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali, case coloniche isolate e corti di interesse storico-testimoniale; fortificazioni, manufatti e strutture difensive (cinte murarie, castelli e rocche); ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio della <i>Relazione illustrativa</i> .
44D	3	3. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, per le strutture di cui al precedente comma articolano discipline conformi agli articoli A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, e procedono ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio e più in generale del patrimonio culturale esistente.	Conforme.
44D	5	5. (l) Al fine di favorire il censimento e la tutela dei giardini storici, quali elementi di interesse storico testimoniale, il Quadro Conoscitivo del Piano riporta un primo elenco di giardini che possono essere considerati nella elaborazione degli strumenti urbanistici; in particolare nell'ambito degli elaborati di PSC (Cartografia e Norme) tali elementi sono sottoposti a specifiche disposizioni di tutela.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
46	1	1. (D) Direttiva sulle definizioni dei parametri urbanistici La Provincia, ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio dello sviluppo insediativo, nonché ai fini delle verifiche di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di controllo, che devono pertanto essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali.	Non conforme. Le definizioni a cui il PUG obbligatoriamente si attiene sono quelle della DAL 279/2010 nel testo vigente.
46	1	Nelle Norme dei PSC, dei PSC e dei POC possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti e casistiche applicative delle definizioni dei parametri seguenti e possono essere utilizzati ulteriori parametri, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi.	Non conforme. Si veda sopra.
46	3	Le relazioni illustrative dei PSC e dei POC e delle relative Varianti devono contenere quanto meno i seguenti dati, misurati nei termini sopra descritti:	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
46	3	- capacità insediativa teorica in essere prima dell'adozione dello strumento urbanistico, stimata con il miglior grado di approssimazione disponibile;	Non conforme. Si veda sopra.
46	3	- capacità insediativa teorica aggiuntiva e capacità insediativa teorica totale del Piano;	Non conforme. Si veda sopra.
46	3	- dimensionamento dell'offerta del Piano, articolata nelle componenti residenziale, produttiva e di servizi;	Non conforme. Si veda sopra.
46	3	- estensione del Territorio Urbanizzato;	Non conforme. Si veda sopra.
46	3	- estensione del Territorio Urbanizzabile come definito dal PSC (separatamente per gli ambiti di nuovo insediamento residenziale, specializzati per attività produttive e per dotazioni territoriali) e delle parti di esso interessate da piani attuativi approvati;	Non conforme. Si veda sopra.
47	2	2. (D) I Comuni nella predisposizione del PSC applicano il metodo della perequazione urbanistica, attraverso:	Non conforme. Si veda sopra.
47	2	- la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;	Non conforme. Si veda sopra.
47	2	- la definizione del criterio in base al quale riconoscere diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano nella stessa categoria tipologica, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che viene assegnata loro in base al disegno urbanistico del piano (ad esempio, aree edificabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non penalizzare nessuna in particolare delle proprietà coinvolte;	Non conforme. Si veda sopra.
47	2	- la definizione dei criteri in base ai quali il POC decide di concentrare l'intervento insediativo su una parte limitata delle aree costituenti il comparto interessato dalla trasformazione;	Non conforme. Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
47	2	- la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree ove non si prevede di concentrare l'intervento dell'operatore, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;	Non conforme. Si veda sopra.
47	2	- la previsione di utilizzo delle aree, così acquisite al patrimonio pubblico, per attuare le politiche ambientali, urbanistiche e sociali del Comune (ad esempio per migliorare il bilancio dell'attuazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi, o per le politiche sociali della casa).	Non conforme. Si veda sopra.
47	3	3. (D) L'applicazione del metodo della perequazione deve garantire che il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l'abitazione sociale che viene richiesto dal PSC e dal POC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore immobiliare generato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree. Ciò comporta che i Comuni assegnino i diritti edificatori in sede di POC applicando il criterio perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature ) e alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, quindi in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti), privilegiando gli interventi di qualificazione entro gli ambiti urbani direttamente e indirettamente interessati dall'intervento.	Non conforme. Si veda sopra.
49	5	5. (D) Attraverso le gerarchie e le soglie di complessità definite dal PTCP, il tema della trasformazione urbana viene posto, nel rapporto tra Comuni e con la Provincia, tenendo conto in particolare del livello territoriale degli obiettivi e delle soluzioni relative al sistema insediativo residenziale, agli ambiti per le attività produttive, alle dotazioni territoriali; il PTCP definisce criteri per il dimensionamento e la localizzazione, limiti e condizioni anche in funzione di bilanci territoriali delle previsioni di trasformazione e/o di ampliamento. In funzione di tali criteri il PTCP richiede di costruire, nella formazione dei PSC, condizioni di coerenza con le strategie di assetto territoriale di scala più elevata anche attraverso i necessari accordi con gli altri soggetti coinvolti.	Conforme. Si vedano la relazione <i>Il territorio di Frassinoro</i> , compresa nel quadro conoscitivo, e la Parte 4 della <i>Relazione illustrativa</i> .
49	5	Le relative valutazioni di sostenibilità devono avvenire secondo criteri e metodi che tengano conto della reale portata delle decisioni da assumere, coinvolgendo i soggetti, i livelli tematici (ambientali, socioeconomici, territoriali), le soluzioni e le intese istituzionali che competono ad essi.	Conforme. Si la Parte 3 della <i>Relazione illustrativa</i> .

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
49	8	8. (D) Ambito insediativo infraurbano: il PSC definisce per ciascun ambito, sulla base delle condizioni attuali (analizzate dal Quadro Conoscitivo) gli obiettivi di qualità perseguiti dal Piano, ed i requisiti e le condizioni a cui sono da sottoporre le trasformazioni ammesse dal PSC (per gli ambiti urbani consolidati) e dal POC (per gli ambiti da trasformare attraverso riqualificazione o nuovo insediamento). I relativi criteri vengono discussi in sede di Conferenza di pianificazione e costituiscono parte integrante delle determinazioni conclusive della Conferenza e dell'eventuale Accordo di Pianificazione.	Conforme. Le <i>Strategie locali</i> soddisfano questo requisito.
49	8	Oltre alle dotazioni di servizi, gli obiettivi di qualità includono gli aspetti energetici, quelli ambientali, quelli della sicurezza sociale e dell'edilizia residenziale sociale.	Si veda sopra.
49	8	In riferimento alla classificazione delle componenti del sistema insediativo di cui ai commi 11-18 del presente articolo, la definizione di questo livello di prestazioni urbanistiche è obbligatoria per le città e i sistemi urbani regionali, mentre viene indicata come metodo preferenziale per i centri urbani ordinatori; nel caso dei centri integrativi è compito del Comune in sede di PSC definirne l'eventuale esigenza.	Si veda sopra.
49	8	Ambito insediativo urbano: è costituito dal centro urbano principale (capoluogo): valgono per esso gli stessi criteri di analisi e pianificazione definiti al comma precedente, ma in termini di sintesi per l'intero organismo urbano. La definizione degli obiettivi di qualità va riferita, nel caso di un comune con località esterne al capoluogo, anche alla quota di servizi che il centro è chiamato a svolgere in rapporto ad utenti residenti alle altre località. L'analisi e la valutazione sono obbligatorie in sede di PSC, oltre che per le città e i sistemi urbani regionali e per i centri urbani ordinatori, anche per i centri integrativi di Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Formigine e San Felice sul Panaro.	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
49	8	Ambito insediativo territoriale di scala comunale: è costituito dall'intero territorio comunale, rispetto al quale in sede di PSC sono predisposte le analisi socio-demografiche e quelle sul sistema insediativo finalizzate ad effettuare un bilancio delle condizioni insediative relative all'intera popolazione residente ed a quella presente (da valutare come entità e tipologia). A questo livello competono il bilancio sulla qualità dei servizi offerti, la definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, la definizione delle modalità in base alle quali i POC devono riportare l'attuazione delle previsioni insediative all'adeguamento delle prestazioni funzionali e ambientali del sistema urbano.	Non conforme. Si veda sopra.
49	8	Le relative analisi sono parte integrante del Quadro Conoscitivo preliminare che il Comune presenta in sede di Conferenza di pianificazione. I dimensionamenti finali e le valutazioni di sostenibilità costituiscono parte delle determinazioni finali della Conferenza e dell'Accordo di pianificazione con la Provincia.	Non conforme. Si veda sopra.
49	8	Ambito insediativo territoriale di scala sovracomunale: è il riferimento territoriale da assumere obbligatoriamente nell'analisi e nella pianificazione relativa ai seguenti ambiti tematici:	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
49	8	- dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale;	Si veda sopra.
49	8	- gli ambiti specializzati per attività produttive;	Si veda sopra.
49	8	- politiche relative all'edilizia residenziale sociale;	Non ricorre il caso.
49	8	e ai sistemi territoriali seguenti:	Conforme.
49	8	- sistemi urbani e territoriali complessi di cui al comma 11.c del presente articolo - ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani.	Conforme.
49	11	Entro tali ambiti territoriali sub-provinciali, connotati da caratteri fisiografici, socio-economici, insediativi specifici e da fenomeni evolutivi caratteristici, il Piano persegue una maggiore integrazione, che costituisce un fattore di ricchezza della qualità delle politiche territoriali e sociali della Provincia. [...]	Conforme.
49	13	13. (I) Nei centri integrativi le scelte strutturali devono privilegiare le funzioni specializzate e quelle complementari rispetto ai centri sovraordinati o pari-ordinati circostanti.	Conforme.
49	13	I Centri Integrativi principali costituiscono la massima articolazione spaziale prospettabile per le funzioni non di base: sanitarie, scolastiche, culturali, di attrazione commerciale, ecc..	Conforme.
49	13	I Centri integrativi di presidio vanno sostenuti nel loro ruolo di coagulo dell'offerta dei servizi di base nei territori collinari-montani a struttura insediativa frammentata e a domanda debole.	Conforme.
49	15	per la loro funzione portante dell'economia del turismo climatico collinare-montano e/o per le potenzialità agrituristiche, ambientali e sportive;	Conforme.
49	15	(I) Tali centri dell'area montana sono da considerare, sulla base delle diverse potenzialità, i recapiti primari, con riferimento all'ambito collinare e montano, delle politiche riferite:	Conforme.
49	15	- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;	Conforme.
49	15	- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche della collina e della montagna;	Conforme.
49	15	- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;	Conforme.
49	15	- al rafforzamento delle politiche per il turismo rurale e l'agriturismo.	Conforme.
49	16	16. (I) Ai centri integrativi di cui al comma 12 devono inoltre fare riferimento i progetti che prevedono un potenziamento della ricettività e/o dell'attrazione commerciale in area appenninica.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
50	1	1. (D) Nel coordinamento del processo di pianificazione il PTCP assume il principio in base al quale il PSC non ha carattere "conformativo", vale a dire che le sue previsioni non definiscono diritti edificatori, né vincoli, salvo quelli di tipo ricognitivo (ossia derivanti da leggi o dagli strumenti di pianificazione sovraordinata). Pertanto, nel PSC le aree urbanizzabili o trasformabili sono individuate come potenzialità, e lo stesso vale per le aree che devono costituire nuove dotazioni territoriali (spazi e attrezzature pubbliche).	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
50	2	La capacità insediativa teorica (come definita all'art. 5 delle presenti Norme), i diritti edificatori, il dimensionamento da riconoscersi ai diversi ambiti o porzioni urbane, e la perimetrazione degli ambiti di potenziale trasformazione possono essere definiti con metodiche e finalità distinte, ed espressi e misurati in modo diverso. Al fine di realizzare un'applicazione omogenea della normativa e un coordinamento dello sviluppo territoriale, il PTCP assegna in proposito politiche e obiettivi alle seguenti grandezze:	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
50	2	- il dimensionamento dell'offerta del Piano costituisce la quantità di offerta (residenziale, produttiva, di servizi) che il PSC prevede realizzabile nel periodo di riferimento assunto per le proprie previsioni, in relazione ai bisogni rilevati e previsti, con riferimento alle previsioni e indicazioni del PTCP, e dei criteri specifici di cui agli artt. 51 e 52 delle presenti Norme. Si misura in alloggi equivalenti per la residenza (in base ad una dimensione media convenzionale dell'alloggio), e in mq. di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, in coerenza con la connessa definizione della capacità insediativa teorica. Il dimensionamento deve ricomprendere al suo interno l'intera casistica delle situazioni territoriali nelle quali il PSC prevede la possibilità per il POC e il PSC di attribuire indici perequativi e potenzialità di intervento edificatorio;	Non conforme. Si veda sopra.
50	2	- la capacità insediativa teorica del Piano misura l'entità massima dei diritti edificatori assegnabili a ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle politiche del PSC, e come capacità complessiva la somma delle capacità di tutti gli ambiti, tenendo conto dei bisogni rilevati e previsti, delle indicazioni del PTCP, e dei criteri di cui ai commi 3-9 del presente articolo. Viene quantificata, attraverso il parametro degli alloggi equivalenti (per la residenza) e dei mq. di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, determinando il carico urbanistico, che per ciascun ambito e per l'intero territorio è considerato sostenibile, a seguito della ValSAT e della VAS, per l'assetto territoriale e ambientale, alle condizioni definite dalla stessa ValSAT e VAS e dalle norme del PSC. I perimetri degli ambiti da riqualificare e degli ambiti per i nuovi insediamenti individuano le parti di territorio soggette a perequazione e al loro interno quelle eventualmente insediabili, sulla base delle op	Non conforme. Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
50	3	3. (D) In generale è ammesso, sempre che le condizioni di sostenibilità e di assetto del territorio lo consentano, che le aree di potenziale trasformazione possano essere individuate nel PSC in misura sovrabbondante, in modo che la sommatoria delle capacità insediative teoriche riconosciute come sostenibili in ciascuna di esse sia superiore all'offerta del Piano, nella misura che di massima viene definita al comma 4 seguente. Attraverso questa netta distinzione tra dimensionamento dell'offerta e capacità insediativa teorica del PSC si rende esplicito il fatto che non tutte le aree individuate come potenzialmente trasformabili possono essere inserite nel POC e realmente trasformate, ma che al contrario, queste sono, almeno in parte, alternative fra loro. In altri termini, l'attuazione piena degli obiettivi qualitativi e quantitativi del PSC non richiede l'utilizzo di tutti gli ambiti territoriali considerati trasformabili.	Non conforme. Si veda sopra.
50	4	4. (D) Il PSC motiva la quantificazione della capacità insediativa teorica in sede di Documento Preliminare del PSC, e ne fa oggetto di esame da parte della Conferenza di Pianificazione; le motivazioni possono essere riferite ad esempio: alla presumibile complessità e difficoltà attuativa connessa ai processi di riqualificazione; alla esigenza di estendere i meccanismi perequativi ad interi ambiti territoriali omogenei per caratteristiche morfologiche e funzionali; all'obiettivo da assegnare al POC il compito di effettuare un concorso pubblico per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità definiti dal PSC, ecc.	Non conforme. Si veda sopra.
50	5	5. (D) La quantificazione e le motivazioni condivise della capacità insediativa teorica del PSC (per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale e per quelli a destinazione produttiva) costituiscono contenuto specifico dell'accordo di pianificazione o dell'intesa tra Comune e Provincia di Modena, propedeutici alla approvazione del PSC.	Non conforme. Si veda sopra.
50	6	6. (D) Il presente PTCP definisce come criterio generale per il dimensionamento della massima capacità insediativa teorica sia di tipo abitativo che produttivo un valore non superiore a quello del relativo dimensionamento dell'offerta incrementato del 30%. Tale valore corrisponde all'esigenza che nel programmare l'assegnazione dei diritti edificatori il Comune sia in grado di valutare alternative e di individuare le soluzioni più efficaci ai fini del perseguimento degli obiettivi del PSC, mantenendo il carattere primario della coerenza e della sostenibilità del disegno strategico di assetto territoriale, che il PSC stesso deve garantire. Scostamenti rispetto a tale valore-guida sono da prevedere in aumento in caso di forte prevalenza dell'offerta costituita da interventi di riqualificazione, e in riduzione in caso di forte prevalenza di ambiti per i nuovi insediamenti.	Non conforme. Si veda sopra.
50	7	7. (D) I criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni insediative dei PSC nei comuni della fascia pedecollinare, dell'alta e della bassa pianura, sono i seguenti:	Non conforme. Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
50	7	° che l'incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi definito dal PSC come "ambiti per i nuovi insediamenti" (escluse le previsioni residue non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive) non superi una soglia della dimensione del territorio urbanizzato a fini prevalentemente abitativi come definito nell'Allegato 3 alle presenti Norme (territorio insediato al 31.12.2006). Tale soglia si articola nei seguenti macro-ambiti territoriali:	Non conforme. Si veda sopra.
50	7	- Area alto e medio montana (comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Sestola, Zocca): i limiti discendono dal complesso di tutele e condizioni di sostenibilità definite dal presente PTCP.	Non conforme. Si veda sopra.
50	7	° Entro gli "ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani" (Sistemi urbani complessi) di cui all'art. 49 c.11 di cui e all'art. 66 c.4 delle presenti Norme le possibilità di incremento di territorio urbanizzabile di cui ai punti precedenti possono essere considerate in modo unitario e integrato da tutti o parte dei comuni, al fine di definire scelte di pianificazione coordinate.	Non è stata esercitata questa facoltà.
50	7	In sede di formazione del PSC in forma associata, i Comuni possono prevedere, in modo adeguatamente motivato, una distribuzione delle previsioni di territorio urbanizzabile secondo logiche funzionali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche unitarie.	Non ricorre il caso.
50	7	Le scelte conseguenti – da definire in sede di Accordo di pianificazione con la Provincia – devono costituire oggetto di Accordo Territoriale, con applicazione di criteri di perequazione territoriale tra i Comuni interessati.	Non ricorre il caso.
50	7	I singoli PSC devono recepire espressamente nelle rispettive normative il vincolo costituito dalla particolare modalità di applicazione del presente articolo del PTCP da parte del PSC stesso in forma congiunta con gli altri comuni, vincolando in tal senso anche le future varianti alla necessaria verifica del rispetto della norma.	Non ricorre il caso.
50	8	8. (D) Il PSC definisce criteri di selezione assegnati al POC per le proposte da valutare per l'assegnazione dei diritti edificatori	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
51	1	1. (D) Nel calcolo del dimensionamento del PSC per l'offerta abitativa il Comune o l'Unione/Associazione di Comuni) si attiene al seguente percorso metodologico:	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- studio delle dinamiche demografiche (distinte nelle componenti naturale e migratoria) nel territorio comunale e nell'ambito territoriale di riferimento, negli ultimi 10 anni; composizione e dinamica di formazione dei nuclei familiari;	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- scenari di proiezione demografica per componente naturale e migratoria, associati ad ipotesi previsionali demografiche e socioeconomiche ed a corrispondenti scenari di offerta abitativa e occupazionale;	Non conforme. Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
51	1	- studio dei possibili effetti delle componenti economiche delle politiche territoriali, endogene ed esogene (accessibilità pubblica, sviluppo di attività produttive, qualificazione dei servizi), che potrebbero determinare modificazioni all'andamento della domanda abitativa e indurre specifiche decisioni sulle opportunità insediative;	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- valutazione e stima, in relazione ai punti precedenti ed entro un quadro di riferimento territoriale sovracomunale (cfr. art. 53, 57, 58, 65 e 66 delle presenti Norme), dell'articolazione tipologica e della quantificazione della domanda potenziale di edilizia residenziale sociale in rapporto al sistema dei servizi;	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- dimensionamento dell'offerta abitativa nel quindicennio di riferimento del PSC, tenuto conto della quota di offerta derivante dalla quantificazione dell'obiettivo di riduzione del non occupato, della quota frizionale di funzionalità del mercato (3-5% del patrimonio) e della quota di sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto; il dimensionamento complessivo deve far riferimento ad uno scenario costituito dal valore intermedio delle proiezioni effettuate considerando gli andamenti negli ultimi 5 e 10 anni (oppure negli ultimi 10 e 15 anni, se valutati più attendibili ai fini delle proiezioni);	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- del dimensionamento fa parte il residuo non attuato del piano vigente, di cui all'art. 46 comma 2.c, di cui viene effettuata una accurata valutazione, tenendo conto delle prevedibili date di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici;	Non conforme. Si veda sopra.
51	1	- individuazione degli obiettivi e delle politiche perequative poste a fondamento del PSC.	Non conforme. Si veda sopra.
51	2	2.a. Il Quadro Conoscitivo del PSC effettua un'analisi ed una mappatura dei tessuti urbani finalizzate a definire le qualità (ambientali, morfologiche, edilizie), le criticità, e le esigenze/opportunità di trasformazione.	Si veda lo Studio <i>Il territorio di Frassinoro</i> , compreso nel quadro conoscitivo.
51	2	Sulla base di tali analisi e degli obiettivi di qualità insediativa assunti, il PSC definisce – in una prospettiva di medio-lungo termine – le strategie di trasformazione del territorio insediato, privilegiando, rispetto alle ipotesi di ampliamento del territorio urbanizzato, le scelte e gli strumenti di intervento che siano fondati sulla riqualificazione dei tessuti parzialmente o totalmente insediati, e sul ridisegno degli ambiti urbani e periurbani.	Conforme. Si vedano la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa</i> e la Disciplina degli ambiti territoriali.
51	2	Con riferimento alle specificità del proprio territorio, il PSC deve indicare soglie minime e massime di distribuzione dell'offerta abitativa (dimensionamento) distinti per i seguenti tipi di ambiti territoriali:	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
51	2	a. ambiti urbani consolidati (riuso/integrazione di tessuti edificati)	Si veda sopra.
51	2	b. ambiti da riqualificare	Non conforme. Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
51	2	c. territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente)	Non conforme. Si veda sopra.
51	2	d. ambiti per i nuovi insediamenti;	Non conforme. Si veda sopra.
51	2	2.b. in tutti i Comuni della provincia un criterio fondativo delle scelte di Piano da assumere in sede di formazione del PSC e di attività istruttoria della Conferenza di Pianificazione è quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o comunque interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di espansione dell'urbanizzato. In ogni caso le quote di nuova urbanizzazione devono essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzione delle problematiche insediative rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) relative a criticità ambientali e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esempio attraverso il trasferimento di diritti edificatori).	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
51	2	La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la trasformazione del territorio urbanizzato devono essere adeguatamente motivate in sede di Quadro Conoscitivo e Documento preliminare del PSC, in modo tale da consentire alla Conferenza di valutare le alternative considerate dal Piano e discutere le scelte strategiche anche alla luce di possibili Accordi applicativi dei criteri della perequazione territoriale.	Si veda sopra.
51	3	3. (D) Dimensionamento abitativo connesso a politiche di offerta concertate a livello sovracomunale. Condizioni:	Non ricorre il caso.
51	3	- ambito territoriale di riferimento definito dal PTCP	Non ricorre il caso.
51	3	- PSC redatto in forma associata o Accordo Territoriale esteso ai comuni	Non ricorre il caso.
51	3	- applicazione della perequazione territoriale tra i Comuni interessati (cfr. art. 105)	Non ricorre il caso.
51	3	- finalizzazione a politiche sociali (abitazione sociale, attrezzature di rilievo sovracomunale)	Non ricorre il caso.
51	3	- accordo di pianificazione con la Provincia	Non ricorre il caso.
51	3	- accordo volontario per la gestione coordinata dei POC a livello sovracomunale	Non ricorre il caso.
51	3	- monitoraggio dell'attuazione esteso all'intero ambito sovracomunale.	Non ricorre il caso.
51	3	Linee-guida:	Non ricorre il caso.
51	3	Nel calcolo del dimensionamento relativo all'intero ambito territoriale può essere assunta un'ipotesi che si discosti in modo motivato dallo scenario intermedio ricavato attraverso le proiezioni demografiche e socioeconomiche di cui al comma 2, introducendo obiettivi quantitativi e qualitativi propri delle scelte di pianificazione, da assumere nell'Accordo Territoriale di cui sopra.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
51	4	4. (D) Dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive. Nel calcolo del dimensionamento delle ipotesi insediative per attività produttive di rilievo comunale (di cui all'art. 58) deve essere preso in considerazione l'intero ambito territoriale delle Unioni e Associazioni di Comuni e l'ambito territoriale di coordinamento individuato dal PTCP nella Carta n. 4, rispetto al quale il Comune che elabora il PSC deve redigere nel Quadro Conoscitivo un bilancio ed una valutazione sullo stato di attuazione e sulla residua capacità insediativa delle aree produttive previste nei PRG e PSC vigenti, sull'assetto funzionale e sulle dotazioni di infrastrutture e servizi. Le scelte del PSC devono perseguire un saldo nullo delle nuove previsioni insediative entro l'ambito territoriale di riferimento, privilegiando – in particolare attraverso lo strumento dell'Accordo Territoriale e l'applicazione di criteri perequativi tra i comuni interessati – le opportunità di utilizzo delle capacità insediative residue, anche attraverso la previsione di forme di convenzionamento a prezzi calmierati, coordinamento tra operatori, ecc.	In conformità all'articolo 35 della legge regionale 24/2017 il PUG non dispone nuovi ambiti per attività produttive di rilievo comunale. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
51	4	In sede di formazione del PSC un incremento di superficie territoriale da destinare a nuovi ambiti per attività produttive è considerato ammissibile, e ratificato nell'Accordo di pianificazione, secondo i criteri e le condizioni definite al comma 4 dell'art. 58, ed in particolare in presenza di una sua finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e ad accordi territoriali con i comuni facenti parte del territorio dell'Unione e Associazione di Comuni o del'ambito territoriale di coordinamento della pianificazione, come definito dal PTCP all'art. 58 c.3 delle presenti norme, e/o con la Provincia.	Non ricorre il caso.
52	2	2. (D) Sulla base delle definizioni e dei criteri stabiliti nelle presenti norme ai Titoli 10 e 11, nell'ambito delle procedure fissate dalla legge per l'attuazione dei Piani stessi, il Comune indica:	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
52	2	- nel PSC i dati del dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo, nonché la capacità insediativa residenziale teorica dello strumento generale;	Non conforme. Si considera non più efficace a norma dell'articolo 76, comma 2 della legge regionale 24/2017.
53	1	1. (D) Il PSC definisce strategie di riqualificazione e riorganizzazione fondate su un sistema di obiettivi e di prestazioni assegnati al territorio nel suo insieme ed ai diversi ambiti, urbani e rurali. Nella individuazione delle parti di territorio da interessare alle previsioni insediative più significative, il PSC fa espresso riferimento a tali obiettivi e prestazioni, assumendo in linea di principio i seguenti criteri di priorità:	Conforme. Si vedano la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa e la Disciplina degli ambiti territoriali.</i>
53	1	- ambiti da riqualificare	Si veda sopra.
53	1	- ambiti urbani serviti dalla rete di trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
53	1	- ambiti di ridefinizione dei margini urbani	Si veda sopra.
53	2	2. (D) Sono da escludere, fatte salve eventuali decisioni debitamente motivate assunte in sede di Conferenza di pianificazione e nell'Accordo di pianificazione con la Provincia:	Non ricorre il caso.
53	2	- le espansioni di territorio urbanizzato al di fuori degli ambiti territoriali serviti da sistemi di trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma	Non ricorre il caso.
53	2	- le saldature insediative rispetto alla salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo definita dal PTCP	Non ricorre il caso.
53	3	3. (D) La definizione dell'assetto insediativo strutturale in sede di PSC e la programmazione in sede di POC degli interventi da attuare, tra quelli ammessi dal PSC, avviene a partire da una valutazione dell'assetto attuale e tendenziale della rete del trasporto pubblico locale, applicando i criteri localizzativi descritti all'art. 92 delle presenti Norme. Il PSC individua cartograficamente (in termini preliminari nella fase di stesura del Documento Preliminare oggetto di esame da parte della Conferenza di pianificazione, ed in termini definitivi nel PSC adottato):	Conforme. Si vedano la relazione La mobilità, compresa nel quadro conoscitivo e la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
53	3	- i "bacini di influenza diretta delle fermate/stazioni ferroviarie",	Si veda sopra.
53	3	- gli assi forti del trasporto pubblico come definiti all'art. 91 delle presenti Norme.	Si veda sopra.
53	3	Anche in rapporto a tale definizione (di carattere ricognitivo e/o di progetto) il PSC definisce le scelte strutturali di evoluzione dell'assetto insediativo, applicando e specificando i criteri generali definiti dall'art. 92 delle presenti norme.	Conforme.
54	1	1. (D) In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n. 4 del PTCP come "discontinuità del sistema insediativo", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato.	Non ricorre il caso.
54	2	2. (D) Al fine di arrestare il processo di saldatura del territorio urbanizzato il PTCP definisce il criterio generale in base al quale le nuove previsioni insediative, anche nel caso in cui prevedano quote di ampliamento del territorio urbanizzato, rispettino i seguenti criteri generali:	Non ricorre il caso.
54	2	- rispetto ai margini insediativi, utilizzino le previsioni per la ricomposizione di tali margini, attraverso un disegno urbanistico compiuto e margini verdi di protezione	Non ricorre il caso.
54	2	- rispetto alle discontinuità residue tra territori urbanizzati, escludano qualunque saldatura ed al contrario concorrano ad una migliore definizione della separazione dei nuclei e dei margini, al fine di concorrere alla valorizzazione della riconoscibilità dei centri urbani e alla lettura dell'identità del paesaggio rurale.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
54	3	3. (I) In sede di formazione del PSC le aree di cui ai commi precedenti possono costituire ambiti territoriali privilegiati per l'applicazione di indici perequativi finalizzati all'acquisizione pubblica dei relativi territori (da destinare a parco-campagna o a parchi territoriali), al fine di escludere anche per il futuro l'ipotesi di un loro utilizzo nel processo di urbanizzazione.	Non ricorre il caso.
55	2	2. (I) In relazione alla finalità strategica di cui al comma 1, il PSC definisce prioritariamente politiche di riqualificazione e di trasformazione del territorio già urbanizzato, sostenute da adeguati strumenti perequativi, e da procedure da applicare in sede di POC che prevedano la permuta, il trasferimento di diritti edificatori, la realizzazione e cessione di opere di interesse pubblico.	Si vedano la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa e la Disciplina degli ambiti territoriali.</i> Obiettivi specifici, procedure e modalità sono demandati al POC, in quanto strettamente dipendenti dalle opportunità e dalle specifiche circostanze.
55	3	3. (D) La pianificazione locale garantisce come obiettivi minimi la bonifica e messa in sicurezza dei siti oggetto di trasformazione, e l'adeguamento delle reti tecnologiche dell'ambito territoriale interessato dalle trasformazioni. Condizione strutturale per le trasformazioni è inoltre la forte riduzione delle superfici impermeabilizzate rispetto alla situazione preesistente, da fissare nel PSC in relazione alle condizioni specifiche, ma che non può in ogni caso comportare una superficie permeabile inferiore al 30% della superficie territoriale.	Conforme. Si vedano la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa e la Disciplina degli ambiti territoriali.</i>
55	4	4. (D) Gli ambiti territoriali oggetto di politiche di riqualificazione devono concorrere alle dotazioni territoriali dei settori urbani interessati in una misura definita dal POC, non inferiore, in termini parametrati economicamente, ad una quota minima definita dal PSC.	Conforme. Si veda la Parte 4 <i>Strategie locali della Relazione illustrativa.</i>
55	5	5. (D) Il PSC definisce in quale misura minima i POC devono garantire il concorso degli ambiti da riqualificare alla definizione operativa e all'attuazione delle politiche sul trasporto pubblico, a quelle dell'abitazione sociale (quota minima di edilizia sociale da definire in sede di PSC), a quelle delle reti tecnologiche e dei servizi.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
55	7	7. (l) Qualora le situazioni incongrue, si trovino in un contesto extraurbano (industrie isolate, impianti zootecnici, sedi di attività di autotrasporto, magazzinaggio, ecc.) vanno individuate caso per caso le soluzioni ottimali, comunque tendenti al recupero dell'immagine del paesaggio rurale e alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni (adottando in ogni caso idonei accorgimenti quali realizzazione di cortine vegetali, riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di acqua e di energia), tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, della visibilità del sito, delle condizioni di permeabilità e vulnerabilità del suolo, della allacciabilità alle reti tecnologiche urbane. In questi casi la soluzione da privilegiare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 lett.c) dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, è il trasferimento di diritti edificatori in altre aree più idonee, correlato ad impegni convenzionali alla demolizione, bonifica del sito e ripristino di funzioni agricole o comunque compatibili.	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
55	8	8. (l) Nella definizione delle nuove potenzialità edificatorie si richiamano gli indirizzi di cui all'art. 47, riguardanti l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica: la potenzialità edificatoria attribuita in parte alla proprietà del suolo di ciascun insediamento produttivo dismesso è rapportata all'estensione fondiaria e alla sua collocazione rispetto alla classificazione del territorio (contesto urbano, extraurbano ecc.), ed in parte alla superficie edificata preesistente destinata alla demolizione, con l'obiettivo di una forte qualificazione dell'assetto ambientale, funzionale e morfologico e pertanto in generale di una significativa riduzione della densità di edificazione. Gli indici perequativi possono tener conto inoltre dell'entità degli edifici esistenti per i quali si preveda il recupero in relazione al loro interesse storico-testimoniale.	Si veda sopra.
55	9	9. (l) In relazione alla presenza di attività economiche insediate entro ambiti da riqualificare per i quali il piano preveda l'esigenza di delocalizzazione, il PSC può prevedere la possibilità per il POC di assegnare diritti edificatori alle aziende da trasferire, consistenti in parte in possibilità di convenzionamento per l'acquisizione di aree edificabili entro ambiti insediabili finalizzati a tali operazioni.	Si veda sopra.
56	1	1. (D) La definizione delle strategie di assetto territoriale di medio – lungo termine avviene nel PSC (e viene a tal fine presentata e discussa in sede di Conferenza di pianificazione) avendo come riferimenti i seguenti contenuti:	Conforme. Si vedano la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica</i> nonché questa stessa parte 6 - La verifica di conformità del PUG della <i>Relazione illustrativa.</i>
56	1	- le prescrizioni relative alle tutele per le aree ed i sistemi di rilievo sovracomunale, contenute nel presente PTCP	Si veda sopra.
56	1	- gli obiettivi di qualificazione ambientale ed i relativi requisiti e contenuti, relativi alle tematiche illustrate nei Titoli 15 e 16 delle presenti Norme	Si veda sopra.
56	1	- le scelte relative al trasporto pubblico e alla mobilità privata, in sintonia con quanto esposto al Titolo 17 delle presenti Norme	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
56	2	2. (D) Il PSC definisce (preferibilmente in forma coordinata a scala di ambito sovracomunale di riferimento per il coordinamento delle politiche territoriali) le condizioni temporali e funzionali per il coordinamento dell'attuazione degli interventi previsti, mettendo in relazione le scelte insediative, quelle relative alle dotazioni territoriali, alle reti infrastrutturali, al trasporto pubblico, agli interventi di qualificazione ambientale. In relazione a tali obiettivi e condizioni il PSC definisce i criteri in base ai quali sono predisposti i successivi POC, assegnando ad essi e alle collegate procedure di monitoraggio e verifica di efficacia il compito di verificare l'effettivo conseguimento delle condizioni e degli esiti attesi (target di riferimento).	Conforme. Si veda la Disciplina degli ambiti territoriali.
56	4	4. (I) Anche in applicazione dell'Atto di indirizzo definito dalla Commissione Europea attraverso la Comunicazione al Parlamento Europeo SEC(2006.16) "Strategia tematica sull'ambiente urbano", i Comuni definiti dal PTCP "città e sistemi urbani regionali", ed i Comuni che redigono i PSC in forma associata, assegnano al PSC (per le scelte strategiche) e al POC (per le scelte di programmazione) il ruolo di strumenti di coordinamento delle politiche, con i contenuti previsti dal "Piano di gestione integrata dell'ambiente urbano" secondo gli obiettivi e le politiche della Strategia tematica sull'ambiente urbano, SEC(2006.16) del 11/01/2006, e sue Linee Guida (Rapporto Tecnico 2007/013), finalizzato alla migliore integrazione delle azioni sul territorio, condotte attraverso diversi strumenti di settore.	Non ricorre il caso.
56	4	A tal fine in sede di formazione del PSC il Quadro Conoscitivo, nel "Sistema della Pianificazione", contiene una sintesi interpretativa degli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di redazione che hanno ad oggetto politiche ambientali di varia natura (tutela e valorizzazione del paesaggio; salubrità dell'ambiente; traffico; riqualificazione urbana; rumore; qualificazione dei servizi, ecc.), evidenziandone l'efficacia, le possibilità di valutazione e monitoraggio, le possibili interferenze/criticità rispetto ai contenuti di altre politiche ambientali e più in generale urbanistiche.	Non ricorre il caso.
58	1	1. (D) In sede di PSC gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale sono classificati in base:	Conforme.
58	1	- alla appartenenza al sistema insediativo consolidato, agli ambiti da riqualificare o agli ambiti di nuovo insediamento	Conforme.
58	1	- al criterio generale della prevalenza di usi esistenti: produttivi manifatturieri, terziario-direzionali, oppure commerciali), ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche in prospettiva, da singole porzioni di ambito o dal mix di funzioni insediabili.	Conforme.
58	1	- alla possibilità/obbligo di convenzionamento di parti degli insediamenti finalizzate al trasferimento/ampliamento di aziende già insediate nel territorio comunale.	Conforme.
58	2	2. (D) In sede di redazione del PSC il Quadro Conoscitivo preliminare presentato alla Conferenza di pianificazione deve contenere schede di analisi delle aree produttive esistenti, che riportino:	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
58	2	- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e la valutazione delle potenzialità residue (in proposito la Carta n. 4 evidenzia le risorse territoriali costituite da aree destinate ad attività produttive non attuate, di dimensioni superiori a 5 ha.);	Conforme.
58	2	- le caratteristiche delle strutture produttive esistenti (tipologia delle attività, assetto insediativo)	Conforme.
58	2	- l'assetto infrastrutturale esistente e programmato	Conforme.
58	2	- le esigenze di adeguamento delle previsioni urbanistiche.	Conforme.
58	2	- Il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti produttivi previste dal Piano comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (con bilancio a saldo zero di incremento dell'urbanizzazione), pervenendo a un saldo nullo delle aree destinate dal Piano ad attività produttive.	Non ricorre il caso.
58	2	L'eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del quadro conoscitivo di cui sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal PSC, nei termini e con le modalità di cui al comma 4 seguente.	Non ricorre il caso.
58	4	4. (D) Negli ambiti territoriali delle Unioni o Associazioni di Comuni e negli ambiti territoriali di coordinamento di cui al comma 3, le previsioni di ambiti produttivi di nuovo insediamento, individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione (di cui al comma 4 dell'art. 51 delle presenti Norme), sono ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico accordo tra i Comuni interessati ai sensi dell'art. A13 della L.R. 20/2000 all'atto della formazione del PSC.	Non ricorre il caso.
58	4	Entro tale quadro ricognitivo a scala intercomunale la previsione di nuovi ambiti è subordinata ai seguenti criteri e condizioni:	Non ricorre il caso.
58	4	a. verifica, in sede di Conferenza di pianificazione) della disponibilità e dello stato di attuazione di previsioni insediative di aree produttive non utilizzate contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e alla correlata possibilità da parte dei Comuni di definire politiche di coordinamento dell'offerta anche attraverso incentivazioni alle aziende interessate all'insediamento; tale scelta prioritaria deve riguardare anche la possibilità di coordinare le politiche insediative comunali con quelle di rilievo sovracomunale, facendo convergere quando possibile sull'offerta convenzionata entro gli ambiti di rilievo sovracomunale la domanda di nuovo insediamento o di trasferimento presente nel territorio comunale;	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
58	4	b. finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e alla qualificazione delle dotazioni territoriali, come previsto dall'art. 66 delle presenti norme;	Non ricorre il caso.
58	4	c. introduzione, nell'impossibilità di dare risposte efficaci attraverso le azioni di cui al punto a, di limitate previsioni di ambiti di nuovo insediamento secondo i seguenti criteri:	Non ricorre il caso.
58	4	- integrazione fisica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti e buona dotazione infrastrutturale esistente	Non ricorre il caso.
58	4	- definizione nell'accordo territoriale tra i Comuni di una riserva di quote di insediamenti da destinare prioritariamente ad aziende insediate in comuni dell'ambito intercomunale che ne facciano richiesta attraverso bando pubblico unitario dei comuni coinvolti	Non ricorre il caso.
58	4	- definizione attraverso l'accordo territoriale tra i comuni delle condizioni di convenzionamento e delle modalità di utilizzo delle aree da parte di imprese insediate nel territorio dei comuni interessati; istituzione di un fondo perequativo per la gestione economica coordinata delle entrate e dei costi	Non ricorre il caso.
58	4	- recepimento, nella strumentazione urbanistica dei comuni inclusi nell'ambito di coordinamento, della disposizione che consente, secondo criteri di perequazione territoriale, le operazioni di trasferimento di sedi aziendali a condizioni convenzionate.	Non ricorre il caso.
59.7	1	1. (I) Nell'area della montagna il PTCP assume l'obiettivo di favorire l'insediamento, in zone compatibili, di attività produttive ad alto valore aggiunto, scarso impatto sulle infrastrutture viarie, assenza di problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; nonché una consistenza delle strutture edilizie che rendano gli interventi coerenti con i prioritari obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico.	Conforme.
59.7	2	Il PTCP promuove inoltre, di concerto con i Comuni e le Comunità Montane anche eventualmente attraverso l'approvazione di un Accordo Territoriale, il coordinamento delle previsioni dei PSC relative ad ambiti produttivi per i quali prevedere Progetti di qualificazione. Tali ambiti produttivi devono essere scelti in modo da costituire riferimento per ambiti intercomunali, secondo le modalità indicate all'art. 58, preferibilmente fra le aree produttive già previste dai PRG.	Non ricorre il caso.
59.7	3	3. (D) Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 58, soltanto adeguamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio-economiche, condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti, all'influenza sui fattori di criticità ambientale e con riferimento agli esiti di analisi e valutazione delle aree produttive esistenti di cui all'art. 58 delle presenti norme.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
60	3	3. (D) I Comuni individuano nel PSC quali ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale esistenti e quali di nuovo insediamento previsti debbano assumere le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata. Al Comune spetta per l'attuazione e gestione di tali aree la funzione di indirizzo e controllo.	Conforme.
61	4	4. (D) I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., qualora risultassero interessati dall'area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all'approvazione delle presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP.	Non ricorre il caso.
61	6	6. (I) Per le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni possono fare riferimento agli indirizzi e criteri di cui all'Appendice alla relazione Generale n. 7 delle presenti norme "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici".	Non ricorre il caso.
61	9	9. (I) Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP individua, nella Carta 3.5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da considerare prioritariamente vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo. I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" sono tenuti ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi dell'Autorità di bacino del fiume Po.	Non ricorre il caso.
61	15	15. (D) Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.	L'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente non è ammesso dalla disciplina dell'esercizio di attività del PUG.
61	15	Devono in generale essere assunti criteri di tutela del sistema delle aree agricole (art. 22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
62	1	1. (D) Al fine di favorire la dismissione di attività produttive insediate nel territorio rurale o urbano il PSC deve prevedere la ricognizione puntuale delle situazioni di sedi produttive che non presentino requisiti di infrastrutturazione e di dotazioni ambientali adeguati. La conseguente classificazione di tali situazioni insediative incongrue, vale a dire non coerenti con il territorio rurale o urbano circostante, comporta la definizione normativa delle condizioni per il trasferimento dell'attività, secondo modalità che vengono fissate dal PSC prevedendo che in sede di POC si effettui:	Non ricorre il caso.
62	1	- l'assegnazione alla proprietà dell'area insediata di un diritto edificatorio da trasferire previa permuta con il Comune o con altro operatore dell'area in oggetto con area insediabile per attività produttive, a condizioni convenzionate previste dal POC; in assenza di aree da confermare rispetto al PRG previgente, destinabili a tali usi, il PSC può prevedere quote integrative di nuovi ambiti finalizzandoli strettamente a tali trasferimenti.	Non ricorre il caso.
62	1	- la riqualificazione ambientale dell'area ed il ripristino di condizioni di compatibilità ambientale e di coerenza paesaggistica e funzionale con il contesto: nel caso di aree rurali attraverso il riuso dei suoli a fini agricoli e di attività economiche compatibili (art. 76 delle presenti norme); nel caso di insediamenti urbani, attraverso l'accordo con il Comune per la trasformazione urbanistica finalizzata all'alleggerimento del carico urbanistico ed al concorso significativo dell'intervento alle realizzazioni di dotazioni territoriali pubbliche previste dal piano per quell'area urbana.	Non ricorre il caso.
66	1	1. (D) Il PTCP recepisce la prescrizione della L.R. 20/2000 relativa alla dotazione minima inderogabile di dotazioni pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, fissata in 30 mq per abitante (inclusi gli utenti temporanei per ragioni di studio, lavoro e turismo). In considerazione dell'elevato livello di tali previsioni nei piani vigenti, in sede di formazione dei PSC deve essere definito da ciascun comune l'obiettivo dell'acquisizione delle aree e della realizzazione delle attrezzature, in misura adeguata al livello del centro urbano e delle diverse località, con particolare attenzione alla gerarchizzazione delle dotazioni in rapporto agli ambiti territoriali di pertinenza, e al coordinamento della realizzazione e gestione, anche nell'ottica intercomunale di cui ai successivi commi.	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
66	2	2. (D) Il PSC definisce quali dotazioni, tra quelle esistenti confermate, e tra quelle di nuova previsione, sono considerate di livello locale, assegnando al POC il compito della loro disciplina, e quali sono di livello urbano; per queste ultime il PSC fissa i requisiti, il dimensionamento in rapporto alle previsioni insediative del Piano, le modalità di attuazione attraverso il POC.	Si veda sopra.
66	3	3. (D) Le previsioni di spazi e attrezzature collettive e di infrastrutture di livello sovracomunale (scuole superiori, impianti sportivi extralocali, parchi territoriali, sedi di esercizi commerciali al dettaglio con SV > 1.500 mq., piste ciclabili intercomunali, ...) sono approvate nel PSC del Comune di appartenenza attraverso modalità di concertazione delle previsioni insediative di scala sovracomunale, da mettere a punto in sede di Conferenza di pianificazione e di Accordo di pianificazione per il PSC.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
66	6	6. (D) In sede di formazione dei PSC ed in particolare attraverso i lavori delle Conferenze di pianificazione i Comuni possono motivatamente modificare le individuazioni degli ambiti e le localizzazioni di dotazioni, individuate nella Carta n. 4 del PTCP, differenziandole anche in funzione della specificità funzionale dell'attività in oggetto. La pianificazione provinciale di settore può approfondire tale tematica, individuando ambiti territoriali ed obiettivi di qualità insediativa e dell'offerta di servizi (riferiti agli specifici ambiti tematici), a cui i PSC sono tenuti ad adeguarsi.	Non ricorre il caso.
68	2	2. (D) Il PTCP assegna ai PSC il compito di recepire, approfondire e precisare tali delimitazioni, anche attraverso il riconoscimento di eventuali specificità degli ambiti rurali comunali o intercomunali. Nella stessa sede i Comuni o le loro Unioni o Associazioni individuano:	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
68	2	- gli ambiti del territorio rurale di cui al capo A-IV della L.R. 20/2000 (aree di valore naturale e ambientale; ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; ambiti agricoli periurbani)	Conforme.
68	2	- gli ambiti da interessare con progetti di tutela, riqualificazione e valorizzazione di cui all'art. 32, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000.	Conforme.
70	2	2. (D) Entro gli ambiti di rilievo paesaggistico, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n. 4 del PTCP, la pianificazione provinciale e comunale perseguono:	Conforme. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica della Relazione illustrativa.</i>
70	2	- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibile e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti	Si veda sopra.
70	2	- la conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità	Si veda sopra.
70	2	- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.	Si veda sopra.
73	1	1. (D) Nel rispetto del sistema delle tutele e dei criteri generali di sostenibilità, oltre che delle altre disposizioni del presente piano gli strumenti urbanistici comunali (PSC e PSC) disciplinano criteri, modalità e limiti per l'insediamento delle attività agricole, in relazione a quanto definito all' art. 29 e art. A-16 della L.R. 20/2000 e con riferimento a soggetti qualificati come da art. 1 del Dlgs 228/2001, nonché la realizzazione delle seguenti opere:	Il PUG dispone una conforme disciplina.
73	1	- nuove costruzioni finalizzate alla conduzione dei fondi, e le relative opere di urbanizzazione primaria, sono ammesse nei limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000. La realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola non è ammessa;	Conforme. La Norme della disciplina generale di PUG dettano gli indirizzi per la disciplina di PUG.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
73	1	- infrastrutture per la mobilità (in base ai criteri di cui all'art. 90 delle presenti norme) e infrastrutture tecnologiche	Si veda sopra.
73	1	- allevamenti zootecnici industriali e attività di allevamento e custodia di animali, nel rispetto delle finalità e delle tutele definite nel presente Piano;	Si veda sopra.
73	1	- attività di florovivaismo e relative attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio (queste ultime nel rispetto del POIC)	Si veda sopra.
73	1	- impianti per servizi generali o di pubblica utilità (da definire in sede di PSC)	Si veda sopra.
73	1	E' compito del PSC definire le eventuali condizioni di compatibilità per i diversi sub-ambiti del territorio rurale, i criteri specifici di sostenibilità e le modalità di verifica preliminare degli impatti per la localizzazione di attività insediabili in forma condizionata nel territorio rurale, quali ad esempio:	Non ricorre il caso.
73	1	- attività sportive e ricreative, pubbliche o private di uso familiare, che non comportino elevata impermeabilizzazione del suolo;	Non ricorre il caso.
73	1	- attività sportive e ricreative e, più in generale, legate al tempo libero;	Non ricorre il caso.
73	1	- attività temporanea di estrazione ed eventuale trattamento di inerti, quale attività transitoria; il PSC e in conformità ad esso il Piano delle attività estrattive, devono infatti indicare la destinazione d'uso del suolo all'esaurimento dell'attività estrattiva;	Non ricorre il caso.
73	1	gli obblighi convenzionali per il ripristino ambientale devono fare riferimento agli usi previsti dal PSC e dal PSC;	Non ricorre il caso.
73	1	- attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (stazioni e piattaforme ecologiche).	Non ricorre il caso.
73	2	2. (D) Le preesistenti attività agro-industriali di trasformazione dei prodotti agricoli collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono classificate e disciplinate dal PSC; le modalità di eventuale insediamento di nuove sedi di tali attività è disciplinata dal PSC, che ne fissa i limiti e le modalità attuative, entro termini concordati con la Provincia in sede di Accordo di pianificazione per la formazione del PSC o di intesa finalizzata all'approvazione del PSC.	Conforme.
73	3	3. (D) Le preesistenti attività industriali, artigianali e di logistica/magazzinaggio collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono disciplinate dal PSC, che può definire modalità di trasferimento di tali attività finalizzate al ripristino di condizioni di equilibrio ambientale e paesaggistico.	Le schede comprese nella <i>Strategie locali</i> adempiono a questo compito per le situazioni di maggiore rilevanza. Per le attività produttive minori, diffuse, sono impartite appropriate direttive al PUG.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
74	1	1. (D) Gli strumenti urbanistici comunali perseguono il recupero del patrimonio edilizio esistente, escludendo nuova edificazione in presenza di opportunità di riuso adeguate alle esigenze aziendali.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
74	2	2. (D) Ai sensi della L.R. 20/2000 il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è prioritariamente destinato alle esigenze di aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale). Il PSC e il PSC definiscono criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro Conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente. Il PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale - fornisce al riguardo indicazioni sugli equipaggiamenti aziendali esistenti e sulle esigenze di adeguamento, ai fini di un coordinamento delle politiche locali.	Si veda sopra.
74	3	3. (D) Il PSC disciplina le modalità e i limiti attraverso le quali possono essere assegnati diritti edificatori ad aziende agricole anche per l'ampliamento di strutture edilizie esistenti o per la costruzione di nuovi edifici, strettamente correlati alle esigenze produttive agricole aziendali. Le esigenze di intervento di trasformazione del suolo e di edificazione devono essere adeguatamente dimostrate da documentazione tecnica ed economica, e valutati dal Comune attraverso la presentazione di specifici programmi di adeguamento dell'organizzazione produttiva agricola, definiti dal PSC e valutati dal Comune. I permessi di costruire rilasciati nel territorio rurale sono in ogni caso assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla destinazione d'uso, nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.	Si veda sopra.
74	4	4. (D) Al fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, le norme di PSC e PSC si attengono ai seguenti criteri generali:	Si veda sopra.
74	4	- le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) devono, per collocazione nel contesto geografico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della ricerca di coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite.	Si veda sopra.
74	4	- sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità segnalate a livello provinciale o comunale;	Si veda sopra.
74	4	in tali situazioni il PSC deve prescrivere verifiche di impatto e interventi di mitigazione	Si veda sopra.
74	4	- va in ogni caso evitata la collocazione di nuovi fabbricati lungo strade di interesse panoramico e in situazioni dove si realizzi un'interferenza percettiva con la morfologia del sistema collinare e con le linee dei crinali	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
75	1	1. (D) Ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 il recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è disciplinato dal PSC, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2 del suddetto articolo, e delle specifiche prescrizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
75	2	2. (I) Obiettivo primario degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico e testimoniale, di cui il Quadro Conoscitivo del PSC deve adeguatamente documentare le caratteristiche, escludendo, anche nel caso in cui siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione.	Si veda sopra.
75	3	3. (I) Al fine di perseguire la compatibilità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6 il Quadro Conoscitivo del PSC valuta inoltre gli effetti di carattere ambientale (in termini di diffusione ed aumento della mobilità individuale con ricadute ambientali), gli effetti connessi al sistema dei servizi territoriali (aumento delle infrastrutture a rete - polverizzazione delle strutture puntuali di servizio - allargamento dei bacini territoriali dei servizi alla persona); gli effetti sociali (un diverso modello spaziale delle relazioni sociali e diversi stili di vita).	Conforme. Si veda la parte 3 – La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della <i>Relazione illustrativa</i> , che ha accertato le condizioni di compatibilità.
75	4	4. (I) La compatibilità degli interventi di recupero con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici da recuperare deve essere dimostrabile, in applicazione delle norme del PSC e del PSC, evidenziando in sede normativa (anche attraverso abachi) le condizioni di compatibilità da dimostrare in sede di presentazione dei progetti. Il criterio-guida è che il recupero e riuso deve in ogni caso consentire di mantenere la leggibilità dell'impianto tipologico originale ed i caratteri architettonici e spaziali dell'edificio; ciò vale in particolare per gli edifici specialistici (fienili, stalle, edifici per ricovero mezzi agricoli) nei quali l'architettura è più strettamente correlata alle funzioni originali. A tal fine vanno comunque previsti limiti dimensionali all'utilizzo di volumi edilizi di una certa consistenza, e condizioni limitative del numero di abitazioni ricavabili dal recupero, in modo da scongiurare il rischio di realizzare condomini urbani totalmente incongrui sia rispetto alla tipologia originaria che rispetto al contesto rurale di appartenenza.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
75	5	5. (I) La compatibilità con il contesto ambientale di cui alla stessa lett. b del comma 2 dell'art. A-21 citato, va intesa come capacità dell'intervento di conservare, ed eventualmente ripristinare, condizioni di equilibrio tra usi previsti, involucro edilizio e contesto, sia in termini paesaggistici che in quelli di pressione antropica (smaltimento reflui e rifiuti, compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali)	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
75	6	6. (l) Per gli edifici con originaria funzione abitativa, oltre ai criteri dimensionali di cui al comma 4, devono risultare chiare in sede di PSC le condizioni di ammissibilità del recupero a fini abitativi, in rapporto alla sostenibilità territoriale dell'intervento. Sono infatti da considerare con grande cautela dal PSC e dal PSC gli effetti a lungo termine del fenomeno, in atto da tempo, di esportazione nel territorio rurale e sul patrimonio ambientale e architettonico di quel territorio, di modelli insediativi e funzionali del tutto estranei a quell'ambiente, in grado nel tempo, oltre che di alterare definitivamente equilibri ambientali già parzialmente perduti, di far perdere le tracce di residua riconoscibilità del patrimonio rurale.	Si veda sopra.
75	7	7. (D) Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero.	Non ricorre il caso.
76	1	1. (D) Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. A-21 della L.R. 20/2000, per gli immobili definiti incongrui rispetto al contesto rurale (sulla base del Quadro Conoscitivo del PSC), che non presentano né un valore culturale da tutelare, né un valore d'uso per nuove funzioni, va prevista la demolizione. Negli ambiti territoriali di particolare pregio o particolare fragilità, la demolizione può essere incentivata attraverso il riconoscimento di diritti edificatori (che rientrano nel dimensionamento del PSC), da trasferire in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, appositamente individuati.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
76	2	2. (D) L'attribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 1 deve avvenire attraverso meccanismi perequativi, con sensibile riduzione (di un ordine di grandezza) delle volumetrie da demolire, e con valori assoluti degli indici perequativi del tipo di quelli previsti per l'acquisizione pubblica di aree non edificabili. L'attribuzione dei diritti non deve comportare impegno di territorio di proprietà pubblica né onerosità per il Comune.	Si veda sopra.
76	3	3. (D) Gli interventi di cui al presente articolo sono da prevedere alla condizione che il PSC prescriva nell'ambito di origine il contestuale ripristino delle condizioni tipiche del territorio rurale di appartenenza.	Si veda sopra.
77	2	2. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 11, devono corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:	La struttura insediativa diffusa di questo territorio non consente lo sviluppo degli studi sistematici indicati da questo comma. Le valutazioni sono state quindi circoscritte ai centri abitati e ai casi di nuove trasformazioni intensive, d'intesa con gli enti gestori.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
77	2	a. di uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 13A, comma 5.	Si veda sopra.
77	2	In particolare deve essere fornita adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui sono condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di cui al comma 1 del presente articolo;	Si veda sopra.
77	2	nello specifico devono essere illustrati:	Si veda sopra.
77	2	- capacità e tracciato dei collettori fognari principali;	Si veda sopra.
77	2	- capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;	Si veda sopra.
77	2	- capacità della rete scolante;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore del servizio di depurazione.	Si veda sopra.
77	2	Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali;	Si veda sopra.
77	2	b. di indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 12A e 12B;	Si veda sopra.
77	2	c. di valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, attraverso la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;	Si veda sopra.
77	2	d. di indicazioni per i nuovi comparti edificatori sull'indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua. In Appendice 1 della Relazione generale viene fornito un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo;	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
77	2	e. di disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano.	Non ricorre il caso.
78	4	4. (D) Il PSC deve prevedere per gli ambiti di nuovo insediamento e per gli ambiti da riqualificare che gli obiettivi di qualità definiti dalla classificazione acustica siano verificati attraverso la documentazione previsionale del clima acustico, che verifichi la compatibilità del nuovo insediamento con il contesto ambientale, tenendo conto anche degli effetti connessi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità che possono interessare direttamente o indirettamente l'ambito oggetto di trasformazione. Tale valutazione previsionale deve essere effettuata in forma preliminare in sede di POC, in modo da garantire la fattibilità degli interventi, mentre alla fase attuativa del PUA è demandata la progettazione di dettaglio degli insediamenti, comprensiva sia della distribuzione delle funzioni e degli edifici, sia delle opere di mitigazione eventualmente necessarie, da eseguire contestualmente alle altre opere, a carico dei soggetti attuatori.	Conforme. Si veda la <i>Zonizzazione acustica</i> compresa nel quadro conoscitivo.
78	4	Le parti residenziali dei nuovi insediamenti devono essere concepite progettualmente in modo da conseguire i livelli di qualità dell'ambiente acustico corrispondenti alla classe III.	Si veda sopra.
78	6	6. (I) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano che in territorio rurale è richiesto ai PSC e ai POC l'applicazione del criterio generale in base al quale siano adottate soluzioni che tengano conto in misura determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni relative all'assetto morfologico e alle barriere vegetali). L'impiego di barriere verticali artificiali deve essere considerata soluzione accettabile soltanto nei casi in cui non sia possibile intervenire con modalità differenti, corrispondenti a tale criterio.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
79	1	1. (D) In tutte le parti urbanizzate del territorio provinciale i Comuni perseguono, attraverso un complesso di politiche integrate, il raggiungimento di condizioni di rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento agli obiettivi di qualità definiti dalla L.R. n. 30/2000 e l'applicazione delle Direttive di cui alla Del.G.R. n. 197/2001 e s.m.i.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio nella <i>Relazione illustrativa</i> .
79	2	2. (D) Ai fini di cui al comma 1 gli strumenti urbanistici devono contenere l'individuazione cartografica relativa a:	L'articolo 18 bis della legge regionale 20/2000 demanda la materia alla Tavola dei vincoli.
79	2	- localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media, alta e altissima tensione (15 kV e oltre), e delle cabine di trasformazione; la definizione delle relative fasce di rispetto come previsto dal Decreto Ministero Ambiente 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
79	2	- la localizzazione dei corridoi di fattibilità per la definizione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (anche sulla base della pianificazione provinciale di settore e delle proposte dei soggetti gestori delle reti riguardo ai programmi di sviluppo), e delle ipotesi di spostamento/interramento di tratti di elettrodotti che interessano ambiti territoriali da assoggettare a interventi di risanamento	Si veda sopra.
79	2	- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva	Si veda sopra.
79	2	- l'individuazione, sulla base del PLERT vigente, degli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o in alternativa l'individuazione di una fascia cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata	Si veda sopra.
79	2	- la localizzazione dei nuovi siti, in attuazione del PLERT vigente, per la realizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva	La localizzazione di nuovi siti è demandata al POC.
79	3	3. (D) Le norme del PSC (oltre a quelle del PSC e del POC per gli ambiti di rispettiva competenza) devono garantire che nell'attuazione degli interventi l'assetto territoriale si conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al PUG.
81	4	4. (I) Gli impianti destinati al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 sono di preferenza localizzati all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive o delle Aree ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 e A-14 della L.R. 20/2000. Tale localizzazione deve comunque rispettare:	La materia è demandata al PUG, con le motivazioni argomentate alla Parte 4 della <i>Relazione illustrativa</i> .
81	4	- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;	Si veda sopra.
81	4	- i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi.	Si veda sopra.
81	4	Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior dettaglio relative ai criteri di localizzazione definite dal PPGR nonché previste dalla pianificazione di bacino e relative direttive	Si veda sopra.
81	9	9. (I) Le rimanenti zone del territorio provinciale, che non sono comprese fra quelle indicate ai commi precedenti, possono considerarsi idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, fermo restando il rispetto di tutti gli indirizzi, direttive e prescrizioni delle presenti Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalla normativa vigente e di quanto disposto dalla pianificazione di settore (PPGR).	Conforme.
81	10	10. (D) In tutti i casi, con particolare riferimento alla pianificazione di settore (PPGR) si deve porre specifica attenzione alle ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'identità culturale del territorio e della sua integrità fisica contenute nelle presenti Norme, con particolare riguardo ai fattori condizionanti e/o limitanti che derivano dalle:	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
81	10	- disposizioni per la tutela del sistema dei crinali e del sistema collinare (art. 20 delle presenti Norme, fermo restando quanto già indicato al precedente comma 5;	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela del sistema delle aree agricole (art. 22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi impianti;	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Calanchi tipici (lettera b) e forme sub-calanchive (lettera c) (art. 23B delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Crinali minori (lettera b art. 23B delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela delle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2), come individuate al 2° comma dell'art. 41A delle presenti Norme;	Conforme.
81	10	- disposizioni inerenti alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923;	Conforme.
81	10	- disposizioni inerenti le zone comprese nella classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Modena ai sensi della Del. GR 1677/2005, in attuazione dell'ordinanza del PCM 3274/2003;	Conforme.
81	10	nonché dagli altri indirizzi e dalle altre direttive contenute nelle presenti Norme.	Conforme.
82	4	4. (D) Il perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, e come tale viene valutato dalla Provincia nella ValSAT/VAS preliminare del PSC in sede di Conferenza di Pianificazione.	La materia è demandata al PUG, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
83	4	4. (D) I Comuni devono dotarsi di un Piano d'Azione Energetico alla scala Comunale/Intercomunale, strumento attraverso il quale essi rendono operative le previsioni del PTCP e del PSC in materia di sostenibilità energetica del territorio.	Il quadro conoscitivo non comprende il Piano d'Azione richiesto dall'articolo 83 comma 4 del PTCP in materia di energia, ritenuto non significativo per <i>Il territorio di Frassinoro</i> di questi territori. Le prescrizioni direttamente efficaci del PTCP e del PPEP sono state recepite con funzione ricognitiva nella Scheda dei vincoli.
83	4	Il Piano d'Azione Energetico Comunale individua obiettivi, strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica facendo riferimento al Piano-Programma Energetico Provinciale.	Si veda sopra.
83	4	Il Quadro conoscitivo di riferimento del Piano d'Azione Energetico Comunale è quello contenuto nel PSC.	Si veda sopra.
83	6	6. (I) Lo sviluppo di funzioni urbane con raggio di attrazione sovracomunale e/o interprovinciale (sanitarie, scolastiche superiori, culturali e del tempo libero, commerciali-terziarie, ecc.) deve essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insediano le nuove funzioni.	Non ricorre il caso.
84	1	1. (D) In sede di formazione del Quadro Conoscitivo, il PSC, anche in riferimento all'art. 5 della L.R.26/2004, specifica e approfondisce il quadro conoscitivo del PTCP in materia di energia, integrando in tal senso nuovi segmenti di analisi nel piano urbanistico. Allo scopo di valutare la pressione energetica indotta dalle attività antropiche e dai processi di urbanizzazione il Quadro Conoscitivo del PSC provvede nello specifico alla:	Il quadro conoscitivo non comprende questo approfondimento, ritenuto non significativo per <i>Il territorio di Frassinoro</i> di questo territorio. Le conoscenze richieste dall'articolo 84 del PTCP non hanno peraltro effetti discriminanti sulle scelte urbanistiche.
84	1	a. Analisi della evoluzione della domanda e dell'offerta energetica attuale e previsione tendenziale (valutando anche le emissioni di CO2 correlate) con riferimento ai seguenti segmenti:	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
84	1	- Analisi dei consumi energetici locali in serie storica, strutturati sia in base al settore finale di utilizzo (residenziale, produttivo, terziario, agricoltura, trasporti), sia in base alla fonte di energia utilizzata (energia elettrica, metano, prodotti petroliferi, ecc) e misurazione degli indicatori individuati nel PPEP al fine di confrontare i consumi locali con altre realtà territoriali;	Si veda sopra.
84	1	- Valutazione dei consumi futuri di energia, mediante scenari realizzati considerando le previsioni demografiche e urbanistiche;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione delle opportunità di sfruttamento delle risorse locali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Si veda sopra.
84	1	b. Analisi delle variabili insediativo - territoriali correlate/bili ai consumi energetici per le diverse parti del territorio urbanizzato;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione di parti del territorio comunale a diverso consumo energetico;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione degli impianti e delle reti energetiche esistenti di maggiore rilevanza, nonché delle zone non servite del territorio comunale;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione delle aree caratterizzate da specificità in relazione al microclima.	Si veda sopra.
84	2	2. (D) In base alle risultanze del Quadro Conoscitivo ed alle presenti norme il PSC definisce, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale (art. 28 L.R. 20/2000), anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati individuando quelli ove prioritariamente si rende necessaria l'applicazione di interventi sia in temi di risparmio energetico che di impiego delle FER.	Si veda sopra.
84	3	3. (D) Il PSC, nel rispetto dei disposti dell'art. 5 comma 2 della L.R.26/2004, definisce le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.	Il PUG impartisce conformi direttive al PUG, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni.
84	4	4. (I) Il PSC individua gli interventi di nuova urbanizzazione e trasformazione in relazione ai quali sia necessario assumere misure di compensazione-mitigazione ambientale e territoriale, correlate al tipo di intervento previsto. Il PPEP può fornire Linee Guida relative alle possibili misure di compensazione-mitigazione ambientale e territoriale da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
84	5	5. (D) Il PSC nel definire l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo attua gli indirizzi e le direttive del PTCP, riguardo le politiche di densificazione urbana, distribuisce i pesi insediativi della popolazione e delle attività anche in ragione della sostenibilità energetica degli insediamenti sia dal punto di vista dell'adeguata fornitura di risorse sia con riguardo agli effetti indiretti della mobilità sui consumi energetici.	Il PUG impartisce conformi direttive al PUG, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni. Si veda la parte 4 - <i>Le determinazioni: la componente strategica</i> .
84	6	6. (I) Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale devono promuovere, a partire dalla definizione in sede di PSC dei diversi ambiti del territorio comunale, ed in particolare in sede di programmazione dell'attuazione attraverso il POC, l'insediamento di diverse funzioni compatibili fra loro in grado di avvicinare la domanda e l'offerta di energia e di ridurre i consumi energetici legati alla mobilità.	Non ricorre il caso.
84	7	7. (I) Le politiche urbanistiche devono essere orientate alla polarizzazione delle grandi funzioni urbane e delle nuove quote significative di insediamenti residenziali prioritariamente nelle zone attrezzate/bili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento ("isole di riscaldamento") ed in generale in aree dotate di reti energetiche idonee.	Non ricorre il caso.
84	9	9. (I) Nell'individuazione degli ambiti da riqualificare il PSC assume anche il criterio della efficienza energetica dello spazio urbano considerando in particolare come elemento prioritario da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica (edilizia fino agli anni -70).	Conforme.
84	10	10. (I) Il PSC nella individuazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali provvede a definire, tra le altre, l'insieme degli spazi- delle opere e degli interventi di rigenerazione ambientale –che concorrono alla riduzione del fabbisogno – energetico degli insediamenti.	Non sono stati individuati spazi, opere o interventi di tale genere.
84	11	11. (I) In sede di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale/VALSAT o di Valutazione Ambientale Strategica/VAS devono essere verificati, anche attraverso l'impiego di modelli di simulazione, gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo.	Insediamenti di poche decine di abitazioni ciascuno non sono apparsi tali da giustificare questo ordine di valutazioni.
84	12	12. (D) I Comuni, nell'ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione, individuano le zone vocate alla realizzazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili (FER).	La materia è demandata al PUG, quale strumento competente sul territorio rurale.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
87	2	2. (D) Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati per attività produttive o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, deve essere predisposto uno studio sulla loro sostenibilità energetica.	Non ricorre il caso.
88	1	1. (I) Ai fini dell'attuazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli precedenti, della promozione degli interventi di contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, e della valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, i Comuni prevedono nei loro strumenti di pianificazione meccanismi incentivanti individuati a titolo esemplificativo nel PPEP.	Non è previsto alcun meccanismo incentivante fondato sull'attribuzione di maggiori diritti edificatori. <sup>1</sup>
90	3	3. (I) Obiettivi specifici del sistema dell'accessibilità provinciale sono:	Conforme.
90	3	a. rafforzare i collegamenti con l'esterno, tra il territorio provinciale e le reti di interesse regionale e nazionale, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;	Conforme.
90	3	b. rafforzare la rete della viabilità provinciale, qualificando e razionalizzando le connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali, attraverso l'identificazione di un 'telaio' viabilistico portante alla cui formazione concorrono anche parti delle reti di diversi enti proprietari; tale telaio deve essere in grado di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente alla provincia, proteggendo al contempo in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito;	Conforme.
90	3	c. favorire l'accessibilità agli ambiti insediativi e produttivi principali del territorio, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove possibile, la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani, e dove non possibile, perseguendo la delocalizzazione degli insediamenti stessi;	Conforme.
90	3	d. collaborare attivamente al processo di riqualificazione del servizio ferroviario regionale e metropolitano per migliorarne le condizioni di efficacia e di efficienza;	Conforme.
90	3	e. conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive);	Conforme.
90	3	f. caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale e di salvaguardia dell'efficienza tecnica dell'infrastruttura, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche attraverso la forestazione, la creazione di filari alberati ed un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore;	Le norme relative alla qualità del paesaggio dettano specifiche norme a questo proposito.

<sup>1</sup> La capacità insediativa attribuita a una particella risulta è programmaticamente già la massima compatibile con le valutazioni urbanistiche e di sostenibilità ambientale e infrastrutturale. Non è quindi suscettibile di ulteriori casuali incrementi.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
90	3	g. limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile e con specifico riferimento alle zone periurbane e nei punti di maggiore esposizione paesaggistica, aree limitrofe da destinare alla forestazione e al mantenimento di elevati standard ambientali e funzionali;	Non ricorre il caso.
90	3	h. promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici;	Non è materia di disciplina urbanistica né edilizia.
90	3	i. innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi, a partire dagli "assi di forza" identificati dal Piano, così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato, con particolare riguardo all'accesso ai centri storici e puntando all'intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;	Conforme.
90	3	j. definire la rete ciclabile di valenza sovralocale e favorire lo sviluppo di quella locale, destinate agli spostamenti sistematici, che rispondano alla necessità di tutelare e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, in grado di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso alle fermate del trasporto pubblico ed ai principali servizi, integrate nelle reti destinate agli usi ricreativi o sportivi ed agli spostamenti locali di breve raggio;	Conforme.
90	3	k. definire la rete di itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica, in grado di connettere e rendere accessibili secondo percorsi continui e protetti le aree ed i luoghi di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, storico-culturale della provincia. Tra tali itinerari la rete provinciale include anche quelli di rilievo nazionale e internazionale;	Le condizioni intrinseche dei territori montani circoscrivono la funzione dei percorsi ciclabili a collegamenti cicloturistici di ampio ambito territoriale. La specificazione di dettaglio degli itinerari ha natura e caratteri progettuali che esulano dai compiti e dalle possibilità degli strumenti urbanistici generali.
90	3	l. realizzare il coordinamento e la definizione di una scala di propedeuticità temporale, per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con i piani operativi comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici per la previsione dei possibili scenari del sistema quali: modelli di simulazione del traffico e di diffusione dei relativi inquinanti, modelli di previsione dell'incidentalità.	La <i>Strategie locale</i> individua le relazioni di interdipendenza fra gli sviluppi insediativi e la disponibilità delle infrastrutture condizionanti.
92	1	Al fine di tradurre tale obiettivo in indicazioni aventi efficacia operativa il PTCP assegna ai PSC il compito di definire le relazioni da porre tra tipi di attività insediate nelle diverse parti del territorio e profili di accessibilità, tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche.	Non ricorrono i casi oggetto dell'articolo.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PUG
95	4	4. (l) I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione gratuita delle aree e alla programmazione degli interventi e realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.	La complessità della materia, che investe una pluralità di soggetti e di risorse pubblici e priva non può trovare spazio in uno strumento generale e di lungo termine quale il PUG, e deve essere affrontata con specifici progetti.
97	2	2. (D) Le tematiche relative alla mobilità costituiscono componente strategica della pianificazione strutturale e della concertazione istituzionale; pertanto tutte le problematiche (anche di carattere insediativo) aventi significativi effetti sulla mobilità locale ed in particolare su quella di rilievo sovracomunale devono essere oggetto di adeguate elaborazioni tecniche di carattere conoscitivo e di simulazione, da predisporre nelle sedi deputate (in particolare nelle Conferenze di pianificazione) ai fini degli approfondimenti necessari e della concertazione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e gestionali.	Conforme.
99	2	2. (D) Con la finalità di cui al comma 1 i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbanistica (ValSAT) specifici indicatori:	Non è stato adempiuto, trattandosi di indicatori non applicabili all'assetto insediativo di questi territori montani, in cui oltre metà della popolazione è sparsa sul territorio rurale.
99	2	a. la distanza media delle aree residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari (scuole materne, elementari e medie; negozi di prima necessità, verde attrezzato di quartiere);	Si veda sopra.
99	2	b. la percentuale di popolazione rispetto al totale che risiede all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definiti agli artt. 90-94):	Si veda sopra.
99	2	c. la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq.) che si trova all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definite agli artt. 90-94).	Si veda sopra.

<b>articolo</b>	<b>comma</b>	<b>le disposizioni del PTCP</b>	<b>verifica di conformità del PUG</b>
107	4	4. (l) La promozione dell'integrazione avviene in primo luogo, in sede di PSC e di POC, attraverso scelte insediative adeguate a negare l'emarginazione e a migliorare il dialogo, la collaborazione, il controllo sociale. Nelle stesse sedi si definiscono politiche di riqualificazione delle aree urbane marginali e a rischio di marginalizzazione, attraverso interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in grado di sostenere la modifica dell'assetto economico-sociale, con il concorso partecipativo degli abitanti dei quartieri urbani interessati.	Si veda sopra.
107	6	6. (l) La Provincia definisce con i Comuni proponenti Accordi territoriali finalizzati all'attuazione dei progetti di cui ai commi precedenti. Al fine di incrementare le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici, e gli obiettivi di edilizia residenziale sociale, in rapporto agli obiettivi di cui al presente articolo. il dimensionamento delle previsioni insediative relative ad abitazioni e servizi può rappresentare una parziale deroga (fino ad un massimo del 20% da definire in sede di Accordo di pianificazione) delle quantità relative alle specifiche politiche di riqualificazione e nuovo insediamento rispetto ai criteri di dimensionamento dell'offerta abitativa di cui all'art. 51.	Non ricorre il caso.

3.8.3 **La conformità al Piano programma energetico**

titolo dell'articolo	Disposizioni della Piano programma energetico provinciale	verifica di conformità del PUG
Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale	Le principali direttrici strategiche che emergono a livello internazionale sul tema della pianificazione urbanistica sono quelle di sviluppare un territorio urbanizzato compatto, privilegiare la riqualificazione urbana, integrare le politiche urbanistiche con le politiche di trasporto pubblico e promuovere insediamenti di diverse funzioni compatibili tra loro. Lo sviluppo di nuove aree urbanizzate, e quando possibile la riqualificazione di quelle esistenti, deve prevedere un uso sostenibile delle risorse disponibili, quali in particolare modo il suolo, l'acqua e l'energia, valorizzando la relazione tra ambiente naturale, ambiente costruito e componente antropica	Si tratta di principi non applicabili ai modelli insediativi del territorio montano. Le caratteristiche dei centri abitati, le basse densità e la ridottissima dimensione degli insediamenti, comunque tutti dimensionati su alcune decine di abitazioni ciascuno, non consentono l'applicazione di criteri di compattezza.
Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale	I comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione del territorio, devono recepire le norme del PTCP, al fine di ridurre l'impatto energetico delle nuove edificazioni e mitigare i consumi degli edifici esistenti. Dovranno essere perseguiti principi come quello di dotare gli insediamenti di reti energetiche (infrastrutture ed impianti) che minimizzino le distanze tra offerta e domanda energetico, sfruttando quindi sistemi di generazione diffusa o reti locali anche esistenti L'azione mira alla promozione di uno sviluppo urbano energeticamente sostenibile e progetti di riqualificazione urbana per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, attraverso lo studio e l'analisi di modelli da prendere come riferimento per interventi futuri. E' prevista a tal fine una ricognizione di quanto esistente a livello Comunale in tema di localizzazione di reti, impianti rinnovabili e metodologie di analisi conoscitive in relazione alle nuove urbanizzazioni o riqualificazioni	Le norme del PTCP sono state recepite a titolo ricognitivo nella Scheda dei vincoli.
Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale	A seguito di questa prima fase saranno selezionati modelli virtuosi e verrà individuato uno schema di procedura per agevolare il raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo urbano Elementi fondamentali del processo pianificatorio sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi del sito;</li> <li>• analisi dei consumi energetici attuali e futuri;</li> <li>• analisi conoscitiva delle dotazioni energetiche e delle reti esistenti nei pressi dell'area oggetto di intervento;</li> <li>• analisi della potenzialità di impianti rinnovabili, reti di teleriscaldamento o reti locali di cogenerazione, massimizzazione dell'utilizzo di apporti solari, illuminazione pubblica;</li> </ul>	Anche in questo caso si tratta di principi non applicabili ai modelli insediativi del territorio montano. La dimensione dei nuovi insediamenti, di alcune decine di abitazioni ciascuno, il contesto territoriale e l'assortimento tipologico a bassa densità non consentono l'elaborazione e l'applicazione di modelli di insediamento

	<ul style="list-style-type: none"><li>• altri elementi di qualità ambientale e stima del carico emissivo dell'urbanizzazione/riqualificazione</li></ul>	significativi sotto il profilo energetico.
La variabile energetica nei Regolamenti Urbanistici Edilizi	Il 4 marzo 2008 è stato approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione Emilia - Romagna (Delibera 156/2008), che è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2008, ed è stato successivamente modificato dalla DAL 1362/2010. L'Atto d'indirizzo prevede che i comuni, nell'ambito di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PUG e PUG recepiscano i valori dei requisiti minimi energetici entro il 25 settembre 2008	Adempiuto mediante riferimenti alle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.

### 3.8.4 La conformità alla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”

Di seguito viene analizzata la conformità, rispetto alle linee guida date dalla pubblicazione *Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna*, Bologna 2019.

Dal complesso di 232 azioni per l'adattamento e per la mitigazione indicate da tale documento, un'attenta analisi ha selezionato quelle che rientrano nella responsabilità e nell'ambito di poteri della disciplina urbanistica del territorio. Qui sono riportate quelle che hanno influenza sulle determinazioni da assumere con

la pianificazione, mentre sono omesse quelle che stabiliscono requisiti degli strumenti. Queste ultime sono comunque considerate nella verifica di conformità compresa nella ValSAT.

Relativamente ai rischi considerati da tale documento, un'accurata analisi non ha identificato azioni rientranti nelle competenze e poteri della disciplina urbanistica ( si veda la Parte 3 della Relazione illustrativa, sezione 2.81).

Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna	Determinazioni assunte
Incentivare la stesura di Strategie e di Piani di adattamento urbani come piani autonomi o, preferibilmente, come parte di strumenti urbanistici e di governo del territorio esistenti	La ridotta dimensione dei centri abitati in questi territori non è tale da richiedere piani di adattamento urbani aggiuntivi alle misure di prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici aggiuntivi a quelli disposti dal PTCP e piani di settore già operanti.
Introdurre le considerazioni sul cambiamento climatico nei processi di VIA e VAS, per fornire elementi di riferimento ad eventuali opere di adattamento	Conforme.
Introdurre le considerazioni sul cambiamento climatico nei processi di Valutazione d' Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, attraverso l'incorporazione di nuovi criteri e prescrizioni (cfr. Scheda Territorio, frane, alluvioni, degrado dei suoli	Conforme.
Maggiore integrazione del patrimonio culturale con la Pianificazione territoriale e paesaggistica	Conforme.
Governare i possibili conflitti tra alcune FER e altri comparti ambientali sviluppando una maggiore sinergia con le altre pianificazioni settoriali	Il solo caso di conflitto riscontrato riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture nei centri storici e su costruzioni di interesse o di pregio, ritenuti incompatibili dalle norme del PUG.